REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/2512 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2026

che istituisce dazi antidumping provvisori sulle importazioni di determinati esteri acrilici originari della Repubblica popolare cinese, del Regno dell'Arabia Saudita, della Repubblica del Sud Africa e degli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ([1]) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,

previa consultazione degli Stati membri,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Apertura

(1) Il 12 marzo 2026 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping sulle importazioni di determinati esteri acrilici originari della Repubblica popolare cinese («Cina» o «RPC»), del Regno dell'Arabia Saudita («Arabia Saudita»), della Repubblica del Sud Africa («Sud Africa») e degli Stati Uniti d'America («USA»), congiuntamente denominati «paesi interessati», a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.

(2) Tale apertura ha fatto seguito a una denuncia presentata il 28 gennaio 2026 dal Consortium for certain acrylic esters («denunciante» o «denuncianti») per conto dell'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

(3) L'apertura era giustificata dagli elementi di prova del dumping e del conseguente pregiudizio notevole forniti nella denuncia, come indicato nell'avviso di apertura pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ([2]) («avviso di apertura»).

1.2. Registrazione

(4) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1085 della Commissione ([3]) («regolamento di registrazione»), la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame.

1.3. Parti interessate

(5) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a partecipare all'inchiesta. In particolare, ha informato il denunciante, i produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori, le autorità dei paesi interessati e altri portatori di interessi noti, tra cui importatori, fornitori, utilizzatori e associazioni di categoria. Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull'apertura e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

(6) Il 18 marzo 2026 Arkema Inc. (un produttore degli Stati Uniti d'America) ha chiesto di essere una parte interessata. Tale richiesta non è stata accolta, in quanto la società non ha esportato il prodotto in esame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

([1]) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.
([2]) GU C, C/2026/1469, 12.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1469/oj.
([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1085 della Commissione, del 20 maggio 2026, che dispone la registrazione delle importazioni di determinati esteri acrilici originari della Repubblica popolare cinese, del Regno dell'Arabia Saudita, della Repubblica del Sud Africa e degli Stati Uniti d'America al fine di consentire la riscossione di dazi antidumping sulle importazioni soggette a registrazione (GU L, 2026/1085, 21.5.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1085/oj).

(7) Il 19 marzo 2026 Taixing Sunke Chemicals Co., Ltd. (un produttore cinese) ha chiesto di essere una parte interessata. Anche in questo caso la richiesta non è stata accolta, dato che la società non ha esportato il prodotto in esame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

(8) Il 25 marzo 2026 e il 3 aprile 2026 Arkema Inc. e Taixing Sunke Chemicals Co. Ltd hanno chiesto l'intervento del consigliere-auditore in merito alla decisione della Commissione di respingere le loro richieste di essere parti interessate in quanto entrambe le società non hanno esportato il prodotto in esame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Entrambe le entità sono collegate al produttore dell'Unione Arkema France.

(9) Il consigliere-auditore ha suggerito a entrambe le società di fornire tutti gli elementi di prova necessari a dimostrare che l'esito del procedimento ha realmente inciso su di esse. Le società hanno fornito ulteriori elementi di prova. La Commissione ha tuttavia deciso che tali elementi non sono stati considerati pertinenti e la richiesta è stata pertanto respinta.

(10) Il 15 luglio 2026 i servizi hanno invece risposto alle società osservando che, in quanto parte del gruppo Arkema, entrambe potevano presentare osservazioni nell'ambito della presente inchiesta e accedere al fascicolo tramite Arkema France.

(11) Il consigliere-auditore ha concluso che, apparentemente, la modalità migliore per partecipare all'inchiesta e, di conseguenza, tutelare i propri diritti procedurali costituiva una questione di coordinamento interno in seno al gruppo Arkema.

1.4. **Osservazioni in merito all'apertura**

(12) L'Autorità generale saudita per il commercio estero (*Saudi General Authority for Foreign Trade*, «GAFT»), Sasol South Africa Limited («Sasol») e Organik Kimya Netherlands BV («Organik») hanno sostenuto che il livello di riservatezza applicato alla denuncia era eccessivo ed impediva loro di esercitare il diritto di difesa e di comprendere le argomentazioni sollevate nella denuncia.

(13) Sasol ha argomentato nello specifico che non vi era un valido motivo di riservatezza e che gli indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici forniti sotto forma di intervalli di valori o indicizzati comprendevano dati aggregati che non riguardavano specificamente alcun singolo produttore dell'Unione e che avrebbero pertanto dovuto essere divulgati.

(14) La GAFT ha sostenuto altresì che la denuncia non ha divulgato informazioni importanti, in particolare per quanto riguarda il valore normale, il prezzo all'esportazione, l'analisi del pregiudizio e persino i nomi dei denuncianti.

(15) Innanzitutto, la Commissione ha constatato che le informazioni fornite nella versione consultabile della denuncia consentivano di comprendere adeguatamente la sostanza delle informazioni presentate a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, anche in merito a questioni quali il valore normale, il prezzo all'esportazione e l'analisi del pregiudizio.

(16) In secondo luogo, per quanto concerne il trattamento riservato dell'identità dei denuncianti, è stato osservato che la divulgazione dei loro nomi avrebbe un effetto significativamente negativo su di loro, dati i rischi di ritorsioni. In ogni caso, la mancata divulgazione dei nomi delle società all'origine della denuncia non ha inciso sulla capacità delle parti interessate di presentare osservazioni significative sul merito della denuncia.

(17) In terzo luogo, la Commissione ha accettato intervalli aggregati e dati indicizzati per gli indicatori microeconomici e macroeconomici in considerazione del numero limitato di produttori dell'Unione. Gli intervalli e gli indici hanno tuttavia fornito dettagli sufficienti per consentire una valutazione delle tendenze e degli andamenti di tutti gli indicatori di pregiudizio, garantendo in tal modo il pieno rispetto dei diritti di difesa delle parti interessate.

(18) Il fatto che, nel caso di specie, la GAFT, Sasol e Organik abbiano potuto presentare osservazioni dettagliate, anche sulle informazioni fornite in forma non riservata, indicizzata o aggregata, ha dimostrato ulteriormente che le parti erano in grado di presentare efficacemente osservazioni in merito alla denuncia. Le argomentazioni delle parti sono state pertanto respinte.

(19) Inoltre l'esportatore cinese Pinghu Petro Chemical Co., Ltd («Pinghu Petro») ha asserito che il denunciante non ha dimostrato a sufficienza di essere rappresentativo dell'industria dell'Unione conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. Detta parte ha sostenuto che il denunciante non ha fornito alcun elemento di prova del rispetto della soglia del 50 % di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

(20) Nell'ambito dell'analisi regolamentare della denuncia, i servizi della Commissione hanno effettuato una verifica della rappresentatività prima dell'apertura. A tal fine tutti i produttori dell'Unione noti alla Commissione sono stati contattati prima dell'apertura dell'inchiesta e sono stati presi in considerazione nel calcolo del livello di sostegno. Dall'esito di tale analisi è emerso che la denuncia è stata presentata dall'industria dell'Unione o per suo conto in linea con l'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base e che le soglie pertinenti stabilite in detto articolo sono state rispettate.

(21) La soglia del 50 % contestata da Pinghu Petro è valutata soltanto dopo la presentazione della denuncia e immediatamente prima dell'apertura. Di conseguenza, e contrariamente a quanto sostenuto da Pinghu Petro, il denunciante non era in grado di valutare in modo affidabile il livello di sostegno alla denuncia, né era giuridicamente tenuto a farlo. È stato inoltre ricordato che nel fascicolo pubblico era stata inclusa una nota per il fascicolo relativo alla rappresentatività ed è stato confermato che tale rappresentatività era stata stabilita prima dell'apertura, dato che le risposte alla verifica della rappresentatività fornite dai singoli produttori dell'Unione (nonostante fossero state presentate sotto forma di intervalli di valori) indicavano che era stata raggiunta anche la soglia del 50 % richiesta dall'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. L'argomentazione di Pinghu Petro è stata pertanto respinta.

(22) Secondo la GAFT, la Commissione ha violato l'articolo 5.3 dell'accordo antidumping dell'Organizzazione mondiale del commercio («OMC») («accordo antidumping») avendo aperto l'inchiesta sulla base di una denuncia incompleta e giuridicamente carente, che ha omesso dalla sua analisi diversi fattori di pregiudizio obbligatori elencati all'articolo 3.4 dell'accordo antidumping (ad esempio produttività, flusso di cassa, salari, crescita).

(23) Innanzitutto, il criterio giuridico degli elementi di prova richiesti per una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento di base (equivalente all'articolo 5 dell'accordo antidumping) chiarisce che la quantità e la qualità delle informazioni contenute nella denuncia non sono le stesse su cui la Commissione basa le proprie risultanze durante un'inchiesta. La denuncia deve infatti contenere sufficienti elementi di prova dell'esistenza del dumping, del pregiudizio e del nesso di causalità di cui il denunciante possa ragionevolmente disporre (circostanza che si è verificata nel caso di specie).

(24) Inoltre l'articolo 5 del regolamento di base non richiede che tutti i fattori di pregiudizio di cui all'articolo 3, paragrafo 5 (disposizione equivalente all'articolo 3.4 dell'accordo antidumping), siano analizzati o mostrino un deterioramento affinché si possa constatare l'esistenza di elementi di prova sufficienti per l'apertura di un'inchiesta.

(25) In effetti, l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base afferma che la denuncia deve contenere informazioni relativamente alle variazioni del volume delle importazioni asseritamente oggetto di dumping, al loro effetto sui prezzi del prodotto simile sul mercato dell'Unione e alla conseguente incidenza di tali importazioni sull'industria dell'Unione, quale risulta dai fattori e dagli indicatori attinenti (ma non necessariamente tutti) alla situazione dell'industria dell'Unione, elencati all'articolo 3, paragrafi 3 e 5, del regolamento di base. Pertanto l'argomentazione della GAFT è stata respinta.

1.5. **Campionamento**

(26) Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità dell'articolo 17 del regolamento di base.

Campionamento dei produttori dell'Unione

(27) Nell'avviso di apertura la Commissione ha informato le parti di aver selezionato in via provvisoria un campione di tre produttori dell'Unione in base ai quantitativi di produzione e di vendita. I produttori dell'Unione inseriti nel campione rappresentavano circa l'80 % della produzione totale dell'Unione.

(28) La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non essendo pervenute osservazioni, il campione definitivo è stato ritenuto rappresentativo dell'industria dell'Unione.

Campionamento degli importatori indipendenti

(29) Per stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.

(30) Dato che solo due importatori hanno fornito le informazioni richieste, la Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario.

Campionamento dei produttori esportatori

(31) Per stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori dei paesi interessati a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alle missioni dei paesi interessati di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.

(32) La Commissione ha ricevuto cinque risposte da produttori esportatori cinesi, una risposta dall'Arabia Saudita, una risposta dal Sud Africa e due risposte da produttori esportatori degli USA. Essi hanno fornito le informazioni richieste e hanno acconsentito a essere inseriti nel campione. Un produttore degli USA non ha esportato il prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta e pertanto non si è tenuto conto della sua risposta ai fini del campionamento.

(33) In considerazione dello scarso numero di risposte dall'Arabia Saudita, dal Sud Africa e dagli USA, la Commissione non ha ritenuto necessario procedere al campionamento. Di conseguenza, tutti i produttori esportatori di questi paesi, che si sono manifestati, sono stati invitati a presentare una risposta al questionario.

(34) Dato il numero di risposte pervenute dai produttori esportatori cinesi, e conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di due produttori esportatori.

(35) Tale selezione si è basata sul massimo volume rappresentativo di esportazioni nell'Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. In conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha consultato tutti i produttori esportatori noti e le autorità cinesi in merito alla selezione. Alla Commissione non sono pervenute osservazioni riguardo alla selezione.

1.6. **Risposte al questionario e visite di verifica**

(36) La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») un questionario relativo all'esistenza di distorsioni significative in Cina ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis,* lettera b), del regolamento di base.

(37) La Commissione ha inviato questionari ai produttori dell'Unione inseriti nel campione, ai produttori esportatori cinesi inseriti nel campione, ai produttori esportatori noti dell'Arabia Saudita, degli USA e del Sud Africa, agli importatori e agli utilizzatori noti. Alla data di apertura, la Commissione ha reso disponibili online gli stessi questionari ([4]). Dopo la scadenza del termine fissato per la restituzione del questionario compilato, SAMCO, il produttore esportatore saudita, ha informato la Commissione che non avrebbe inviato alcuna risposta, fornendo motivazioni per la sua mancata collaborazione Il 27 aprile 2026 la Commissione ha inviato una lettera a SAMCO informandolo della propria intenzione di applicare l'articolo 18 del regolamento di base. Non è pervenuta alcuna risposta.

(38) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle società di seguito indicate.

Produttori dell'Unione:

— Synthomer a.s., Sokolov, Repubblica ceca («Synthomer»);

— BASF SE, Ludwigshafen, Germania («BASF»);

— Arkema France SA, Carling, Francia («Arkema»).

Produttore esportatore degli USA:

— Rohm and Haas Texas Inc, Midland and Deer Park, USA, Rohm and Haas Chemical LLC, Midland, USA, e Union Carbide Corporation, Midland and New Orleans, USA («Dow US»).

([4]) https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2848.

Produttori esportatori della Cina:

— Pinghu Petro Chemical Co., Ltd, Pinghu, Cina («Pinghu Petro»);

— Shanghai Huayi New Material Co., Ltd, Shanghai, Cina («Huayi»).

Produttore esportatore del Sud Africa:

— Sasol South Africa Limited, Johannesburg, Sud Africa («Sasol»).

Importatori collegati:

— Dow Europe GmbH, Svizzera («Dow Europe»);

— Sasol Chemie Hamburg, Germania.

1.7. **Periodo dell'inchiesta e periodo in esame**

(39) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1º gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1º gennaio 2022 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»).

2. **PRODOTTO OGGETTO DELL'INCHIESTA, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE**

2.1. **Prodotto oggetto dell'inchiesta**

(40) Il «prodotto oggetto dell'inchiesta» è costituito da determinati esteri acrilici, ossia acrilato di butile («BA») e acrilato di 2-etilesile («2EHA»). Il BA è attualmente classificato con il numero CAS (*Chemical Abstracts Service*) 141-32-2 e con il codice CUS (*Customs Union and Statistics Code*) 0012413-0, mentre il 2EHA è attualmente classificato con il numero CAS 103-11-7 e il codice CUS 0017228-1.

(41) La definizione del prodotto esclude altri acrilati essenziali come l'acrilato di etile (EA) o l'acrilato di metile (MA) e gli acrilati speciali quali gli acrilati di alchile, gli acrilati di idrossialchile o i dialchilamminoetilacrilati.

(42) Il BA e il 2EHA sono considerati un unico prodotto omogeneo, dato che entrambi sono esteri ottenuti dalla medesima materia prima (per lo più propilene); inoltre i loro metodi di produzione e i loro settori di applicazione sono pressoché identici. Il propilene è la principale materia prima utilizzata nella produzione di esteri acrilici (rappresenta circa il 50 % dei costi totali di produzione).

(43) Gli esteri acrilici conferiscono stabilità e limpidezza del colore, resistenza al calore e all'invecchiamento, resistenza alle intemperie, flessibilità a basse temperature e/o altre qualità ai materiali polimerici in cui sono utilizzati.

(44) Tra i principali usi finali di tali polimeri figurano la produzione di rivestimenti, adesivi e sigillanti, carta, additivi polimerici, prodotti tessili e inchiostri. Le applicazioni del BA sono più ampie rispetto a quelle del 2EHA. Tuttavia entrambi rimangono presenti sullo stesso mercato dei monomeri morbidi, che differiscono in termini di proprietà tecniche e applicazioni rispetto a quelle del MA e dell'EA).

(45) Il BA e il 2EHA sono sostituibili nel contesto di numerose applicazioni, ma non possono essere sostituiti con MA/EA a causa delle diverse proprietà tecniche e dei diversi usi.

2.2. **Prodotto in esame**

(46) Il «prodotto in esame» è il prodotto oggetto dell'inchiesta originario della Repubblica popolare cinese, del Regno dell'Arabia Saudita, della Repubblica del Sud Africa e degli Stati Uniti d'America («paesi interessati»), attualmente classificato con il codice NC ex 2916 12 00 (codice TARIC 2916 12 00 15).

2.3. **Prodotto simile**

(47) Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:

— il prodotto in esame esportato nell'Unione;

— il prodotto oggetto dell'inchiesta fabbricato e venduto sul mercato interno dei paesi interessati; e

— il prodotto oggetto dell'inchiesta fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.

(48) La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

2.4. **Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto**

(49) Sasol ha asserito che il BA e il 2EHA differiscono in modo sostanziale in termini di caratteristiche fisiche, prezzi e usi finali. Di conseguenza, secondo tale esportatore, l'analisi del pregiudizio deve essere effettuata su base segmentata. Secondo Sasol, l'analisi segmentata dovrebbe andare oltre gli effetti sui prezzi al fine di comprendere la valutazione degli effetti sui volumi, degli indicatori economici e del nesso di causalità, altrimenti tendenze specifiche per segmento potrebbero risultare occultate.

(50) La Commissione ha espresso disaccordo con la valutazione di Sasol. Il BA e il 2EHA sono esteri acrilici, entrambi sostituibili su base funzionale e di mercato, anche se non si tratta di molecole strettamente identiche. Entrambi gli esteri sono prodotti in una reazione di condensazione (nota come esterificazione) tra l'acido acrilico grezzo e un alcol. Inoltre, da un punto di vista chimico, il BA e il 2EHA appartengono alla stessa famiglia di esteri acrilici «morbidi».

(51) Presentano funzioni molto simili nelle formulazioni di rivestimenti: abbassare la temperatura di transizione vetrosa («Tg»), conferire flessibilità, migliorare la formazione della pellicola e contribuire all'adesione. Nel lavoro pratico di formulazione, la sostituzione parziale o totale tra il BA e il 2EHA è fattibile e comunemente presa in considerazione nell'ottimizzazione delle prestazioni del sistema.

(52) Ciò rafforza la conclusione secondo cui i due esteri competono all'interno del medesimo spazio funzionale e possono sostituirsi a vicenda in numerose circostanze. In tal senso non differiscono dai tipi di prodotto più omogenei.

(53) Inoltre, dal punto di vista industriale e di mercato, il BA e il 2EHA rientrano nella stessa catena del valore e sono forniti a basi di clienti che in larga misura si sovrappongono. Entrambi derivano da materie prime simili a monte (in particolare il propilene attraverso processi di produzione di osso-alcoli) ed entrambi sono utilizzati in applicazioni comparabili a valle. Sono spesso raggruppati come «esteri di acrilato pesanti» e si distinguono collettivamente da monomeri più leggeri e polari quali l'acrilato di etile (EA) o l'acrilato di metile (MA). Tale posizionamento comune corrobora la tesi secondo cui appartengono allo stesso segmento di prodotto e di mercato.

(54) È stato inoltre ricordato che la Commissione gode di un ampio potere discrezionale nella determinazione del pregiudizio causato all'industria dell'Unione. In linea di principio, il regolamento di base non impone alla Commissione alcun obbligo di effettuare un'analisi del pregiudizio e, in particolare, dell'esistenza dell'undercutting dei prezzi a un livello diverso da quello del prodotto simile ([5]). A condizione che le differenze pertinenti tra i tipi di prodotto siano state prese in considerazione nell'ambito dei numeri di controllo del prodotto (NCP), il Tribunale ha precisato ([6]) che l'applicazione del metodo NCP avrebbe normalmente tenuto conto dei segmenti di mercato del prodotto in questione ai fini, in particolare, dell'analisi dell'undercutting dei prezzi. In effetti, mentre l'analisi del pregiudizio e del nesso di causalità nel caso di specie è condotta sulla base di informazioni aggregate relative agli esteri acrilici (riguardanti tanto il BA quanto il 2EHA) in merito a importazioni, produzione e vendite, i calcoli del dumping e del pregiudizio sono effettuati sulla base del tipo di prodotto al fine di tenere conto delle variazioni di prezzo tra il BA e il 2EHA e di rispecchiare le differenze di prezzo tra tali tipi di prodotto nella determinazione finale dei margini di dumping e di pregiudizio.

([5]) Cfr. a tal fine la sentenza della Corte di giustizia del 20 gennaio 2022, *Commissione/Hubei Xinyegang Special Tube*, C-891/19 P, ECLI:EU:C:2022:38, punto 75.

([6]) *Ibidem*, punto 106.

(55) In conclusione, nell'esercizio del suo ampio potere discrezionale e dato che tanto il BA quanto il 2EHA: i) appartengono alla stessa categoria di prodotti degli esteri di acrilato pesanti e ii) operano nel medesimo segmento di mercato che serve basi di clienti che in larga misura si sovrappongono, così come iii) alla luce del fatto che tanto il calcolo del dumping quanto quello del pregiudizio (undercutting/underselling) sono effettuati separatamente per il BA e il 2EHA, la Commissione ha stabilito che nel caso di specie non è necessaria una valutazione segmentata degli effetti sui volumi, degli indicatori economici o del nesso di causalità. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione di Sasol.

3. **DUMPING**

3.1. **Arabia Saudita**

(56) L'unico produttore esportatore del Regno dell'Arabia Saudita, Saudi Acrylic Monomers Company («SAMCO») è stato informato del fatto che doveva compilare il questionario per i produttori esportatori di cui al considerando 33.

(57) Come indicato al considerando 37, la Commissione non ha fruito di alcuna collaborazione da parte di SAMCO.

(58) La Commissione ha fatto pertanto ricorso alle disposizioni dell'articolo 18 al fine di calcolare il dumping per tutte le esportazioni di determinati esteri acrilici originari del Regno dell'Arabia Saudita.

3.1.1. *Valore normale*

(59) In assenza di collaborazione da parte dell'unico produttore esportatore, per determinare il valore normale la Commissione si è avvalsa dei dati disponibili presenti nella denuncia e di altre fonti pubblicamente disponibili di seguito indicate ([7]).

(60) Il denunciante ha dichiarato di non essere stato in grado di trovare una fonte pubblicamente disponibile di prezzi di vendita sul mercato interno praticati dall'unico produttore, SAMCO. Il denunciante ha dichiarato di disporre di fatture di vendita sul mercato interno dell'Arabia Saudita, ma che tali prezzi non potevano essere divulgati ([8]).

(61) Il denunciante ha asserito tuttavia che i prezzi praticati sul mercato interno erano inferiori al costo di produzione ([9]) e che, secondo la relazione annuale di Tasnee ([10]), la sua società madre, per il 2024 ([11]), SAMCO non era redditizia durante il periodo dell'inchiesta. Di conseguenza, a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base, i prezzi di vendita sul mercato interno non dovrebbero essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale per l'Arabia Saudita.

(62) Per questi motivi i calcoli del valore normale di cui alla denuncia sono stati fondati su un valore normale costruito, utilizzando i coefficienti di consumo dell'industria dell'Unione e i costi dei fattori produttivi (fattori produttivi e costi) sostenuti per la produzione di esteri acrilici ([12]). I denuncianti hanno escluso il prezzo delle importazioni in Arabia Saudita dalla Cina per analogia con il metodo utilizzato per costruire un valore normale esente da distorsioni da un paese rappresentativo per la Cina. La Commissione ha utilizzato lo stesso metodo nel calcolo del valore di riferimento riportato di seguito.

(63) La Commissione ha consultato la relazione annuale di Tasnee nel 2024 e ha constatato che in realtà la società era stata redditizia. Tuttavia, nell'ultima relazione annuale di tale società per il 2025 ([13]) i dati relativi al 2024 sono stati riveduti facendo registrare una lieve perdita netta e, per il 2025, è stata rilevata una perdita netta ingente. La Commissione ha pertanto convenuto che Tasnee era in effetti in perdita nel 2025 e che non erano pubblicamente disponibili dati sui profitti e sulle perdite per la stessa SAMCO.

(64) La Commissione non è stata inoltre in grado di trovare dati pubblicamente disponibili riguardanti il prezzo degli esteri acrilici praticato sul mercato interno dell'Arabia Saudita e, dato che la società SAMCO non ha collaborato affatto all'inchiesta, non sono stati forniti dati sulle vendite sul mercato interno né è stato possibile verificarli.

([7]) Global Trade Atlas e relazioni annuali di Tasnee.
([8]) Cfr. la versione consultabile della denuncia, allegato 13b.
([9]) Cfr. la denuncia, punto 157.
([10]) Società nazionale di industrializzazione «Tasnee».
([11]) https://www.tasnee.com/media/xxeeyqsx/annual-report-2024-eng-spreads.pdf (consultazione: 19 maggio 2026).
([12]) Cfr. la denuncia, punto 160.
([13]) https://www.tasnee.com/media/ijvlapzl/tasnee-annual-report-2025-eng-final-spreads.pdf (consultazione: 19 maggio 2026).

(65) La Commissione non è stata inoltre in grado di reperire dati pubblicamente disponibili che dimostrassero il costo di produzione degli esteri acrilici in Arabia Saudita, il che le avrebbe consentito di confrontare gli indici dei prezzi praticati sul mercato interno saudita (disponibili su abbonamento presso vari siti web commerciali ([14])) con il costo di produzione, al fine di verificare se tali indici di vendita indicassero vendite realizzate nel corso di normali operazioni commerciali.

(66) In assenza di prezzi di vendita sul mercato interno pubblicamente disponibili e del costo di produzione degli esteri acrilici in Arabia Saudita, la Commissione ha utilizzato il metodo indicato nella denuncia per costruire il valore normale.

(67) La denuncia ha fornito i coefficienti di consumo dell'industria dell'Unione e ha individuato i fattori produttivi principali in Arabia Saudita. La Commissione ha reperito fonti pubblicamente disponibili e ha aggiornato i valori di riferimento per il 2025 come illustrato di seguito.

3.1.1.1. Materie prime

(68) Nella denuncia sono indicate due materie prime, segnatamente:

— propilene (codice SA: 2901 22);

— n-butanolo (codice SA: 2905 13).

(69) Durante il periodo dell'inchiesta l'Arabia Saudita ha importato propilene dalla Libia, dalla Cina e dagli Stati Uniti. Secondo il metodo utilizzato dalla Commissione per calcolare il valore normale (cfr. anche il considerando 250), le importazioni dalla Cina sono state eliminate, ma ciò non ha modificato in modo significativo il prezzo unitario, pari a 2 362 SAR per tonnellata per il periodo dell'inchiesta (PI).

(70) Durante il periodo dell'inchiesta l'Arabia Saudita ha inoltre importato n-butanolo da numerose fonti, tra cui la Cina. L'eliminazione delle importazioni dalla Cina non ha modificato in modo significativo il prezzo unitario, pari a 5 162 SAR per tonnellata durante il PI.

3.1.1.2. Energia

(71) La denuncia ha indicato due fonti di energia per la produzione di esteri acrilici, utilizzate dalla Commissione per il calcolo del margine di dumping provvisorio, ossia:

— energia elettrica (da Saudi Energy ([15]));

— gas naturale (da Intratec, un fornitore di dati sulle materie prime avente sede negli Stati Uniti ([16])).

(72) Saudi Energy fornisce energia elettrica per gli utenti industriali a una tariffa di 0,2 SAR per kWh, indipendentemente dalla quantità di consumo.

(73) Il prezzo del gas naturale per il 2025 indicato da Intratec era pari a 8,06 SAR per MBTU ([17]).

3.1.1.3. Costo del lavoro

(74) Il denunciante ha utilizzato il costo del lavoro indicato dall'autorità statistica saudita ([18]) come fonte del costo del lavoro. La relazione sulle statistiche relative al mercato del lavoro per il quarto trimestre 2025 riporta il salario medio mensile per dipendente retribuito per settore, con l'indicazione di un salario medio mensile nell'industria per il 2025 pari a 5 606 SAR al mese ([19]), 46 ore lavorate la settimana ([20]) e quindi 200 ore lavorate al mese. In base ai calcoli, il salario medio a livello orario è pari a 28,03 SAR.

([14]) Ad esempio: https://www.chemanalyst.com/Pricing-data/butyl-acrylate-1251 o https://www.price-watch.ai/butyl-acrylate-prices/ (consultazione di entrambi i siti: 19 maggio 2026).
([15]) https://www.se.com.sa/en/Ourservices/ColumnC/Bills-and-Consumption/ConsumptionTariffs (consultazione: 19 maggio 2026).
([16]) https://www.intratec.us/solutions/energy-prices-markets/commodity/natural-gas-price-saudi-arabia (consultazione: 19 maggio 2026).
([17]) MBTU = un milione di unità termiche britanniche. 1 MBTU corrisponde a 293 kWh di energia elettrica, o a 28,3 metri cubi di gas naturale, https://en.wikipedia.org/wiki/British_thermal_unit (consultazione: 19 maggio 2026).
([18]) https://www.stats.gov.sa/en/statistics-tabs?tab=436312&category=417515 (consultazione: 19 maggio 2026).
([19]) Statistiche relative al mercato del lavoro, tabella 6-3.
([20]) Statistiche relative al mercato del lavoro, tabella 6-4.

(75) Non sono stati tuttavia inclusi i contributi previdenziali obbligatori versati dal datore di lavoro e dal dipendente all'organizzazione generale della previdenza sociale (GOSI – *General Organization for Social Insurance*), che si aggiungono al salario di base nella misura del 22 % ([21]).

(76) Il costo del lavoro per il datore di lavoro salirebbe pertanto a 34,2 SAR/ora.

3.1.1.4. Costi di produzione indiretti

(77) In assenza di informazioni da parte del produttore esportatore, il denunciante aveva stabilito i costi indiretti come percentuale dei costi diretti, sulla base delle informazioni fornite dai denuncianti stessi. Tali costi comprendevano le spese generali di produzione, gli ammortamenti e altri costi indiretti.

3.1.1.5. Spese generali, amministrative e di vendita e profitti

(78) Di norma tali informazioni sono tratte dalle risposte del produttore esportatore al questionario. In assenza di tali informazioni, la Commissione si è basata su dati pubblicamente disponibili e su dati pubblicati nella versione consultabile della denuncia.

(79) Il denunciante si è basato sulla relazione annuale di Tasnee per il 2023 e sulle relazioni annuali per il 2023 e il 2024 di altre due società chimiche in Arabia Saudita, ossia SABIC ([22]) e ARAMCO ([23]).

(80) Il denunciante ha calcolato la media delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV»), pari al 10,9 % del costo di fabbricazione ([24]), sulla base dei dati ricavati da Tasnee, SABIC e ARAMCO per il 2023 e il 2024.

(81) La Commissione non ha ritenuto che le SGAV riportate nella relazione annuale di Tasnee per il 2025 dovessero essere respinte, dato che la società non era redditizia in tale periodo, in considerazione del fatto che i costi sostenuti per le vendite sarebbero stati pertinenti indipendentemente dalla situazione finanziaria della società.

(82) La relazione annuale di Tasnee comprendeva inoltre una ripartizione delle SGAV che consentiva un calcolo più preciso ([25]). Tali tabelle indicavano costi totali di SGAV, esclusi il nolo e il trasporto, oppure commissioni, pari al 16,7 % del costo di fabbricazione.

(83) Il denunciante ha inoltre calcolato un margine di profitto medio dell'11,6 % del costo di fabbricazione ([26]), sulla base dei profitti di Tasnee per il 2023.

(84) Come indicato al considerando 63, la Commissione ha rilevato che Tasnee, in quanto gruppo, non era stata redditizia nel 2024 e nel 2025 e che pertanto sarebbe stato necessario trovare un'altra fonte di dati per aggiungere un margine di profitto al costo di fabbricazione.

(85) La Commissione ha rilevato che la relazione annuale per il 2025 includeva una ripartizione delle entrate e delle spese per ciascun settore di attività ([27]) (metallurgia, prodotti petrolchimici e attività a valle), ma che anche il settore petrolchimico non era stato redditizio nel 2025 ([28]).

(86) In assenza di altri dati, la Commissione ha ritenuto che un profitto pari all'11,6 % del costo di fabbricazione, come indicato nella denuncia ([29]), costituirebbe un profitto congruo per costruire il valore normale in Arabia Saudita.

([21]) https://www.payoneer.com/resources/workforce-management/global-payroll/saudi-arabia/ (consultazione: 20 maggio 2026).
([22]) https://www.sabic.com/en/Images/SABIC-Integrated-Annual-Report-2025-EN_tcm1010-49452.pdf (consultazione: 19 maggio 2026).
([23]) https://www.aramco.com/-/media/publications/corporate-reports/reports-and-presentations/2025/fy/saudi-aramco-ara-2025-english.pdf (consultazione: 19 maggio 2026).
([24]) Cfr. la denuncia, allegato 13 bis.
([25]) Cfr. la relazione di Tasnee per il 2025, pagg. 157 e 158, tabelle da 32 a 36.
([26]) Cfr. la denuncia, allegato 13 bis.
([27]) Cfr. la relazione di Tasnee per il 2025, pagg. 162 e 163, tabella 40.2.
([28]) Cfr. la relazione di Tasnee per il 2025, pag. 162, tabella 40.2 (entrate totali del segmento meno spese totali del segmento).
([29]) Cfr. la denuncia, punti 177 e 178.

3.1.1.6. Valore normale costruito

(87) Il valore normale per gli esteri acrilici originari dell'Arabia Saudita è stato pertanto calcolato considerando i valori di riferimento di cui sopra e utilizzando i coefficienti di consumo indicati nella denuncia al fine di raggiungere un costo di fabbricazione.

(88) A tale dato sono state aggiunte le spese generali di produzione, le SGAV e i profitti, che hanno portato a un valore normale franco fabbrica pari a 6 337,40 SAR/tonnellata.

3.1.2. *Prezzo all'esportazione*

(89) In assenza di collaborazione da parte del produttore esportatore, la Commissione ha utilizzato i dati a sua disposizione, comprese le statistiche sulle importazioni ottenute da Eurostat e i dati presentati nella denuncia.

(90) La Commissione ha utilizzato le statistiche di Eurostat sulle importazioni dall'Arabia Saudita nell'Unione con il codice NC 2916 12 00, adeguate a livello franco fabbrica detraendo un importo ragionevole per il trasporto marittimo di merci.

(91) Il prezzo all'esportazione per il PI è stato quindi calcolato corrispondere a 4 388,47 SAR per tonnellata.

3.1.3. *Confronto*

(92) Il valore normale costruito è stato confrontato con il prezzo all'esportazione, entrambi già a livello franco fabbrica.

(93) Di conseguenza non è stato necessario alcun adeguamento né del valore normale né del prezzo all'esportazione per confrontarli ai fini del calcolo del dumping.

3.1.4. *Calcolo del dumping*

(94) La denuncia conteneva dati per stimare il prezzo CIF franco frontiera dell'Unione delle esportazioni dall'Arabia Saudita, aggiungendo 103,8 EUR per tonnellata per il nolo e i relativi costi di spedizione ([30]). In assenza di altre informazioni, tale dato è stato utilizzato per calcolare il prezzo CIF a partire dai prezzi all'esportazione FOB sauditi.

3.1.5. *Margini di dumping*

(95) Di conseguenza, il margine di dumping provvisorio, espresso in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è il seguente:

Paese	Società	Margine di dumping provvisorio (in %)
Arabia Saudita	Tutte le altre importazioni originarie dell'Arabia Saudita	40,3

3.2. **Cina**

3.2.1. *Determinazione del valore normale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base*

(96) In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all'apertura dell'inchiesta, che evidenziavano l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis,* lettera b), del regolamento di base per quanto riguarda la Cina, la Commissione ha ritenuto opportuno avviare l'inchiesta relativamente ai produttori esportatori di tale paese con riferimento all'articolo 2, paragrafo 6 *bis,* del regolamento di base.

(97) Al fine di raccogliere i dati necessari per la potenziale applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis,* del regolamento di base, nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori cinesi a fornire dettagli sui fattori produttivi utilizzati nella loro produzione. Quattro produttori hanno trasmesso le informazioni pertinenti.

(98) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC.

([30]) Cfr. la denuncia, punto 185.

(99) Al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(100) Entro il termine fissato non è pervenuta alcuna risposta al questionario da parte del governo della RPC, né alcuna osservazione in merito all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base.

(101) Poiché non è pervenuta alcuna risposta dal governo della RPC, la Commissione ha informato tale governo che avrebbe utilizzato i dati disponibili ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell'esistenza di distorsioni significative in Cina. Non sono pervenute osservazioni sull'uso dei dati disponibili dal governo della RPC.

(102) Al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura la Commissione ha anche sostenuto che, alla luce degli elementi di prova disponibili, aveva selezionato in via provvisoria il Brasile come paese rappresentativo appropriato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato altri possibili paesi rappresentativi appropriati conformemente ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), primo trattino, del regolamento di base.

(103) Il 1º luglio 2026 la Commissione ha pubblicato una nota («nota sui fattori produttivi») per informare le parti interessate in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi, quali materie prime, lavoro (manodopera) ed energia, impiegati nella fabbricazione del prodotto in esame, ha individuato l'Indonesia quale paese rappresentativo appropriato sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni e ha affermato che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti in base alle informazioni pubblicamente disponibili per la società PT Intanwijaya Internasional TBK («Intanwijaya Internasional»). ([31])

(104) Sono pervenute osservazioni su questa nota dai denuncianti e dai due produttori esportatori cinesi inseriti nel campione. Le osservazioni sono esaminate di seguito.

3.2.2. *Valore normale*

(105) A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».

(106) Tuttavia, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), del regolamento di base, «[q]ualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell'esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti» (le «spese generali, amministrative e di vendita» sono denominate «SGAV»).

(107) Come ulteriormente spiegato in appresso, nella presente inchiesta la Commissione ha concluso che, sulla base degli elementi di prova disponibili, l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, del regolamento di base era appropriata.

3.2.3. *Esistenza di distorsioni significative*

(108) L'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), del regolamento di base dispone che «[p]er distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell'energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento, tra l'altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori:

— il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione;

([31]) https://intanwijaya.com/wp-content/uploads/2026/03/Report-Final-Konsol-PT-IWI-31-Desember-2025.pdf (ultima consultazione: 8 luglio 2026).

— la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi;

— l'esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato;

— l'assenza, un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale;

— la distorsione dei costi salariali;

— l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato».

(109) Poiché l'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 6 *bis,* lettera b), del regolamento di base non è cumulativo, non è necessario fare riferimento a tutti i fattori per constatare la sussistenza di distorsioni significative. Le stesse circostanze di fatto inoltre possono essere utilizzate per dimostrare l'esistenza di uno o più fattori contenuti nell'elenco.

(110) È tuttavia necessario basare ogni conclusione riguardante le distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis,* lettera a), del regolamento di base su tutti gli elementi di prova disponibili. La valutazione complessiva dell'esistenza di distorsioni può anche tenere conto del contesto generale e della situazione nel paese esportatore, in particolare laddove gli elementi fondamentali dell'assetto economico e amministrativo del paese esportatore conferiscano al governo poteri sostanziali per intervenire nell'economia in modo tale che i prezzi e i costi non siano il risultato del libero sviluppo delle forze di mercato.

(111) L'articolo 2, paragrafo 6 *bis,* lettera c), del regolamento di base stabilisce che: «[s]e la Commissione ha indicazioni fondate dell'eventuale sussistenza di distorsioni significative di cui alla lettera b) in un determinato paese o un determinato settore di tale paese, e ove opportuno per l'applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione che descrive le condizioni di mercato di cui alla lettera b) in tale paese o settore».

(112) A norma di tale disposizione, la Commissione ha pubblicato una relazione per paese relativa alla Cina ([32]) («relazione»), che dimostra l'esistenza di un intervento pubblico sostanziale a molti livelli dell'economia, comprese distorsioni specifiche in relazione a numerosi fattori produttivi fondamentali (quali terreni, energia, capitale, materie prime e lavoro) nonché in settori selezionati, ad esempio il settore chimico. Le parti interessate sono state invitate a confutare, commentare o integrare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dell'inchiesta al momento dell'apertura. La relazione relativa alla Cina è stata inclusa nel fascicolo dell'inchiesta in fase di apertura. La denuncia conteneva anche alcuni elementi di prova pertinenti che integravano la relazione.

(113) Il denunciante si è avvalso degli elementi di prova contenuti nella relazione per sostenere l'esistenza di distorsioni nell'industria cinese degli esteri acrilici. Tali distorsioni derivano dall'organizzazione della RPC, che si basa sul concetto di economia sociale di mercato sviluppato sotto la guida del partito comunista cinese («PCC») ed esteso a tutti gli aspetti essenziali dello Stato.

(114) Secondo la denuncia, a livello economico il PCC esercita un controllo particolarmente rigoroso, che si concretizza nella grande importanza delle imprese di proprietà dello Stato nell'economia e nella forte influenza del partito sul settore privato. Il denunciante ha indicato tre principali canali di intervento del governo della RPC nell'economia cinese, vale a dire il controllo amministrativo, finanziario e normativo dello Stato ([33]).

(115) Nella denuncia è stato sostenuto che in Cina i soggetti commerciali di proprietà dello Stato od operanti sotto il suo controllo, la sua supervisione strategica o il suo orientamento governativo costituiscono una componente fondamentale della struttura economica e che tale realtà si estende all'industria chimica cinese. Nel settore del prodotto in esame il livello di proprietà dello Stato rimane significativo, con importanti produttori di esteri acrilici interamente o parzialmente di proprietà dello Stato, quali: Shanghai Huayi Group Corporation Limited (gruppo Huayi), Shenyang Chemical Co. e Wanhua Chemical Group Co., Ltd ([34]).

([32]) Documento di lavoro dei servizi della Commissione «Significant Distortions in the Economy of the People's Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations», 10 aprile 2024 [SWD(2024) 91 final].
([33]) Denuncia (versione consultabile), punti da 57 a 64.
([34]) Denuncia (versione consultabile), punto 70.

(116) Per quanto riguarda l'influenza dello Stato nel settore degli esteri acrilici, il denunciante ha affermato che la presenza dello Stato nelle imprese consente a quest'ultimo di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi e il denunciante ha fornito come esempio l'intervento sul costo dell'energia elettrica ([35]).

(117) Il denunciante ha spiegato altresì che le materie prime principali per la produzione di esteri acrilici sono soggette a distorsioni. A tale riguardo, la denuncia ha citato la relazione sulla Cina del 2024, facendo riferimento ad esempio al 14° piano quinquennale della provincia di Gansu, al 14° piano di sviluppo dell'industria delle materie prime di Gansu («piano di Gansu»), che ne delineava l'ambito di applicazione, compresi i settori petrolchimico, siderurgico, dei metalli non ferrosi, dei materiali da costruzione e altri settori ([36]). La denuncia ha menzionato piani analoghi in altre località, quali Lianyungang e Taizhou ([37]).

(118) La denuncia ha menzionato altresì altre distorsioni che incidono sul mercato degli esteri acrilici, quali politiche pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori interni ([38]) e un'applicazione inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale ([39]). La denuncia ha spiegato inoltre che l'intervento dello Stato nell'economia incide altresì sui costi salariali ([40]).

(119) Inoltre il denunciante ha spiegato che esistono distorsioni significative anche in relazione al sistema finanziario, in quanto l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituti che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non agiscono in modo indipendente dallo Stato ([41]).

(120) In conclusione, il denunciante ha sostenuto che nel settore degli esteri acrilici sono presenti distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis,* del regolamento di base.

(121) La Commissione ha valutato se fosse opportuno o meno utilizzare i costi e i prezzi praticati sul mercato interno della Cina, data l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis,* lettera b), del regolamento di base. A tale scopo la Commissione si è avvalsa degli elementi di prova disponibili nel fascicolo. Gli elementi di prova presenti nel fascicolo comprendevano quelli contenuti nella relazione, che si basa su fonti pubblicamente disponibili.

(122) Tale analisi ha incluso l'esame degli interventi pubblici sostanziali nell'economia della Cina in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto in esame. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri idonei a confermare l'esistenza di distorsioni significative in Cina.

3.2.3.1. Distorsioni significative che incidono su prezzi e costi nel mercato interno della Cina

(123) Il sistema economico cinese si basa sul concetto di «economia di mercato socialista». Tale concetto è sancito dalla Costituzione cinese e determina la governance economica della Cina. Il principio fondamentale è rappresentato dalla «proprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione, che appartengono dunque all'intera popolazione e alla collettività dei lavoratori» ([42]).

(124) L'economia pubblica è la «forza trainante dell'economia nazionale» e lo Stato ha il mandato di garantirne «il consolidamento e la crescita» ([43]). In effetti, rispetto al 13° piano quinquennale, la SASAC ha confermato che le attività totali delle imprese centrali sono aumentate del 44,6 % durante il 14° piano quinquennale, «trainando efficacemente lo sviluppo integrato delle imprese a monte e a valle nella catena industriale e offrendo un solido sostegno al conseguimento degli obiettivi e dei compiti principali dello sviluppo economico e sociale del mio paese» ([44]).

([35]) Denuncia (versione consultabile), punti da 76 a 83.
([36]) Denuncia (versione consultabile), punto 65.
([37]) Denuncia (versione consultabile), punti 66 e 67.
([38]) Denuncia (versione consultabile), punti da 84 a 85.
([39]) Denuncia (versione consultabile), punti da 86 a 90.
([40]) Denuncia (versione consultabile), punti da 91 a 93.
([41]) Denuncia (versione consultabile), punti da 94 a 98.
([42]) Relazione – capitolo 2, pag. 7.
([43]) Relazione – capitolo 2, pagg. 7 e 8.
([44]) Cfr. al seguente indirizzo: http://finance.people.com.cn/n1/2026/0128/c1004-40654753.html (consultazione: 11 agosto 2026).

(125) Pertanto, l'assetto generale dell'economia cinese non solo consente interventi pubblici sostanziali nell'economia ma li prevede espressamente. La nozione di supremazia della proprietà pubblica rispetto a quella privata permea l'intero sistema giuridico ed è enfatizzata come principio generale in tutti gli atti legislativi principali.

(126) Il diritto patrimoniale cinese ne è un esempio emblematico: fa riferimento allo stadio primario del socialismo e conferisce allo Stato il mantenimento del sistema economico di base nel contesto del quale la proprietà pubblica svolge un ruolo dominante. Altre forme di proprietà sono tollerate e la legge ne permette lo sviluppo parallelamente alla proprietà statale ([45]).

(127) Secondo il diritto cinese, inoltre, l'economia di mercato socialista si sviluppa sotto la guida del PCC. Le strutture dello Stato cinese e del PCC sono interconnesse ad ogni livello (giuridico, istituzionale, personale), formando una sovrastruttura nella quale i ruoli del PCC e dello Stato sono indistinguibili.

(128) A seguito di una modifica della Costituzione cinese nel marzo del 2018, il ruolo di guida del PCC ha acquisito un risalto ancora maggiore, essendo riaffermato nel testo dell'articolo 1 della Costituzione.

(129) Dopo la prima frase della disposizione, già esistente: «[i]l sistema socialista è il sistema di base della Repubblica popolare cinese» è stata inserita una seconda frase, che recita: «[l]'aspetto che definisce il socialismo con caratteristiche cinesi è la leadership del partito comunista cinese» ([46]). È pertanto evidente il controllo indiscusso e sempre crescente del PCC sul sistema economico della Cina.

(130) La posizione di leadership e di controllo è inerente al sistema cinese e va ben oltre la situazione tipica di altri paesi, in cui i governi esercitano il controllo macroeconomico generale nei limiti del quale si svolge il libero gioco delle forze di mercato.

(131) Lo Stato cinese attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l'agenda politica stabilita dal PCC, piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un libero mercato ([47]). Gli strumenti economici interventisti utilizzati dalle autorità cinesi sono molteplici e comprendono il sistema di pianificazione industriale, il sistema finanziario e il livello del contesto normativo.

(132) In primo luogo, al livello del controllo amministrativo generale, la direzione dell'economia cinese è governata da un complesso sistema di pianificazione industriale che riguarda tutte le attività economiche del paese. L'insieme di questi piani copre una matrice completa e complessa di settori e politiche trasversali ed è presente a tutti i livelli di governo.

(133) I piani a livello provinciale sono dettagliati, mentre i piani nazionali definiscono obiettivi più generali. I piani specificano inoltre gli strumenti intesi a sostenere le industrie/i settori pertinenti, nonché le tempistiche entro le quali è necessario conseguire gli obiettivi. Alcuni piani contengono ancora obiettivi espliciti di produzione.

(134) I piani individuano come priorità (positive o negative), in linea con le priorità del governo, singoli settori industriali e/o progetti, ai quali attribuiscono obiettivi di sviluppo specifici (ammodernamento industriale, espansione internazionale ecc.).

(135) Gli operatori economici, privati e pubblici, devono adeguare efficacemente le loro attività commerciali alle realtà imposte dal sistema di pianificazione. Ciò non è dovuto soltanto alla natura vincolante dei piani, ma anche al fatto che le autorità cinesi competenti a tutti i livelli di governo aderiscono al sistema dei piani e si avvalgono di conseguenza dei poteri di cui sono investite, inducendo così gli operatori economici a rispettare le priorità indicate nei piani ([48]).

([45]) Relazione – capitolo 2, pagg. 10 e 18.
([46]) Disponibile al seguente indirizzo: http://www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/Constitution/node_2825.htm (consultazione: 11 agosto 2026).
([47]) Relazione – capitolo 2, pagg. 29 e 30.
([48]) Relazione – capitolo 4, pagg. 57 e 92.

(136) In secondo luogo, a livello di allocazione delle risorse finanziarie, il sistema finanziario della Cina è dominato dalle banche commerciali e strategiche di proprietà statale. Al momento della definizione e dell'attuazione della loro politica creditizia, tali banche devono allinearsi agli obiettivi di politica industriale del governo, invece di valutare principalmente i meriti economici di un dato progetto ([49]).

(137) Lo stesso vale per le altre componenti del sistema finanziario cinese, quali i mercati azionari, i mercati obbligazionari, i mercati di private equity ecc. Anche queste componenti del settore finanziario presentano un assetto istituzionale e operativo che non è orientato a massimizzare il funzionamento efficiente dei mercati finanziari, bensì a garantire il controllo e a consentire l'intervento dello Stato e del PCC ([50]).

(138) In terzo luogo, sul piano del contesto normativo, gli interventi dello Stato nell'economia assumono forme diverse. A titolo di esempio, si ricorre abitualmente alle norme in materia di appalti pubblici per perseguire obiettivi politici diversi dall'efficienza economica, minando in tal modo i principi basati sul mercato nel settore in questione. La legislazione applicabile prevede specificamente che gli appalti pubblici siano condotti per agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle politiche dello Stato. La natura di questi obiettivi rimane tuttavia indefinita, lasciando così ampio margine di discrezionalità agli organi decisionali ([51]).

(139) Analogamente, nel settore degli investimenti il governo della RPC mantiene un controllo e un'influenza significativi sulla destinazione e sull'entità degli investimenti statali e privati. Il controllo degli investimenti, nonché vari incentivi, restrizioni e divieti relativi agli investimenti, sono utilizzati dalle autorità come uno strumento importante per sostenere gli obiettivi di politica industriale, quali il mantenimento del controllo statale su settori chiave o il rafforzamento dell'industria nazionale ([52]).

(140) In sintesi, il modello economico cinese si basa su alcuni assiomi fondamentali, che prevedono e incoraggiano molteplici interventi pubblici. Tali interventi pubblici sostanziali sono in contrasto con il libero gioco delle forze di mercato e provocano distorsioni nell'allocazione efficace delle risorse in base ai principi di mercato ([53]).

3.2.3.2. Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), primo trattino, del regolamento di base: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione

(141) In Cina le imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo e/o la supervisione strategica o l'orientamento dello Stato rappresentano una parte essenziale dell'economia.

(142) Il settore del prodotto in esame è servito da società sia private, come Satellite Chemicals Co. Ltd. ([54]), sia di proprietà dello Stato, come Shanghai Huayi New Material Co. Ltd., una controllata ([55]) interamente di proprietà del gruppo Shanghai Huayi, che è di proprietà dello Stato al 57,75 % ([56]) ed è controllata di fatto dalla commissione per la supervisione e l'amministrazione delle proprietà dello Stato di Shanghai ([57]). Altri produttori di esteri acrilici ([58])

([49]) Relazione – capitolo 6, pagg. 149 e 150.
([50]) Relazione – capitolo 6, pagg. da 153 a 171.
([51]) Relazione – capitolo 7, pagg. 204 e 205.
([52]) Relazione – capitolo 8, pagg. 207, 208, 242 e 243.
([53]) Relazione – capitolo 2, pagg. da 19 a 24, capitolo 4, pagg. 69, 99 e 100, capitolo 5, pagg. 130 e 131.
([54]) Cfr. la relazione annuale 2025 di Satellite Chemicals Co. Ltd., pag. 55, disponibile al seguente indirizzo: https://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESZ_STOCK/2026/2026-3/2026-03-24/12012638.PDF (consultazione: 12 agosto 2026).
([55]) Cfr. la relazione annuale 2025 del gruppo Shanghai Huayi, pag. 57, disponibile al seguente indirizzo: https://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESH_STOCK/2026/2026-4/2026-04-21/12123495.PDF (consultazione: 12 agosto 2026).
([56]) Ibidem, pag. 61.
([57]) Ibidem, pag. 63.
([58]) Cfr. al seguente indirizzo: https://www.chemeurope.com/en/companies/1044163/wanhua-chemical-group-co-ltd.html (consultazione: 14 agosto 2026).

sono i seguenti: Wanhua Chemical Group Co. Ltd ([59]), di proprietà dello Stato al 21,65 % ([60]) e controllata in ultima analisi dalla commissione per la supervisione e l'amministrazione delle proprietà dello Stato di Yantai ([61]), e Shenyang Chemical Co. Ltd ([62]), di proprietà dello Stato al 47,23 % ([63]) e controllata di Sinochem, un'impresa di proprietà dello Stato nell'ambito della SASAC ([64]). Shenyang Chemical Co. Ltd è controllata in ultima istanza dalla SASAC ([65]).

(143) Inoltre nel settore a monte del propilene, un fattore produttivo utilizzato per produrre esteri acrilici, sebbene alcuni produttori siano società private quali Hengli Petrochemicals ([66]), il livello di proprietà dello Stato rimane significativo, dato che diversi produttori chiave sono controllati dallo Stato, quali Sinopec ([67]) o China National Petroleum Corporation («*CNPC*») ([68]) o China National Offshore Oil Corporation («*CNOOC*») ([69]), che sono tutte e tre imprese di proprietà dello Stato controllate dalla SASAC ([70]).

(144) Inoltre gli interventi del PCC nel processo decisionale operativo sono diventati la norma non solo nelle imprese di proprietà dello Stato ma anche nelle società private ([71]), laddove il PCC rivendica la leadership su pressoché tutti gli aspetti dell'economia del paese.

(145) In effetti, l'influenza dello Stato attraverso le strutture del PCC all'interno delle società fa sì che gli operatori economici siano effettivamente sotto il controllo e la supervisione strategica del governo, considerato quanto siano cresciute insieme le strutture dello Stato e del partito in Cina.

(146) Inoltre l'intero settore del prodotto in esame è soggetto a diverse politiche governative, quali il 14° piano quinquennale sulle materie prime ([72]), che si occupa direttamente del settore petrolchimico affermando che «[n]ei settori, compresi i prodotti petrolchimici e chimici, l'acciaio, i metalli non ferrosi e i materiali da costruzione, promuoveremo una serie di imprese pioniere della catena industriale che esercitano la leadership sull'ecosistema e sono caratterizzate da competitività essenziale, […]. Il ruolo di guida delle imprese leader nei settori delle sostanze chimiche e dei materiali da costruzione è sfruttato per promuovere la riforma e la ristrutturazione delle imprese».

(147) Inoltre il piano di lavoro per la crescita costante dell'industria petrolchimica e chimica ([73]) è formulato al fine di «promuovere il funzionamento stabile, l'ottimizzazione strutturale e il potenziamento dell'industria petrolchimica» e di «espandere gli investimenti efficaci e promuovere la trasformazione e il potenziamento».

(148) Analogamente, a livello provinciale, il 14° piano quinquennale di Zhejiang sullo sviluppo dell'industria petrolchimica e chimica ([74]) mira a potenziare la catena di approvvigionamento a monte, consolidare la capacità di raffinazione, rafforzare l'industria delle olefine nonché concentrarsi sullo sviluppo di una catena industriale strategica per le materie prime chimiche di base, quali la deidrogenazione del propano in propilene.

([59]) Cfr. al seguente indirizzo: https://en.whchem.com/ (consultazione: 14 agosto 2026).
([60]) Cfr. la relazione annuale 2025 di Wanhua Chemical Group Co. Ltd., pag. 65, disponibile al seguente indirizzo: https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225130793.PDF, (consultazione: 14 agosto 2026).
([61]) Ibidem, pag. 68.
([62]) Cfr. al seguente indirizzo: http://www.syhg.chemchina.com/ (consultazione: 14 agosto 2026).
([63]) Cfr. la relazione annuale 2025 di Shenyang Chemical Co. Ltd., pag. 64, disponibile al seguente indirizzo: http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESZ_STOCK/2026/2026-3/2026-03-28/12034189.PDF (consultazione: 14 agosto 2026).
([64]) Cfr. al seguente indirizzo: http://wap.sasac.gov.cn/n2588045/n27271785/n27271792/c14159097/content.html (consultazione: 12 agosto 2026).
([65]) Ibidem, pag. 66.
([66]) Cfr. la relazione annuale 2025 di Hengli Petrochemicals, pag. 67, all'indirizzo: http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESH_STOCK/2026/2026-4/2026-04-15/12087185.PDF (consultazione: 20 maggio 2026).
([67]) Cfr. al seguente indirizzo: http://www.sinopec.com/listco/en/000/000/042/42474.shtml (consultazione: 12 agosto 2026).
([68]) Cfr. al seguente indirizzo: https://www.cnpc.com.cn/cnpc/index.shtml, (consultazione: 12 agosto 2026).
([69]) Cfr. al seguente indirizzo: https://www.cnooc.com.cn/English/ (consultazione: 12 agosto 2026).
([70]) Cfr. al seguente indirizzo: http://wap.sasac.gov.cn/n2588045/n27271785/n27271792/c14159097/content.html (consultazione: 12 agosto 2026).
([71]) Cfr. l'articolo 33 della Costituzione del PCC e l'articolo 19 della legge cinese sulle società. Cfr. la relazione – capitolo 3, pagg. da 47 a 50.
([72]) 14° piano quinquennale sulle materie prime, sezioni IV.3 e IV.1, disponibile al seguente indirizzo: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2021/art_2960538d19e34c66a5eb8d01b74cbb20.html (consultazione: 12 agosto 2026).
([73]) Cfr. al seguente indirizzo: https://gxt.fujian.gov.cn/jdhy/zxzcfg/gjzcfg/202510/P020251015562784139701.pdf (consultazione: 12 agosto 2026).
([74]) Cfr. al seguente indirizzo: http://www.jsgt.org.cn/Upload/ueditor/file/20220919/1663576227128148.pdf, sezione IV.1.1 (consultazione: 12 agosto 2026).

(149) Satellite Chemicals Co. Ltd è situata a Zhejiang ([75]).

(150) Inoltre il 14° piano quinquennale di Shanghai per lo sviluppo di parchi dell'industria chimica ([76]) impone di accelerare il rafforzamento, il completamento e l'estensione della catena dell'industria chimica, nonché di sostenere le imprese leader nei parchi affinché facciano buon uso delle risorse di etilene e propilene esistenti, adeguare le strutture dei prodotti e sviluppare ulteriormente prodotti ad alto valore aggiunto.

(151) Il gruppo Shanghai Huayi ha sede a Shanghai ([77]).

(152) Il controllo e la supervisione strategica del governo si possono osservare anche a livello delle pertinenti associazioni di categoria ([78]).

(153) Ad esempio la China Petrochemical and Chemical Industry Federation («CPCIF») è l'associazione di categoria per il settore del prodotto in esame. A norma dell'articolo 3 dello statuto della CPCIF, l'organizzazione «aderisce alla direzione complessiva del PCC [e] accetta la guida professionale, la supervisione e la direzione delle entità incaricate della registrazione e della gestione, delle entità incaricate dell'edificazione del partito e di dipartimenti amministrativi pertinenti incaricati della gestione industriale» ([79]).

(154) Inoltre l'articolo 36 dello statuto della CPCIF stabilisce che il presidente, i vicepresidenti e il segretario generale dell'associazione devono «aderire alla direzione del PCC, sostenere il socialismo con caratteristiche cinesi [e] attuare con risolutezza la linea, i principi e le politiche del partito» ([80]).

(155) Satellite Chemicals Co. Ltd ([81]), gruppo Shanghai Huayi ([82]), Hengli Petrochemicals ([83]), Sinopec ([84]), CNPC ([85]) e CNOOC ([86]) fanno tutte parte della CPCIF.

(156) Di conseguenza i produttori privati nel settore del prodotto in esame non possono operare a condizioni di mercato. Di fatto tanto le imprese pubbliche quanto quelle private operanti nel settore sono soggette alla supervisione strategica e all'orientamento delle autorità.

3.2.3.3. Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base: la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi

(157) Il governo della RPC è in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi tramite la presenza dello Stato nelle imprese. Di fatto le cellule del PCC presenti nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni aziendali.

(158) Secondo il diritto societario della Cina, in ogni società deve essere istituita un'organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella Costituzione del PCC ([87])) e la società deve garantire le condizioni necessarie per le attività organizzative del partito.

([75]) Cfr. la relazione annuale 2025 di Satellite Chemicals Co. Ltd., disponibile al seguente indirizzo: https://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESZ_STOCK/2026/2026-3/2026-03-24/12012638.PDF (consultazione: 12 agosto 2026).
([76]) Cfr. al seguente indirizzo: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20211202/1191423.shtml (consultazione: 12 agosto 2026).
([77]) Cfr. la relazione annuale 2025 di Shanghai Huayi New Material Co. Ltd., disponibile al seguente indirizzo: https://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESH_STOCK/2026/2026-4/2026-04-21/12123495.PDF (consultazione: 12 agosto 2026).
([78]) Relazione – capitolo 2, pagg. da 24 a 27.
([79]) Cfr. al seguente indirizzo: http://www.cpcif.org.cn/detail/40288043661e27fb01661e386a3f0001?e=1 (consultazione: 12 agosto 2026).
([80]) Ibidem.
([81]) Cfr. al seguente indirizzo: http://www.cpcif.org.cn/list/40288043661dc14701661de134d70015 (consultazione: 12 agosto 2026).
([82]) Cfr. al seguente indirizzo: http://www.cpcif.org.cn/list/40288043661dc14701661de0ceed0014 (consultazione: 12 agosto 2026).
([83]) Cfr. al seguente indirizzo: http://www.cpcif.org.cn/list/40288043661dc14701661de134d70015 (consultazione: 12 agosto 2026).
([84]) Cfr. al seguente indirizzo: http://www.cpcif.org.cn/list/40288043661dc14701661ddbe0980010 (consultazione: 20 maggio 2026).
([85]) Ibidem.
([86]) Ibidem.
([87]) Relazione – capitolo 3, pag. 40.

(159) Sembra che in passato tale obbligo non sia stato sempre rispettato o fatto rispettare in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC sta rafforzando le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle società per una questione di principio politico ([88]), anche esercitando pressioni sulle società private affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito ([89]).

(160) Già nel 2017 era stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % degli 1,86 milioni circa di società private, associata a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC avessero l'ultima parola nelle decisioni aziendali all'interno delle rispettive società ([90]). Tali norme sono di applicazione generale in tutta l'economia cinese, in tutti i settori, compreso quello dei produttori del prodotto in esame e dei fornitori dei loro fattori produttivi.

(161) Il 15 settembre 2020 è stato inoltre pubblicato un documento dal titolo «Orientamenti dell'Ufficio generale del comitato centrale del PCC per intensificare il lavoro del Fronte unito nel settore privato per la nuova era» («*orientamenti*») ([91]), che ha ampliato ulteriormente il ruolo dei comitati di partito nelle imprese private.

(162) La sezione II.4 degli orientamenti recita: «[o]ccorre aumentare la capacità generale del partito di guidare l'attività del Fronte unito nel settore privato e intensificare con efficacia il lavoro in questo campo»; e la sezione III.6 recita: «[o] ccorre intensificare il consolidamento del partito nelle imprese private e consentire alle cellule di partito di svolgere con efficacia il loro ruolo di fortezze, nonché consentire ai membri del partito di agire come avanguardie e pionieri». Pertanto gli orientamenti sottolineano e cercano di rafforzare il ruolo del PCC nelle imprese e in altri soggetti del settore privato ([92]).

(163) L'inchiesta ha confermato che le sovrapposizioni tra le posizioni dirigenziali e l'iscrizione al PCC o il conferimento di funzioni all'interno del partito sono comuni anche nel settore degli esteri acrilici.

(164) Ad esempio, il vice presidente di Satellite Chemicals Co. Ltd. svolge anche la mansione di segretario del comitato di partito ([93]). Inoltre Satellite Chemicals Co. Ltd. sostiene che per 30 anni il gruppo Satellite ha aderito costantemente alle politiche e agli orientamenti del partito, seguendo da vicino la strategia nazionale per lo sviluppo industriale ([94]). Ciò è confermato ancora una volta dal presidente della società, il quale nel maggio 2026 ha dichiarato, durante la visita del segretario del comitato provinciale di partito di Zhejiang, che Satellite Chemicals Co. Ltd. segue da vicino le disposizioni strategiche del comitato provinciale del partito e del governo provinciale ([95]).

(165) Inoltre il presidente del gruppo Shanghai Huayi opera in qualità di segretario del comitato di partito e diversi membri del consiglio di amministrazione della società sono membri del PCC ([96]). Nella propria relazione annuale per il 2025, la società conferma altresì che tutti i quadri e i dipendenti del gruppo hanno attuato pienamente lo spirito della quarta sessione plenaria del 20° comitato centrale del PCC e dell'ottava sessione plenaria del 12° comitato municipale di Shanghai. Nel medesimo documento si asserisce altresì che sotto la corretta guida del comitato di partito del gruppo e del consiglio di amministrazione, il gruppo ha risposto attivamente alla situazione sfavorevole della lenta ripresa complessiva dell'industria chimica, portando a termine con successo tutti i compiti di cui al 14° piano quinquennale ([97]).

([88]) Cfr. ad esempio: Blanchette, J. - *Xi's Gamble: The Race to Consolidate Power and Stave off Disaster*; Foreign Affairs, vol. 100, n. 4, luglio/ agosto 2021, pagg. 10-19.
([89]) Relazione – capitolo 3, pag. 41.
([90]) Disponibile al seguente indirizzo: https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU (consultazione: 12 agosto 2026).
([91]) Orientamenti dell'Ufficio generale del comitato centrale del PCC per intensificare l'attività del Fronte unito nel settore privato per la nuova era: www.gov.cn/zhengce/2020-09/15/content_5543685.htm (consultazione: 12 agosto 2026).
([92]) Financial Times (2020), «Chinese Communist Party asserts greater control over private enterprise»: https://www.ft.com/content/ 582411f6-fc3b-4e4d-9916-c30a29ad010e?syn-25a6b1a6=1 (consultazione: 12 agosto 2026).
([93]) Cfr. al seguente indirizzo: https://www.weixing.com.cn/index.php/about.html (consultazione: 13 agosto 2026).
([94]) Cfr. al seguente indirizzo: https://www.weixing.com.cn/index.php/about.html (consultazione: 13 agosto 2026).
([95]) Cfr. al seguente indirizzo: https://www.hzeyun.com/detail/2615151 (consultazione: 13 agosto 2026).
([96]) Cfr. la relazione annuale 2025 del gruppo Shanghai Huayi, pag. 36, disponibile al seguente indirizzo: https://file.finance.sina.com.cn/ 211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESH_STOCK/2026/2026-4/2026-04-21/12123495.PDF (consultazione: 13 agosto 2026).
([97]) Ibidem, pag. 10.

(166) Analogamente, il presidente di Wanhua Chemical Group Co. Ltd. è attivo quale segretario del comitato di partito ([98]).

(167) Inoltre il direttore generale di Shenyang Chemical Co. Ltd. esercita le funzioni di segretario del comitato di partito e diversi altri membri del consiglio di amministrazione sono membri del PCC, compreso il presidente, che funge anche da segretario del comitato di partito in una società collegata ([99]).

(168) Nella relazione annuale 2022 del gruppo Sinopec si sottolinea anche che «[l]a società sta migliorando costantemente la qualità del lavoro di edificazione del partito, potenziando lo spirito dei dipendenti, rafforzando il lavoro di ispezione e supervisione della disciplina, aiutando il consiglio di amministrazione ad attuare efficacemente varie decisioni e disposizioni e promuovendo lo sviluppo di alta qualità della società» ([100]). Inoltre il presidente del consiglio di amministrazione del gruppo Sinopec è il segretario del comitato di partito e diversi membri del consiglio operano in qualità di vicesegretari del comitato di partito ([101]). Il gruppo Sinopec ha inoltre dichiarato che intende «concentrarsi sulla nuova missione e sui nuovi compiti della società in relazione al nuovo percorso, portare avanti lo spirito autorivoluzionario del partito, rafforzare la leadership e l'edificazione del partito in modo onnicomprensivo e integrato e promuovere sistematicamente una governance globale e rigorosa del partito, in modo da fornire una forte garanzia per la realizzazione di un nuovo capitolo della moderna industria petrolchimica cinese» ([102]).

(169) La presenza e l'intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato ([103]). La presenza dello Stato nelle imprese operanti nel settore degli esteri acrilici e in altri settori (come quello finanziario e quello dei fattori produttivi) consente quindi al governo della RPC di interferire nella determinazione di prezzi e costi.

3.2.3.4. Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base: l'esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato

(170) L'orientamento dell'economia cinese è determinato in misura significativa da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali devono concentrarsi le amministrazioni centrali, provinciali e locali. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli di governo, riguardanti praticamente tutti i settori dell'economia. Gli obiettivi stabiliti dagli strumenti di pianificazione hanno carattere vincolante e le autorità a ogni livello amministrativo controllano l'attuazione dei piani da parte del corrispondente livello di governo inferiore.

(171) Nel complesso, il sistema di pianificazione in Cina fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano destinate a settori designati dal governo come strategici o comunque politicamente importanti ([104]).

(172) Le autorità cinesi hanno emanato una serie di politiche che guidano il funzionamento del settore del prodotto in esame.

(173) Il 14º piano quinquennale sullo sviluppo economico e sociale e le prospettive per il 2035 ([105]) mira a «potenziare le industrie tradizionali, promuovere l'ottimizzazione e l'adeguamento strutturale delle industrie delle materie prime quali i prodotti petrolchimici, l'acciaio, i metalli non ferrosi e i materiali da costruzione, ampliare l'offerta di prodotti di alta qualità in settori quali l'industria leggera e il tessile, accelerare la trasformazione e il potenziamento delle imprese in settori chiave quali l'industria chimica e la fabbricazione della carta e migliorare il sistema di fabbricazione verde» ([106]).

([98]) Cfr. la relazione annuale 2025 di Wanhua Chemical Group Co. Ltd., pag. 42, disponibile al seguente indirizzo: https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225130793.PDF (consultazione: 14 agosto 2026).
([99]) Cfr. la relazione annuale 2025 di Shenyang Chemical Co. Ltd., pagg. 27 e 30, disponibile al seguente indirizzo: http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESZ_STOCK/2026/2026-3/2026-03-28/12034189.PDF (consultazione: 14 agosto 2026).
([100]) Cfr. al seguente indirizzo: http://www.sinopec.com/u/cms/gfyw/202411/27092756kosx.pdf, pag. 26 (consultazione: 13 agosto 2026).
([101]) Cfr. al seguente indirizzo: http://www.sinopecgroup.com/group/000/000/067/67517.shtml (consultazione: 13 agosto 2026).
([102]) Cfr. al seguente indirizzo: http://www.sinopecgroup.com/group/000/000/041/41878.shtml (consultazione: 13 agosto 2026).
([103]) Relazione – capitolo 14, sezioni da 14.1 a 14.3.
([104]) Relazione – capitolo 4, pagg. 56, 57, 99 e 100.
([105]) Cfr. al seguente indirizzo: https://www.gov.cn/xinwen/2021-03/13/content_5592681.htm (consultazione: 13 agosto 2026).
([106]) Ibidem. Sezione III.8.

(174) Secondo il 14º piano quinquennale sull'industria delle materie prime ([107]), la Cina «svilupperà una serie di poli industriali nel settore petrolchimico. [...] In settori come quello petrolchimico e chimico, l'acciaio, i metalli non ferrosi e i materiali da costruzione, [la Cina] promuoverà una serie di imprese all'avanguardia che potrebbero guidare l'ecosistema della catena industriale con una competitività di base» ([108]).

(175) Inoltre nel parere orientativo sulla promozione di uno sviluppo di alta qualità dell'industria petrolchimica e chimica ([109]) si chiede di «rafforzare le politiche settoriali e di regolamentare scientificamente le dimensioni dell'industria: [...] potenziare la capacità di approvvigionamento di polimeri di fascia alta, prodotti chimici speciali e altri prodotti» [...] nonché «[m]igliorare le politiche di sostegno: rafforzare il coordinamento delle politiche fiscali, finanziarie, regionali, di investimento, di importazione ed esportazione, in materia di energia, ecologia, ambiente, prezzi e altre politiche con le politiche industriali [e] svolgere appieno il ruolo di piattaforma nazionale di cooperazione tra industria e finanza [...]».

(176) A livello provinciale, il 14º piano quinquennale di Zhejiang sullo sviluppo dell'industria petrolchimica e chimica ([110]) impone di rafforzare la garanzia di risorse essenziali quali il capitale industriale, i talenti, i terreni e l'energia, prestando particolare attenzione alle principali imprese petrolchimiche, ai grandi progetti e allo sviluppo delle infrastrutture, nonché di ottimizzare e coordinare i pertinenti fondi speciali provinciali al fine di aumentare il sostegno allo sviluppo dell'industria petrolchimica.

(177) Sempre a Zhejiang, a livello locale, il comune di Jiaxing ha pubblicato un piano d'azione triennale ([111]) volto ad attuare un piano per promuovere le imprese tecnologiche di punta e incoraggiare le imprese leader in settori tradizionali quali i materiali tessili e chimici a intensificare i loro sforzi in materia di innovazione, nonché di ricerca e sviluppo.

(178) La società Satellite Chemicals Co. Ltd. è situata nella zona di sviluppo economico e tecnologico di Jiaxing ([112]).

(179) Analogamente, il 14º piano quinquennale di Shanghai per lo sviluppo di parchi dell'industria chimica ([113]) impone di ottimizzare la struttura industriale, rafforzare le capacità di innovazione industriale, migliorare la catena industriale, arricchire l'ecosistema di sviluppo industriale e rafforzare ulteriormente la competitività di base, conformemente alle esigenze strategiche nazionali e municipali di Shanghai, nonché alla strategia di rafforzamento del ruolo guida delle industrie di alta gamma, prestando particolare attenzione all'industria manifatturiera chimica.

(180) Inoltre il gruppo Shanghai Huayi ha beneficiato del sostegno a lungo termine per l'approvvigionamento di materie prime ed energia elettrica ([114]) da parte del gruppo China Energy, un'altra impresa di proprietà dello Stato controllata dalla SASAC ([115]) ed entrambe le imprese di proprietà dello Stato hanno firmato un accordo di cooperazione strategica nel 2021 ([116]). Pertanto, attraverso questi e altri mezzi, il governo della RPC dirige e controlla praticamente ogni aspetto dello sviluppo e del funzionamento del settore, nonché dei fattori produttivi a monte e dei prodotti a valle.

(181) In sintesi, il governo della RPC dispone di misure per indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica concernenti il settore. Tali misure impediscono il libero funzionamento delle forze di mercato.

([107]) Cfr. al seguente indirizzo: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2021-12/29/content_5665166.htm (consultazione: 13 agosto 2026).
([108]) Ibidem. Cfr. le sezioni IV.2 e IV.3.
([109]) Cfr. al seguente indirizzo: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/yj/art/2022/art_4ef438217a4548cb98c2d7f4f091d72e.html (consultazione: 13 agosto 2026).
([110]) Cfr. al seguente indirizzo: http://www.jsgt.org.cn/Upload/ueditor/file/20220919/1663576227128148.pdf, pag. 24 (consultazione: 13 agosto 2026).
([111]) Cfr. il piano d'azione triennale del governo popolare del comune di Jiaxing sul rafforzamento del ruolo guida dell'innovazione tecnologica delle imprese e sull'accelerazione del miglioramento delle capacità di innovazione delle imprese (2024-2026), disponibile al seguente indirizzo: https://www.zhizhengce.com/policies/66bc169bca3241004607ce68?_sk=%E5%88%9B%E6%96%B0%E8%83%BD%E5%8A%9B (consultazione: 13 agosto 2026).
([112]) Cfr. al seguente indirizzo: http://zj.people.com.cn/n2/2026/0805/c186327-41659268.html (consultazione: 13 agosto 2026).
([113]) Cfr. al seguente indirizzo: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20211202/1191423.shtml (consultazione: 12 agosto 2026).
([114]) Cfr. al seguente indirizzo: https://www.ceic.com/gjnyjtww/chnjtyw/202111/aeaaf56778254b369e4d33767d248451.shtml (consultazione: 23 agosto 2026).
([115]) Cfr. al seguente indirizzo: http://wap.sasac.gov.cn/n2588045/n27271785/n27271792/c14159097/content.html (consultazione: 23 agosto 2026).
([116]) Cfr. al seguente indirizzo: https://www.ceic.com/gjnyjtww/chnjtyw/202111/aeaaf56778254b369e4d33767d248451.shtml (consultazione: 23 agosto 2026).

3.2.3.5. Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base: l'assenza, un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale

(182) Secondo le informazioni contenute nel fascicolo, il sistema fallimentare cinese risulta inadeguato per conseguire i suoi obiettivi principali, quali l'equa composizione di crediti e debiti e la salvaguardia dei legittimi diritti e interessi di creditori e debitori. Questa situazione sembra radicata nel fatto che, mentre il diritto fallimentare cinese poggia formalmente su principi analoghi a quelli applicati in leggi corrispondenti di paesi diversi dalla Cina, il sistema cinese è caratterizzato da una sua applicazione sistematicamente insufficiente.

(183) Il numero di fallimenti rimane notoriamente basso in rapporto alle dimensioni dell'economia del paese, non da ultimo perché le procedure d'insolvenza risentono di una serie di carenze, che rappresentano a tutti gli effetti un disincentivo alla presentazione di istanze di fallimento. Lo Stato inoltre mantiene un ruolo forte e attivo nelle procedure d'insolvenza, esercitando spesso un'influenza diretta sull'esito dei procedimenti ([117]).

(184) In Cina inoltre le carenze del sistema dei diritti di proprietà sono particolarmente evidenti in relazione alla proprietà dei terreni e ai relativi diritti d'uso ([118]). Tutti i terreni sono di proprietà dello Stato (terreni rurali di proprietà collettiva e terreni urbani di proprietà dello Stato) e la loro assegnazione dipende esclusivamente dallo Stato. Esistono disposizioni giuridiche che mirano ad assegnare i diritti di uso dei terreni in modo trasparente e a prezzo di mercato, ad esempio, tramite l'introduzione di procedure di gara. Tali disposizioni sono tuttavia regolarmente disattese e alcuni acquirenti ottengono il terreno a titolo gratuito o a prezzi inferiori a quelli di mercato ([119]). Inoltre nell'assegnazione dei terreni le autorità perseguono spesso specifici obiettivi politici, compresa l'attuazione dei piani economici ([120]).

(185) Analogamente a quanto avviene in altri settori dell'economia cinese, i produttori del prodotto in esame sono soggetti all'ordinaria normativa fallimentare, societaria e patrimoniale cinese. Ciò significa che anche tali società sono soggette alle distorsioni dall'alto verso il basso derivanti dall'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale. In base agli elementi di prova disponibili, tali considerazioni risultano essere pienamente applicabili anche al settore degli esteri acrilici. Dalla presente inchiesta non è emerso nulla che possa mettere in discussione tali risultanze.

(186) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che sussisteva un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore del prodotto in esame.

3.2.3.6. Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base: la distorsione dei costi salariali

(187) In Cina non è possibile che si sviluppi appieno un sistema salariale basato sul mercato, dal momento che i lavoratori e i datori di lavoro sono ostacolati nell'esercizio dei loro diritti all'organizzazione collettiva. La Cina non ha ratificato una serie di convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro, in particolare quelle riguardanti la libertà di associazione e la contrattazione collettiva ([121]).

(188) Secondo il diritto nazionale, nel paese è attiva una sola organizzazione sindacale. Tale organizzazione non è tuttavia indipendente dalle autorità dello Stato e il suo impegno nella contrattazione collettiva e nella tutela dei diritti dei lavoratori resta rudimentale ([122]). Inoltre la mobilità della forza lavoro cinese è limitata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari, che limita l'accesso all'intera gamma delle prestazioni previdenziali e di altro tipo ai residenti locali di una determinata zona amministrativa.

(189) Ne deriva che di norma i lavoratori non registrati come residenti locali si trovano in una posizione lavorativa vulnerabile e percepiscono un reddito inferiore a quello dei titolari della registrazione di residenza ([123]). Tali risultanze rivelano una distorsione dei costi salariali nella RPC.

([117]) Relazione – capitolo 6, pagg. da 171 a 179.
([118]) Relazione – capitolo 9, pagg. da 260 a 261.
([119]) Relazione – capitolo 9, pagg. da 257 a 260.
([120]) Relazione – capitolo 9, pagg. da 252 a 254.
([121]) Relazione – capitolo 13, pagg. 360 e 361, da 364 a 370.
([122]) Relazione – capitolo 13, pag. 366.
([123]) Relazione – capitolo 13, pagg. da 370 a 373.

(190) Non sono stati presentati elementi di prova atti a dimostrare che il settore degli esteri acrilici non sarebbe soggetto al sistema di diritto del lavoro cinese descritto. Il settore subisce quindi gli effetti della distorsione dei costi salariali sia direttamente (durante la fabbricazione del prodotto in esame o della principale materia prima per la sua produzione) sia indirettamente (in termini di accesso al capitale o ai fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema del lavoro in Cina).

3.2.3.7. Distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base: l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato

(191) L'accesso al capitale degli attori societari in Cina è soggetto a varie distorsioni.

(192) In primo luogo, il sistema finanziario cinese è caratterizzato da una forte posizione delle banche statali ([124]) che, nel concedere l'accesso ai finanziamenti, prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. Come le imprese non finanziarie di proprietà dello Stato, le banche restano collegate allo Stato non solo attraverso la proprietà, ma anche mediante le relazioni personali (i massimi dirigenti dei grandi istituti finanziari di proprietà dello Stato sono nominati in ultima analisi dal PCC) ([125]) e attuano regolarmente le politiche pubbliche definite dal governo della RPC.

(193) In tal modo le banche rispettano un esplicito obbligo giuridico di condurre la propria attività conformemente alle esigenze dello sviluppo economico e sociale nazionale e agli orientamenti stabiliti dalle politiche industriali dello Stato ([126]). Benché sia riconosciuto che varie disposizioni giuridiche fanno riferimento alla necessità di rispettare il normale comportamento bancario e norme prudenziali quali la necessità di esaminare l'affidabilità creditizia del mutuatario, abbondanti elementi di prova, tra cui le risultanze delle inchieste in materia di difesa commerciale, suggeriscono che queste disposizioni svolgono solo un ruolo secondario nell'applicazione dei vari strumenti giuridici.

(194) I recenti sviluppi illustrano ulteriormente l'entità dell'influenza esercitata dal governo sugli istituti finanziari in Cina. Nel marzo 2025 il governo della RPC ha annunciato l'emissione di buoni del tesoro per un valore di 500 miliardi di RMB al fine di fornire un sostegno finanziario sostanziale alle principali banche, tra cui Bank of China, China Construction Bank, Bank of Communications e Postal Savings Bank of China. L'intervento mirava a stabilizzare tali istituti in un contesto caratterizzato dal calo della redditività e da margini di interesse netti ai minimi storici, evidenziando le misure proattive adottate dallo Stato per mantenere la stabilità economica ([127]).

(195) Il governo della RPC ha inoltre chiarito di recente che anche le decisioni delle banche commerciali private devono essere oggetto di supervisione da parte del PCC e rimanere in linea con le politiche nazionali. Uno dei tre obiettivi generali dello Stato in relazione alla governance bancaria è ora quello di rafforzare la leadership del partito nel settore bancario e assicurativo, anche in relazione alle questioni operative e di gestione ([128]). Inoltre i criteri di valutazione della performance delle banche commerciali ora devono prendere in considerazione in particolare come i soggetti «rispondono agli obiettivi di sviluppo nazionale e sono al servizio dell'economia reale», e in particolare come «rispondono alle esigenze delle industrie strategiche ed emergenti» ([129]).

([124]) Relazione – capitolo 6, pagg. da 137 a 140.
([125]) Relazione – capitolo 6, pagg. da 146 a 149.
([126]) Relazione – capitolo 6, pag. 149.
([127]) «Sostegno ad hoc del governo della RPC alle banche», annuncio ufficiale, ministero delle Finanze, Cina, 29 marzo 2025, https://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/caizhengxinwen/202503/t20250329_3961036.htm (consultazione: 13 agosto 2026).
([128]) Cfr. il documento strategico ufficiale della China Banking and Insurance Regulatory Commission del 28 agosto 2020: «Piano d'azione triennale per il miglioramento del governo societario nel settore bancario e assicurativo (2020-2022)»: http://www.hunan.gov.cn/zqt/zcsd/202009/t20200914_13727273.html (consultazione: 13 agosto 2026). Il piano dispone di «attuare ulteriormente lo spirito incarnato nel discorso introduttivo del segretario generale Xi Jinping sull'avanzamento della riforma della governance societaria del settore finanziario». La sezione II del piano mira inoltre a promuovere l'integrazione organica della leadership del partito nella governance societaria: «[r]enderemo più sistematica, standardizzata e basata su procedure l'integrazione della leadership del partito nella governance societaria […]. Le principali questioni operative e gestionali devono essere discusse dal comitato di partito prima di essere sottoposte alla decisione del consiglio di amministrazione o dell'alta dirigenza».
([129]) Cfr. la *comunicazione dalla CBIRC sul metodo di valutazione delle prestazioni delle banche commerciali*, pubblicata il 15 dicembre 2020: https://www.beijing.gov.cn/zhengce/zhengcefagui/qtwj/202204/t20220407_2656358.html (consultazione: 13 agosto 2026).

(196) Per quanto riguarda inoltre il livello di assegnazione delle risorse finanziarie, con diverse misure volte a promuovere ulteriormente lo sviluppo degli investimenti privati ([130]), il governo della RPC intende «aumentare le risorse di bilancio centrali per sostenere progetti di investimento privati qualificati e svolgere attivamente un ruolo di orientamento e di guida». Il governo della RPC intende anche «fare un buon uso dei nuovi strumenti finanziari strategici [e] sostenere una serie di qualificati progetti di investimento privati in settori importanti e in aree chiave» ([131]).

(197) I rating delle obbligazioni e del credito inoltre risultano spesso falsati per una serie di motivi, compreso il fatto che la valutazione dei rischi è influenzata dall'importanza strategica dell'impresa per il governo della RPC e dalla forza di un'eventuale garanzia implicita da parte del governo ([132]). Questo è aggravato da ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti verso settori che il governo decide di incentivare o che ritiene comunque importanti ([133]). Quanto illustrato si traduce in una propensione a concedere prestiti a imprese di proprietà dello Stato, a grandi imprese private ben collegate e a imprese appartenenti ai settori industriali chiave; ciò implica che la disponibilità e il costo del capitale non sono uguali per tutti gli operatori sul mercato.

(198) In secondo luogo, gli oneri finanziari per i prestiti sono stati mantenuti artificiosamente bassi in modo da stimolare la crescita degli investimenti. Ciò ha comportato un ricorso eccessivo agli investimenti di capitale con un costante calo dell'utile sul capitale investito. Tale situazione è illustrata dalla crescita della leva finanziaria delle imprese nel settore statale nonostante il forte calo della redditività, a dimostrazione del fatto che i meccanismi operanti nel sistema bancario non seguono le normali risposte commerciali.

(199) In terzo luogo, sebbene la liberalizzazione dei tassi di interesse nominali sia stata realizzata nell'ottobre 2015, i segnali di prezzo non sono ancora il risultato di forze del libero mercato, ma sono influenzati da distorsioni dovute all'intervento del governo. Alla fine del 2018 la quota di prestiti concessi a un tasso pari o inferiore a quello di riferimento rappresentava ancora almeno un terzo di tutti i prestiti ([134]). Recentemente i media ufficiali cinesi hanno riferito che il PCC ha invitato a «orientare al ribasso il tasso di interesse del mercato dei prestiti» ([135]). Tassi di interesse artificiosamente bassi comportano prezzi molto bassi e di conseguenza l'utilizzo eccessivo di capitale.

(200) La crescita complessiva del credito in Cina indica un peggioramento dell'efficienza nell'allocazione del capitale senza alcun segnale di stretta creditizia, come invece ci si aspetterebbe in un contesto di mercato esente da distorsioni. Di conseguenza i prestiti in sofferenza sono aumentati rapidamente e in numerosi casi il governo della RPC ha scelto o di evitare il fallimento, creando quindi cosiddette società «zombie», oppure di trasferire la proprietà del debito (ad esempio tramite fusioni o conversioni del debito in azioni), senza necessariamente risolvere il problema generale del debito o affrontarne le cause di fondo.

(201) In sostanza, nonostante le misure adottate per liberalizzare il mercato, il sistema del credito alle imprese in Cina è influenzato da distorsioni significative derivanti dal persistente ruolo pervasivo dello Stato nei mercati dei capitali. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli.

(202) Nella presente inchiesta non sono stati forniti elementi di prova a dimostrazione del fatto che il settore del prodotto in esame non sia influenzato dall'intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli.

3.2.3.8. Natura sistemica delle distorsioni descritte

(203) La Commissione ha osservato che le distorsioni descritte nella relazione aggiornata sono caratteristiche dell'economia cinese. Dagli elementi di prova disponibili emerge che i fatti e le caratteristiche del sistema cinese descritti sopra e nella parte I della relazione aggiornata si ritrovano in tutto il paese e in tutti i settori dell'economia. Lo stesso vale per la descrizione dei fattori produttivi di cui sopra e nella parte II della relazione aggiornata.

([130]) Cfr. al seguente indirizzo: https://www.gov.cn/zhengce/content/202511/content_7047643.htm (consultazione: 20 maggio 2026).
([131]) Ibidem, sezione 11.
([132]) Relazione – capitolo 6, pagg. da 157 a 158.
([133]) Relazione – capitolo 6, pagg. da 150 a 152, da 156 a 160 e da 165 a 171.
([134]) OCSE (2019), *OECD Economic Surveys: China 2019*, pubblicazioni dell'OCSE, 2019, Parigi, pag. 29, disponibile al seguente indirizzo: https://doi.org/10.1787/eco_surveys-chn-2019-en (consultata il 13 agosto 2026).
([135]) http://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/caizhengxinwen/202006/t20200618_3534446.htm (consultazione: 13 agosto 2026).

(204) La Commissione rammenta che per fabbricare il prodotto in esame sono necessari determinati fattori produttivi. Quando i produttori del prodotto in esame acquistano/appaltano tali fattori produttivi, i prezzi che essi pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano manodopera soggetta a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell'allocazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell'amministrazione e a tutti i settori. Tali distorsioni sono già state descritte in dettaglio, in particolare ai considerando da 141 a 202. La Commissione ha rilevato che l'assetto normativo alla base di tali distorsioni è generalmente applicabile e i produttori di esteri acrilici sono soggetti a tali norme come qualsiasi altro operatore economico in Cina. Le distorsioni quindi esercitano un'incidenza diretta sulla struttura dei costi del prodotto in esame.

(205) Di conseguenza non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno del prodotto in esame ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione aggiornata.

(206) Di fatto gli interventi pubblici descritti in relazione all'allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all'energia e alle materie prime sono presenti in tutta la Cina. Ciò significa ad esempio che un fattore produttivo prodotto esso stesso in Cina combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via.

(207) Nella presente inchiesta il governo della RPC non ha presentato elementi di prova o argomentazioni che dimostrino il contrario, né lo hanno fatto i produttori esportatori.

3.2.4. *Paese rappresentativo*

3.2.4.1. Osservazioni generali

(208) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a) del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti:

— un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della Cina secondo la banca dati della Banca mondiale ([136]);

— la produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta in tale paese;

— l'esistenza di dati pertinenti prontamente disponibili nel paese rappresentativo.

— qualora vi fosse più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza è stata accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

(209) Come spiegato al considerando 103, la Commissione ha pubblicato una nota («nota sui fattori produttivi») relativa alle fonti per la determinazione del valore normale.

(210) In tale nota sono descritti i fatti e gli elementi di prova alla base dei criteri pertinenti.

(211) Nella nota la Commissione ha anche informato le parti interessate della sua intenzione di considerare l'Indonesia quale paese rappresentativo appropriato nel caso di specie, qualora fosse confermata l'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), del regolamento di base.

3.2.4.2. Un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina.

(212) Nella nota sui fattori produttivi la Commissione ha individuato il Brasile, la Malaysia, l'Indonesia e il Sud Africa come paesi in cui era noto lo svolgimento della produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta, nonché come paesi aventi un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina secondo la Banca mondiale, essendo tutti classificati come paesi «a reddito medio-alto» in termini di reddito nazionale lordo.

([136]) Dati pubblici della Banca mondiale – reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.

(213) Il denunciante ha sostenuto che l'Indonesia non soddisfaceva costantemente il criterio di un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina, dato che negli ultimi anni la classificazione del suo livello di reddito da parte della Banca mondiale oscillava tra lo stato di reddito medio-basso e quello di reddito medio-alto. Il denunciante ha affermato che, a differenza del Brasile, che era rimasto costantemente classificato come paese a reddito medio-alto, l'Indonesia non disponeva della stabilità e della coerenza necessarie ai fini della selezione come paese rappresentativo a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis,* lettera a), del regolamento di base.

(214) La Commissione ha respinto tale argomentazione e ha sottolineato che durante il periodo dell'inchiesta l'Indonesia è stata classificata dalla Banca mondiale come paese a reddito medio-alto, corrispondente al livello di sviluppo economico ritenuto adeguato ai fini dell'analisi del paese rappresentativo. La Commissione ha pertanto ritenuto che l'Indonesia rispondeva al criterio di cui all'articolo 2, paragrafo 6 *bis,* lettera a), del regolamento di base.

3.2.4.3. Esistenza di dati pertinenti prontamente disponibili nel paese rappresentativo

(215) Nella nota sui fattori produttivi la Commissione ha informato le parti interessate in merito alla sua intenzione di utilizzare l'Indonesia quale paese rappresentativo appropriato e la società Intanwijaya Internasional, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis,* lettera a), primo trattino, del regolamento di base, al fine di reperire prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni per il calcolo del valore normale.

(216) Nella nota sui fattori produttivi la Commissione ha valutato gli altri paesi rappresentativi individuati dal denunciante e dalla Commissione oltre all'Indonesia, ossia il Brasile, la Malaysia e il Sud Africa, e non li ha ritenuti adeguati.

(217) Per quanto riguarda il Brasile, sulla base del Global Trade Atlas ([137]) («GTA») vi erano solo importazioni trascurabili di propilene (ossia 40 tonnellate), che da sole rappresentavano il 30 %-35 % del costo di produzione degli esteri acrilici. Inoltre il Brasile ha importato dalla Cina il 90 % di tali 40 MT (tonnellate metriche) del propilene e il 50 % dell'acido acrilico nel periodo dell'inchiesta. La Commissione ha pertanto ritenuto che il Brasile non fosse un paese rappresentativo appropriato.

(218) Per quanto riguarda la Malaysia, sulla base del GTA, vi erano soltanto importazioni trascurabili di n-butanolo (ossia 63 tonnellate), che rappresentavano da sole dal 40 % al 45 % del costo di produzione del totale degli esteri acrilici e fino al 50 %-55 % del costo di produzione del tipo acrilato di butile (BA). Inoltre la Malaysia ha importato dalla Cina il 30 % di tali 63 MT dell'n-butanolo, il 50 % dell'acido acrilico e il 20 % del 2-etilesanolo nel periodo dell'inchiesta (PI). La Commissione ha pertanto ritenuto che la Malaysia non fosse un paese rappresentativo appropriato.

(219) Per quanto riguarda il Sud Africa, sulla base del GTA, le importazioni di propilene (ossia 5 tonnellate) e n-butanolo (ossia 369 tonnellate), vale a dire le sostanze che costituiscono di gran lunga le materie prime più importanti per la produzione di esteri acrilici, sono state sostanzialmente inesistenti. Inoltre il Sud Africa ha importato dalla Cina il 69 % del propilene e il 98 % dell'acido acrilico nel periodo dell'inchiesta. La Commissione ha pertanto ritenuto che il Sud Africa non fosse un paese rappresentativo appropriato.

(220) Per quanto riguarda l'Indonesia, dalle statistiche sulle importazioni basate sul GTA è emerso che durante il periodo dell'inchiesta il paese ha importato il quantitativo più elevato in tonnellate di tutte le materie prime che figurano nella tabella 1. Rispetto al quantitativo totale delle importazioni, l'Indonesia ha importato dalla Cina meno del 15 % dell'acido acrilico, meno del 6 % del 2-etilesanolo e circa lo 0 % del propilene, dell'n-butanolo e del propano.

(221) In base alle informazioni a disposizione della Commissione, vi era un solo produttore che fabbricava esteri acrilici in Indonesia, ossia PT. Nippon Shokubai Indonesia. Tale società faceva parte di Nippon Shokubai (Giappone) ed era uno dei principali produttori di esteri acrilici in Asia. Tuttavia tale società ha presentato soltanto conti annuali consolidati a livello globale ([138]). Non è stato pertanto possibile estrarre i rendiconti finanziari per gli esteri acrilici o quelli per la succursale indonesiana della società.

([137]) https://www.spglobal.com/market-intelligence/en/solutions/products/maritime-global-trade-atlas, ultima consultazione: 13 luglio 2026).

([138]) https://www.shokubai.co.jp/en/ir/library/#sec03 (ultima consultazione: 13 luglio 2026).

(222) Uno dei produttori esportatori cinesi inseriti nel campione ha proposto di utilizzare la società PT Chandra Asri Pacific TBK. La Commissione ha sottoposto a valutazione la società suggerita. La società non produce esteri acrilici, ma prodotti a monte (tra cui il propilene, una delle materie prime principali per gli esteri acrilici). Sulla base delle informazioni fornite in Orbis ([139]), i dati finanziari per tale società erano disponibili per il 2025 e a livello consolidato la società era redditizia nel 2025. Tuttavia esaminando i dati relativi alla divisione dei prodotti chimici, la società era in perdita nel 2025 ([140]).

(223) La Commissione non ha individuato altri rendiconti finanziari prontamente disponibili di altri produttori di esteri acrilici in Indonesia e ha considerato i produttori di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale o allo stesso settore del prodotto oggetto dell'inchiesta. La Commissione ha pertanto esaminato altre società rientranti nello stesso codice NACE degli esteri acrilici (ossia NACE 2014, «Fabbricazione di materie prime chimiche organiche»). La Commissione ha individuato una società, Intanwijaya Internasional, che produce formaldeide. È degno di nota il fatto che la formaldeide condivida un processo di produzione molto simile a quello dell'acrilaldeide, che costituisce il risultato della prima fase della fabbricazione di esteri acrilici, in cui il propilene viene fatto reagire con l'ossigeno. Tale società era redditizia nel 2025 e i suoi dati finanziari erano pubblicamente disponibili su Orbis.

(224) Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull'adeguatezza dell'Indonesia come paese rappresentativo e di Intanwijaya Internasional come produttore nel paese rappresentativo.

(225) Il denunciante ha sostenuto che l'Indonesia non era un paese rappresentativo appropriato, dato che i valori di riferimento indonesiani erano influenzati da vantaggi regionali in termini di costi, compresi i regimi commerciali preferenziali dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN), i minori costi del lavoro e dell'energia elettrica e i prezzi all'importazione delle principali materie prime che sarebbero stati asseritamente influenzati da dinamiche regionali in materia di prezzi, in particolare in relazione alla Malaysia e ad altri fornitori dell'ASEAN. In particolare, il denunciante ha sostenuto che le importazioni in Indonesia di n-butanolo provenivano principalmente dalla Malaysia e che su di esse incidevano accordi tariffari preferenziali tra i membri dell'ASEAN. Il denunciante ha rilevato altresì che i prezzi all'importazione del propilene in Indonesia e, più in generale, nel mercato del Sud-Est asiatico, hanno seguito un andamento sostanzialmente in linea con i prezzi cinesi. Secondo il denunciante, i valori di riferimento brasiliani rispecchiavano meglio le condizioni del mercato internazionale esenti da distorsioni e dovrebbero pertanto essere preferiti.

(226) La Commissione ha respinto tali argomentazioni. Il denunciante non ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare che i valori di riferimento indonesiani fossero soggetti a distorsioni ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis,* del regolamento di base. Il semplice fatto che i valori di riferimento indonesiani fossero inferiori a quelli proposti per il Brasile non dimostra che siano soggetti a distorsioni o inadatti alla costruzione del valore normale. Costi di produzione inferiori possono legittimamente derivare da fattori di mercato quali l'ubicazione geografica, l'integrazione regionale dell'offerta, le efficienze a livello logistico o le condizioni del mercato del lavoro e non possono, di per sé, giustificare il rifiuto di dati di riferimento altrimenti affidabili.

(227) Per quanto riguarda l'n-butanolo, la Commissione ha rilevato che le argomentazioni del denunciante sul trattamento tariffario preferenziale non dimostrano, di per sé, che i prezzi di transazione sottostanti non siano basati sul mercato. Il denunciante non ha neppure fornito elementi di prova del fatto che i prezzi all'esportazione malesi fossero soggetti a un intervento pubblico o non riflettessero in altro modo le normali condizioni commerciali. La Commissione ha pertanto ritenuto che il denunciante non avesse suffragato la sua argomentazione secondo cui i prezzi all'importazione indonesiani non erano adatti ai fini del valore di riferimento.

(228) Per quanto riguarda il propilene, la Commissione ha ritenuto che tale correlazione dei prezzi non sia inusuale per le materie prime commercializzate a livello internazionale e non dimostri, di per sé, che i prezzi all'importazione indonesiani siano soggetti a distorsioni o determinati dalle condizioni del mercato interno cinese. Il denunciante non ha fornito elementi di prova a dimostrazione del fatto che i prezzi di riferimento indonesiani non riflettessero operazioni basate sul mercato.

(229) Il denunciante ha sostenuto che il Brasile non avrebbe dovuto essere escluso come paese rappresentativo unicamente a causa dei suoi bassi volumi di importazioni di propilene. Lo stesso ha sostenuto che le importazioni limitate del Brasile rispecchiavano la sua notevole capacità produttiva interna piuttosto che la mancanza di condizioni di mercato rappresentative e che la Commissione avrebbe invece dovuto basarsi su valori di riferimento alternativi esenti da distorsioni, quali i prezzi ICIS pubblicamente disponibili, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 *bis,* lettera a), del regolamento di base.

([139]) https://login.bvdinfo.com/R1/Orbis (ultima consultazione: 13 luglio 2026).
([140]) Reports for Investors, relazione annuale 2025 di Chandra Asri, pag. 164 (ultima consultazione: 13 luglio 2026).

(230) La Commissione non ha accolto tale argomentazione. La valutazione del paese rappresentativo si basa sulla disponibilità di dati prontamente disponibili adeguati e affidabili per i fattori produttivi. Il denunciante non ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare che il valore di riferimento alternativo proposto riflettesse accuratamente i costi esenti da distorsioni in Brasile o che fosse più appropriato rispetto ai dati di riferimento disponibili per il paese rappresentativo selezionato. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto che l'esistenza di capacità produttiva interna in Brasile non modificasse la propria valutazione.

(231) Il denunciante ha inoltre criticato la scelta dell'Indonesia come paese rappresentativo in considerazione dell'assenza di un produttore indonesiano di esteri acrilici avente rendiconti finanziari prontamente disponibili, così come del fatto che la Commissione ha dovuto fare affidamento su un produttore di formaldeide quale indicazione per le SGAV e i profitti. Secondo il denunciante, la produzione di formaldeide non era tecnicamente o economicamente comparabile alla fabbricazione di esteri acrilici e l'assenza di dati finanziari da parte di un produttore effettivo o strettamente comparabile costituiva un ulteriore motivo per cui l'Indonesia non era un paese rappresentativo appropriato a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis,* lettera a), del regolamento di base.

(232) La Commissione ha respinto tale argomentazione. Come illustrato ai considerando da 215 a 223, la selezione del paese rappresentativo si è basata sui criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 *bis,* lettera a), del regolamento di base e sulla disponibilità delle migliori informazioni pertinenti prontamente disponibili.

(233) Sebbene la Commissione abbia riconosciuto che non erano prontamente disponibili rendiconti finanziari individuali di un produttore indonesiano del prodotto oggetto dell'inchiesta, il denunciante non ha individuato alcuna società indonesiana alternativa più comparabile, né ha presentato alcun paese rappresentativo alternativo che fornisse informazioni finanziarie prontamente disponibili più appropriate e pertinenti, soddisfacendo nel contempo i criteri di selezione pertinenti.

(234) Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto che l'uso della società di riferimento selezionata non precludesse la selezione dell'Indonesia come paese rappresentativo.

(235) In alternativa, il denunciante ha proposto un metodo ibrido per la costruzione del valore normale. Lo stesso ha sostenuto che la Commissione dovrebbe utilizzare il Brasile come fonte dei valori di riferimento per i fattori produttivi, basandosi nel contempo sui rendiconti finanziari di Intanwijaya Internasional in Indonesia per il calcolo delle SGAV e dei profitti.

(236) Il denunciante ha asserito che l'articolo 2, paragrafo 6 *bis,* lettera a), del regolamento di base e la prassi precedente della Commissione consentivano l'uso di fonti diverse esenti da distorsioni per diversi elementi del valore normale costruito, laddove ciò si traducesse in dati di riferimento più appropriati.

(237) La Commissione ha osservato che tale approccio non era necessario, in quanto tutti i dati necessari per costruire il valore normale erano disponibili nel paese rappresentativo appropriato. In effetti, come illustrato ai considerando da 215 a 223, la Commissione ha stabilito che erano a disposizione dati prontamente disponibili in Indonesia per la costruzione del valore normale.

(238) Infine, il denunciante ha sostenuto che, pur applicando il metodo illustrato al considerando 223 e selezionando una società rientrante nel medesimo codice NACE degli esteri acrilici, la Commissione avrebbe dovuto selezionare anche un altro produttore attivo di formaldeide in Indonesia (ossia PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk) avente rendiconti finanziari individuali pubblicamente disponibili per il 2025, unitamente a Intanwijaya Internasional.

(239) La Commissione ha analizzato i conti finanziari del 2025 di PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk e ha concluso che la società non poteva essere considerata quale fonte di congrui importi esenti da distorsioni per le SGAV e i profitti, in quanto i suoi risultati finanziari non rispecchiavano le normali condizioni operative. In base agli ultimi bilanci certificati pubblicati, la società ha cessato definitivamente la produzione nel febbraio 2025 ([141]), con un conseguente calo delle entrate dell'84 % circa rispetto al 2024; le SGAV ammontavano approssimativamente al 100 % delle vendite nette, il che rifletteva la ripartizione delle spese generali fisse su una base di vendite ridotta; inoltre il risultato netto era principalmente attribuibile ai proventi non operativi. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

([141]) 2025 Audited Financial Statements - PT DPNS Tbk – pag. 87 (ultima consultazione: 2.10.2026).

3.2.4.4. Livello di protezione sociale e ambientale

(240) Avendo stabilito, sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, che l'Indonesia era l'unico paese rappresentativo appropriato, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base.

3.2.4.5. Conclusioni

(241) Alla luce dell'analisi di cui sopra, l'Indonesia ha soddisfatto i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerata un paese rappresentativo appropriato.

3.2.5. *Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni*

(242) Nella nota sui fattori produttivi la Commissione ha elencato i fattori produttivi quali materie prime, energia e lavoro, utilizzati nella fabbricazione del prodotto oggetto dell'inchiesta dai produttori esportatori e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a proporre informazioni pubblicamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati nella suddetta nota.

(243) Nella nota sui fattori produttivi si affermava che, al fine di calcolare il valore normale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), del regolamento di base, la Commissione avrebbe utilizzato i dati del GTA per stabilire il costo esente da distorsioni dei fattori produttivi, in particolare delle materie prime. Inoltre la Commissione ha indicato le fonti per altri fattori produttivi.

(244) A causa dell'elevato numero di fattori produttivi dei produttori esportatori inseriti nel campione che hanno fornito informazioni complete, e visto il peso trascurabile di alcune delle materie prime sul costo totale di produzione, tali elementi trascurabili verrebbero raggruppati sotto la voce «materiali di consumo».

(245) La percentuale dei materiali di consumo sarebbe calcolata sul costo totale delle materie prime e applicata al costo ricalcolato delle materie prime al momento di usare i valori di riferimento esenti da distorsioni stabiliti nel paese rappresentativo appropriato.

3.2.6. *Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni*

3.2.6.1. Fattori produttivi

(246) Considerando tutte le informazioni fornite dalle parti interessate e raccolte durante le visite di verifica, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), del regolamento di base:

Tabella 1

Fattori produttivi

Fattore produttivo	Codice merci (SA6)	Unità di misura	Valore unitario	Fonte
MATERIE PRIME				
Propilene	2901 22	MT	6 037 CNY/t	GTA
n-butanolo	2905 13	MT	6 036 CNY/t	GTA
2-etilesanolo	2905 16	MT	8 064 CNY/t	GTA
Acido acrilico e suoi sali	2916 11	MT	8 029 CNY/t	GTA
Propano	2711 12	MT	3 850 CNY/t	GTA
COSTO DEL LAVORO	n.a.	Ore lavorate	46,16 CNY/ora	ERI SalaryExpert
ENERGIA ELETTRICA	n.a.	kWh	0,47 CNY/kWh	Perusahaan Listrik Negara (PLN)

(247) La Commissione ha incluso un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra. Il metodo è debitamente illustrato al punto 3.2.6.6.

3.2.6.2. Materie prime

(248) Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate all'ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all'importazione nel paese rappresentativo indicata nella GTA, aggiungendovi i dazi all'importazione e i costi di trasporto.

(249) Il prezzo all'importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusi la Cina e i paesi che non sono membri dell'OMC, elencati nell'allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio ([142]).

(250) La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla Cina nel paese rappresentativo in quanto al considerando 107 ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della Cina a causa dell'esistenza di distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all'esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all'esportazione.

(251) La Commissione ha espresso i costi di trasporto sostenuti dal produttore esportatore che ha collaborato per l'approvvigionamento delle materie prime in percentuale del costo effettivo di tali materie prime, quindi ha applicato la medesima percentuale al costo esente da distorsioni delle stesse materie prime per ottenere i costi di trasporto esenti da distorsioni. La Commissione ha ritenuto che, nell'ambito della presente inchiesta, il rapporto tra la materia prima del produttore esportatore e i costi di trasporto indicati potesse essere ragionevolmente utilizzato come indicazione per stimare i costi di trasporto esenti da distorsioni delle materie prime al momento della consegna presso lo stabilimento della società.

3.2.6.3. Lavoro (manodopera)

(252) Nella nota sui fattori produttivi la Commissione ha indicato che avrebbe utilizzato le informazioni fornite da ERI SalaryExpert ([143]) per il salario medio dei lavoratori del settore chimico in Indonesia, sulla base di indagini salariali raccolte presso datori di lavoro e dipendenti indonesiani. Ha inoltre indicato che avrebbe aggiunto i costi aggiuntivi obbligatori relativi al lavoro sostenuti dal datore di lavoro, tra cui l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (JKK), la prestazione di vecchiaia (JHT), l'assicurazione sulla vita (JKM), il contributo al regime pensionistico (JP) e l'assicurazione sanitaria nazionale (BPJS) ([144]).

(253) A seguito della nota sui fattori produttivi, il denunciante ha sostenuto che la Commissione aveva sottostimato i costi effettivi del lavoro sostenuti dai datori di lavoro indonesiani. In particolare:

(254) il denunciante ha contestato l'uso da parte della Commissione di un'aliquota media per la JKK, che può variare dallo 0,24 % all'1,74 % dei salari, a seconda della pericolosità del lavoro. Dato che la produzione di esteri acrilici costituisce un processo petrolchimico ad alto rischio, l'aliquota di JKK dovrebbe essere applicata all'aliquota massima (1,74 %), corrispondente alla categoria di rischio più elevata nella classificazione del rischio della BPJS ([145]), piuttosto che a un'aliquota inferiore compresa tra lo 0,24 % e l'1,74 %;

(255) il premio per le festività religiose (THR) e il contributo al programma di assicurazione contro la disoccupazione (JKP) non sono stati inclusi tra i costi aggiuntivi obbligatori legati al lavoro sostenuti dai datori di lavoro;

([142]) Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/755/oj). A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi praticati sul mercato interno di tali paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale.

([143]) Chemical Worker Salary in Indonesia (2026) - ERI SalaryExpert, ultima consultazione: 26 giugno 2026.

([144]) Indonesia: Mandatory Benefits, Payroll & Taxes Info | Papaya Global, ultima consultazione: 26 giugno 2026.

([145]) Regolamento sui regimi di sicurezza sociale, ultima consultazione: 14 luglio 2026.

(256) la Commissione si è basata su un costo medio nazionale del lavoro per i lavoratori del settore chimico. Avrebbe invece dovuto applicare il salario minimo settoriale per Banten, dove ha sede l'unico produttore indonesiano individuato, PT Nippon Shokubai Indonesia, moltiplicato per 2,5 al fine di rispecchiare i livelli retributivi dei lavoratori esperti, oppure dati specifici tratti dalla pubblicazione del BPS «Statistics of Indonesia Manufacturing Industry 2023» ([146]);

(257) innanzitutto, la produzione di esteri acrilici non è esplicitamente elencata nella classificazione dei rischi della BPJS. Tuttavia, secondo il sistema di classificazione industriale standard ufficiale dell'Indonesia (KBLI) ([147]), l'industria chimica di base del petrolio, del gas naturale e del carbone è classificata come industria a rischio elevato. Di conseguenza, data la sua pericolosità, la Commissione ha ritenuto plausibile che la produzione di esteri acrilici rientrasse nella categoria di rischio più elevata della BPJS. Su tale base, la Commissione ha concordato con il denunciante in merito al fatto che nel calcolo del costo orario del lavoro dovrebbe essere applicata l'aliquota massima pari all'1,74 %, anziché una media;

(258) in secondo luogo, la Commissione ha constatato che il THR, equivalente alla retribuzione lorda di un mese intero, era effettivamente un onere obbligatorio ([148]) e doveva pertanto essere aggiunto al calcolo del costo del lavoro. Tuttavia la Commissione ha constatato che il JKP non costituiva un costo aggiuntivo per il datore di lavoro, dato che la parte del JKP finanziata dal datore di lavoro era inclusa nel contributo JKK stesso e non versata separatamente in aggiunta ad esso ([149]). Di conseguenza non era giustificata alcuna aggiunta per il JKP.

(259) Infine, la Commissione ha ritenuto che le medie nazionali rimanessero un valore di riferimento affidabile, in quanto i dati effettivi raccolti da ERI SalaryExpert provenivano da una serie di dati ampia e rappresentativa dei lavoratori del settore chimico. Inoltre il coefficiente moltiplicatore proposto di 2,5 per la retribuzione dei lavoratori esperti, da applicare ai salari minimi settoriali, non era suffragato da elementi di prova e, in ogni caso, il dato risultante non si discosterebbe in misura significativa dal livello della retribuzione utilizzato dalla Commissione. Per quanto concerne l'uso suggerito di dati specifici tratti dalla pubblicazione del BPS «*Statistics of Indonesia Manufacturing Industry 2023*», la Commissione non è stata in grado di individuare i dati pertinenti all'interno di tale fonte, né il denunciante li ha forniti.

3.2.6.4. Energia elettrica

(260) Nella nota sui fattori produttivi la Commissione ha indicato che intendeva utilizzare il prezzo dell'energia elettrica per le società (utilizzatori industriali) in Indonesia pubblicato da GlobalPetrolPrices. La Commissione ha utilizzato il prezzo commerciale dell'energia elettrica pubblicato per dicembre 2025 ([150]). La tariffa indicata da GlobalPetrolPrices si basava sul prezzo dell'energia dell'unico fornitore indonesiano, ossia Perusahaan Listrik Negara («PLN»).

(261) A seguito della nota sui fattori produttivi, il denunciante ha sostenuto che PLN era sovvenzionata dal governo indonesiano e che la sua tariffa per l'energia elettrica non costituiva pertanto un vero prezzo di mercato esente da distorsioni.

(262) Il denunciante ha sostenuto altresì che il prezzo desunto da GlobalPetrolPrices.com rispecchiava soltanto la tariffa energetica di base, ma non includeva ulteriori componenti di fatturazione obbligatorie quali i corrispettivi per la potenza impegnata, i moltiplicatori per le fasce orarie di picco per il periodo di utilizzo, le penali per la potenza reattiva e l'imposta sul valore aggiunto (IVA).

(263) La Commissione ha constatato che le tariffe dell'energia elettrica indonesiane erano suddivise in categorie sovvenzionate e non sovvenzionate. Mentre le tariffe sovvenzionate erano destinate alle famiglie di piccole dimensioni e svantaggiate con esigenze di bassa tensione ([151]), la tariffa industriale utilizzata dalla Commissione e applicabile ai consumatori industriali a media tensione non è stata individuata come una tariffa sovvenzionata. La Commissione ha pertanto ritenuto che l'esistenza di sovvenzioni per taluni clienti di PLN non dimostrasse che la tariffa industriale utilizzata dalla Commissione fosse sovvenzionata o distorta. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

([146]) Statistics of Indonesia Manufacturing Industry 2023 - BPS-Statistics Indonesia, ultima consultazione: 14 luglio 2026.
([147]) KBLI 20116: *Industrial Gas Industry - Open to PMA*, ultima consultazione: 14 luglio 2026.
([148]) Regolamento sull'indennità per le festività religiose, ultima consultazione: 14 luglio 2026.
([149]) Regolamento sul JKP, ultima consultazione: 14 luglio 2026.
([150]) https://www.globalpetrolprices.com/Indonesia/electricity_prices/, ultima consultazione: 8 luglio 2026.
([151]) PERMEN ESDM NO. 3, BN 2024/NO. 77, 10 HLM, ultima consultazione: 17 agosto 2026.

(264) Per quanto riguarda la seconda argomentazione, la Commissione ha analizzato le tariffe per gli utilizzatori industriali (categoria I-3) pubblicate da PLN ([152]). Per tale categoria, gli elementi di fatturazione aggiuntivi non sono applicabili nella pratica.

(265) Non è previsto alcun corrispettivo fisso per la potenza impegnata: la tariffa comprende soltanto una soglia minima di fatturazione pari a 40 ore di consumo alla capacità contrattuale, che non scatta ai normali livelli di utilizzo industriale.

(266) Non viene applicata alcuna maggiorazione per il periodo di utilizzo, dato che attualmente PLN fattura alla stessa tariffa sia le ore di picco che quelle al di fuori delle ore di punta.

(267) L'energia reattiva è l'energia elettrica necessaria per sostenere il campo elettromagnetico alternato in apparecchiature induttive quali motori e trasformatori, senza che sia svolto alcun lavoro meccanico diretto. Utilizza comunque la capacità di rete e pertanto i fornitori di energia elettrica addebitano oneri aggiuntivi quando un impianto la utilizza in misura eccessiva rispetto al suo consumo effettivo di energia elettrica. L'Indonesia fissa la soglia per l'assenza di penalità a un fattore di potenza ([153]) pari a 0,85. I regolamenti della Cina stabiliscono una norma più rigorosa e impongono agli utilizzatori industriali di mantenere un fattore di potenza pari a 0,90 ([154]). Applicando la soglia di conformità dell'Indonesia, un impianto che mantenga il fattore di potenza richiesto dalle norme cinesi non comporterebbe alcuna maggiorazione per l'energia reattiva.

(268) Infine, l'IVA è un'imposta a monte interamente recuperabile per un acquirente industriale registrato ai fini dell'IVA. Le argomentazioni sono state pertanto respinte.

(269) Tuttavia la Commissione ha ricalcolato il valore di riferimento per l'energia elettrica utilizzando la tariffa pubblicata da PLN, ma adeguandola affinché rispecchiasse la tassa regionale obbligatoria per l'illuminazione stradale ([155]), calcolata come percentuale della quantità di energia elettrica fatturata.

3.2.6.5. Materiali di consumo

(270) A causa dell'elevato numero di fattori produttivi dei produttori esportatori inseriti nel campione che hanno fornito informazioni complete, e visto il peso trascurabile di alcune delle materie prime sul costo totale di produzione, alcuni dei fattori produttivi sono stati assimilati ai «materiali di consumo». La Commissione ha calcolato la percentuale dei materiali di consumo rispetto al costo totale di produzione e ha applicato tale percentuale al costo di produzione ricalcolato sulla base di parametri di riferimento.

3.2.6.6. Spese generali di produzione, SGAV e profitti

(271) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), del regolamento di base, «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra.

(272) Le spese generali di produzione sostenute dai produttori esportatori che hanno collaborato sono state espresse in percentuale dei costi di produzione effettivamente sostenuti dai produttori esportatori. Questa percentuale è stata applicata ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni.

(273) Per stabilire un importo congruo ed esente da distorsioni per le SGAV e i profitti, la Commissione si è inizialmente basata sui dati finanziari per il 2025 per Intanwijaya Internasional estratti dalla banca dati Orbis.

([152]) Tariff Adjustment, ultima consultazione: 17 agosto 2026.

([153]) Il fattore di potenza misura l'efficienza di utilizzo dell'energia elettrica. Si tratta della quota della potenza totale fornita che svolge effettivamente un lavoro utile, espressa con un numero tra 0 e 1. Un fattore di potenza basso significa che una parte maggiore della potenza viene «sprecata» come potenza reattiva, che non svolge un lavoro utile ma continua a fluire attraverso il sistema.

([154]) Norme commerciali della Commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme concernenti la fornitura di energia elettrica, ultima consultazione: 26 agosto 2026.

([155]) perda-kota-cilegon-13-2011-ppj.pdf + Definition of Street Lighting Tax | JDIH Ministry of Finance, ultima consultazione: 17 agosto 2026.

(274) A seguito della nota sui fattori produttivi, i produttori esportatori Pinghu Petro e Huayi hanno affermato che si dovrebbero utilizzare i rendiconti finanziari effettivi di Intanwijaya Internasional, che erano pubblicamente disponibili, dato che fornivano informazioni notevolmente più dettagliate rispetto ai dati Orbis utilizzati dalla Commissione.

(275) Sulla base delle informazioni riportate nei rendiconti finanziari di Intanwijaya Internasional per il 2025 ([156]), le SGAV comprendevano le spese di trasporto. Pinghu Petro e Huayi hanno sostenuto che, dato che le spese di trasporto erano già state detratte dal prezzo all'esportazione, tali spese dovrebbero essere escluse dalle SGAV, in linea con la prassi della Commissione.

(276) Sulla base della ripartizione dettagliata delle SGAV nei rendiconti finanziari di Intanwijaya Internasional, la Commissione ha convenuto che le spese di trasporto dovrebbero essere escluse dalle SGAV al fine di consentire l'adeguamento del valore normale costruito allo stesso stadio commerciale del prezzo all'esportazione.

3.2.7. *Calcolo del valore normale*

(277) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), del regolamento di base.

(278) La Commissione ha stabilito innanzitutto i costi di fabbricazione esenti da distorsioni. La Commissione ha applicato i costi unitari esenti da distorsioni al consumo effettivo dei singoli fattori produttivi del produttore esportatore che ha collaborato. Tali tassi di consumo sono stati appurati nel corso della verifica. La Commissione ha moltiplicato i fattori di utilizzo per i costi unitari esenti da distorsioni osservati nel paese rappresentativo, come descritto al punto 3.2.6.2.

(279) Una volta stabilito il costo di fabbricazione esente da distorsioni, la Commissione ha valutato le spese generali di produzione, le SGAV e i profitti, come indicato ai considerando 272 e 273.

(280) Le SGAV, espresse in percentuale dei costi delle merci vendute e applicate ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 13,43 %. I profitti, espressi in percentuale dei costi delle merci vendute e applicati ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 10,40 %.

(281) Su tale base la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 *bis*, lettera a), del regolamento di base.

3.2.8. *Prezzo all'esportazione*

(282) Per i produttori esportatori che hanno esportato il prodotto in esame direttamente ad acquirenti indipendenti nell'Unione, il prezzo all'esportazione è stato il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l'esportazione nell'Unione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

(283) Per i produttori esportatori inseriti nel campione che hanno esportato nell'Unione tramite acquirenti indipendenti, il prezzo all'esportazione è stato il prezzo realmente pagato o pagabile dai primi acquirenti indipendenti (ossia gli operatori economici indipendenti) per il prodotto in esame venduto per l'esportazione nell'Unione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

3.2.9. *Confronto*

(284) A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, la Commissione effettua un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione allo stesso stadio commerciale e tiene conto delle differenze tra i fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità.

(285) Nel presente caso la Commissione ha scelto di confrontare il valore normale e il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori inseriti nel campione allo stadio commerciale franco fabbrica ([157]). Come ulteriormente spiegato in appresso, se del caso il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati adeguati al fine di: i) riportarli al livello franco fabbrica; e ii) tenere conto delle differenze tra i fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità.

([156]) Financial Reports – Intanwijaya International, ultima consultazione: 17 agosto 2026.

([157]) Il «franco fabbrica» (EXW) è una clausola commerciale nel contesto della quale il venditore è responsabile della messa a disposizione delle merci presso i propri locali, mentre l'acquirente si assume tutti i costi e i rischi durante il trasporto.

3.2.9.1. Adeguamenti apportati al valore normale

(286) Il valore normale è stato stabilito allo stadio commerciale franco fabbrica utilizzando i costi di produzione e gli importi per le SGAV e i profitti che sono stati considerati congrui per tale stadio commerciale.

3.2.9.2. Adeguamenti apportati al prezzo all'esportazione

(287) Per riportare il prezzo all'esportazione allo stadio commerciale franco fabbrica, sono stati applicati adeguamenti in relazione alle spese di nolo, assicurazione, movimentazione e carico e delle spese accessorie.

(288) Sono stati applicati adeguamenti per i seguenti fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità: costo del credito e spese bancarie.

3.2.10. *Margini di dumping*

3.2.10.1. Per i produttori esportatori che hanno collaborato

(289) Per i produttori esportatori inseriti nel campione, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all'esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

(290) Per i produttori esportatori non inseriti nel campione che hanno collaborato, la Commissione ha calcolato la media ponderata del margine di dumping conformemente all'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base.

(291) Tale margine è stato quindi fissato sulla base dei margini calcolati per i produttori esportatori inseriti nel campione.

3.2.10.2. Margine di dumping per le società che non hanno collaborato

(292) Per tutte le altre esportazioni la Commissione ha fissato il margine di dumping in base ai dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori.

(293) Il livello di collaborazione corrisponde alla quantità delle esportazioni nell'Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato, espressa come percentuale delle importazioni totali nell'Unione dal paese interessato durante il PI, in base ai dati di Eurostat.

(294) Nel caso di specie il livello di collaborazione era alto, poiché le esportazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato costituivano oltre il 90 % delle importazioni totali durante il PI. La Commissione ha pertanto deciso su tale base di fissare il margine di dumping per tutte le altre importazioni al livello della società che ha collaborato con il margine di dumping più elevato.

(295) I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Paese	Società	Margine di dumping provvisorio (in %)
Cina	Shanghai Huayi New Material Co., Ltd.	29,0
	Pinghu Petro Chemical Co., Ltd.	22,3
	Altre società cinesi che hanno collaborato di cui all'allegato	23,9
	Tutte le altre importazioni originarie della Cina	29,0

3.3. **Stati Uniti d'America**

3.3.1. *Valore normale*

(296) Un produttore esportatore, il gruppo Dow Chemical Company («Dow US»), compresi i produttori Rohm & Haas (R&H) e Union Carbide Corporation (UCC), ha collaborato all'inchiesta. Non sono stati individuati altri produttori esportatori degli USA che abbiano esportato nell'UE durante il PI.

(297) La Commissione ha dapprima verificato se il volume totale di vendite di Dow US sul mercato interno fosse rappresentativo, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti sul mercato interno rappresentava, per ciascun produttore esportatore, almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all'esportazione del prodotto in esame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Su tale base, le vendite totali del prodotto simile effettuate da Dow US sul mercato interno erano rappresentative.

(298) La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno da Dow US, che erano identici o comparabili ai tipi di prodotto venduti per l'esportazione nell'Unione, con le vendite rappresentative sul mercato interno.

(299) La Commissione ha quindi verificato se le vendite sul mercato interno effettuate da Dow US per ogni tipo di prodotto identico o comparabile a un tipo di prodotto venduto per l'esportazione nell'Unione fossero rappresentative, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite sul mercato interno di tale tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti rappresenta, durante il periodo dell'inchiesta, almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione nell'Unione del tipo di prodotto identico o comparabile. La Commissione ha stabilito che le vendite sul mercato interno di ciascun tipo di prodotto non erano rappresentative per il produttore esportatore.

(300) La Commissione ha definito poi, per ciascun tipo di prodotto, la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti effettuate sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta, al fine di decidere se utilizzare le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.

(301) Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che le vendite siano o no remunerative, se:

a) il volume delle vendite del tipo di prodotto, venduto a un prezzo di vendita netto pari o superiore al costo di produzione calcolato, rappresentava più dell'80 % del volume totale delle vendite di tale tipo di prodotto; e

b) la media ponderata del prezzo di vendita di tale tipo di prodotto è pari o superiore al costo unitario di produzione.

(302) Nel presente caso il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno di tale tipo di prodotto durante il PI.

(303) Il valore normale è il prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto per le sole vendite remunerative dei tipi di prodotto effettuate sul mercato interno durante il PI se:

a) il volume delle vendite remunerative del tipo di prodotto rappresenta una percentuale pari o inferiore all'80 % del volume totale delle vendite di tale tipo; o

b) la media ponderata del prezzo di tale tipo di prodotto è inferiore al costo unitario di produzione.

(304) Dall'analisi delle vendite sul mercato interno è emerso che meno dell'80 % di tutte le vendite sul mercato interno dei tipi di prodotto identici o comparabili ai tipi di prodotto venduti per l'esportazione nell'Unione erano redditizie. Di conseguenza, per tutti i tipi di prodotto, il valore normale è stato calcolato come prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto per le sole vendite remunerative dei tipi di prodotto effettuate sul mercato interno durante il PI.

3.3.2. *Prezzo all'esportazione*

(305) Dow Chemical ha esportato nell'Unione indirettamente tramite Dow Europe, un importatore collegato con sede in Svizzera.

(306) Il prezzo all'esportazione delle vendite effettuate tramite Dow Europe è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Nel caso di specie, al prezzo sono stati applicati adeguamenti per tenere conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita, comprese le SGAV, nonché dei profitti realizzati.

(307) I profitti di Dow Europe sono risultati totalmente influenzati dall'associazione tra le due società, in quanto erano assegnati direttamente da Dow US. Il prezzo di trasferimento, pertanto, non era un prezzo che si sarebbe potuto stabilire in una negoziazione con un importatore indipendente. La Commissione è pertanto giunta alla conclusione che il margine di profitto di Dow Europe non era equo. A norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base si ritiene opportuno ricorrere ad un equo margine di profitto indipendente dal profitto effettivo risultante dal prezzo di trasferimento, al fine di evitare eventuali distorsioni provocate dal prezzo di trasferimento, in linea con la giurisprudenza costante degli organi giurisdizionali dell'Unione.

(308) Due importatori indipendenti hanno collaborato all'inchiesta, ma le loro attività erano in perdita. In assenza di un profitto congruo indicato dagli importatori indipendenti che hanno collaborato, la Commissione ha deciso di ricorrere al margine di profitto utilizzato in un precedente procedimento riguardante un altro prodotto chimico fabbricato da un'industria simile e importato in circostanze analoghe, vale a dire un margine di profitto del 6,89 % ([158]) stabilito nell'inchiesta riguardante gli alcoli polivinilici («PVA»). La Commissione ha ritenuto che tale margine di profitto sia la base più obiettiva disponibile per giungere a una stima soddisfacente di un prezzo all'esportazione stabilito unicamente secondo considerazioni di mercato.

3.3.3. *Confronto*

(309) A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, la Commissione effettua un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione allo stesso stadio commerciale e tiene conto delle differenze tra i fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Nel presente caso la Commissione ha scelto di confrontare il valore normale e il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori inseriti nel campione allo stadio commerciale franco fabbrica. Come ulteriormente spiegato in appresso, se del caso il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati adeguati al fine di: i) riportarli al livello franco fabbrica; e ii) tenere conto delle differenze tra i fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità.

(310) Per riportare il prezzo all'esportazione allo stadio commerciale franco fabbrica, sono stati applicati adeguamenti per tenere conto del dazio doganale, di altri oneri all'importazione, del nolo, dell'assicurazione, della movimentazione, del carico e delle spese accessorie.

(311) Sono stati applicati adeguamenti per i seguenti fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità: costo del credito, spese bancarie e commissioni.

3.3.4. *Margini di dumping*

3.3.4.1. Per il produttore esportatore che ha collaborato

(312) Per il produttore esportatore che ha collaborato, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all'esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, in conformità dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

3.3.4.2. Per tutte le altre esportazioni

(313) Per tutte le altre esportazioni la Commissione ha fissato il margine di dumping in base ai dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori.

([158]) Considerando 352 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione, del 25 settembre 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese (GU L 315 del 29.9.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1336/oj).

(314) Poiché le esportazioni del produttore esportatore che ha collaborato costituivano la totalità delle importazioni dagli USA durante il PI, la Commissione ha deciso di stabilire il margine di dumping per tutte le altre importazioni al livello della società che ha collaborato.

(315) Di conseguenza, i margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Paese	Società	Margine di dumping provvisorio (in %)
Stati Uniti d'America	Dow Chemical Company	61,9
	Tutte le altre importazioni originarie degli USA	61,9

(316) Secondo Dow, qualora la Commissione non chiuda l'inchiesta per quanto riguarda gli USA, le importazioni di Dow dagli USA destinate all'uso vincolato dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione dei dazi antidumping.

(317) L'approccio proposto da Dow non è stato ritenuto sostenibile, dato che tale possibilità non è prevista dal quadro giuridico applicabile. I dazi istituiti sono applicabili alle importazioni da un determinato paese interessato, indipendentemente dall'esportatore e da qualsiasi affiliazione che l'esportatore possa avere con acquirenti nell'Unione. Inoltre, come stabilito, le importazioni dagli USA di Dow erano in concorrenza con le vendite dell'industria dell'Unione sul mercato interno, indipendentemente dal fatto che avessero quale destinazione finale soggetti collegati a Dow o il libero mercato. Qualsiasi esclusione dai dazi vanificherebbe pertanto l'obiettivo di ripristinare un commercio equo nell'Unione, scopo perseguito mediante l'istituzione dei dazi. L'argomentazione di Dow è stata pertanto respinta.

3.4. **Repubblica del Sud Africa**

3.4.1. *Valore normale*

(318) Un produttore esportatore, Sasol South Africa, ha collaborato all'inchiesta. Non sono stati identificati altri produttori esportatori in Sud Africa.

(319) La Commissione ha dapprima verificato se il volume totale delle vendite effettuate sul mercato interno da Sasol fosse rappresentativo, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti sul mercato interno rappresentava, per ciascun produttore esportatore, almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all'esportazione del prodotto in esame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

(320) La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno da Sasol che erano identici o comparabili ai tipi di prodotto venduti per l'esportazione nell'Unione con le vendite rappresentative sul mercato interno.

(321) La Commissione ha quindi verificato se le vendite sul mercato interno effettuate da Sasol per ogni tipo di prodotto identico o comparabile a un tipo di prodotto venduto per l'esportazione nell'Unione fossero rappresentative, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite sul mercato interno di tale tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti rappresenta, durante il periodo dell'inchiesta, almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione nell'Unione del tipo di prodotto identico o comparabile.

(322) Sebbene la Commissione abbia riscontrato che il quantitativo di vendite sul mercato interno fosse rappresentativo, tutte le vendite sul mercato interno erano in perdita durante il PI. Di conseguenza, la Commissione ha costruito il valore normale basandosi sul costo di fabbricazione, cui sono stati aggiunti gli importi relativi alle SGAV e ai profitti.

(323) Dato che non vi erano SGAV sostenute o profitti realizzati nel corso di normali operazioni commerciali, la Commissione ha utilizzato come segue le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base al fine di determinare le SGAV e i profitti da aggiungere al costo di fabbricazione di Sasol South Africa:

(324) In assenza di un altro produttore esportatore che ha collaborato nel paese in esame, non è stato possibile stabilire le SGAV e i profitti conformemente all'articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di base. La Commissione ha valutato altresì se le SGAV e i profitti potessero essere stabiliti in base agli importi realizzati dal produttore esportatore sulla produzione e sulle vendite, nel corso di normali operazioni commerciali, della stessa categoria generale di prodotti sul mercato interno sudafricano, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6, lettera b), del regolamento di base. Tuttavia tali vendite della stessa categoria generale di prodotti sono risultate non redditizie.

(325) Per motivi di riservatezza la Commissione non ha potuto basare le SGAV e i profitti sui dati di alcun altro produttore esportatore che ha collaborato ed è interessato dalla presente inchiesta.

(326) La Commissione ha pertanto basato le SGAV e i profitti su un metodo appropriato, di cui all'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base, ossia le SGAV connesse alle vendite sul mercato interno del prodotto oggetto dell'inchiesta, e ha utilizzato i profitti realizzati da Sasol nel suo complesso come profitto normalmente realizzato.

(327) La Commissione ha stabilito che il profitto di Sasol utilizzato per costruire il valore normale era inferiore al massimale per i profitti di cui all'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base.

3.4.2. *Prezzo all'esportazione*

(328) Tutte le vendite di Sasol South Africa nell'Unione sono state effettuate tramite un importatore collegato in Germania. Il prezzo all'esportazione è stato pertanto stabilito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell'Unione in conformità dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.

(329) In questo caso sono stati applicati adeguamenti di prezzo per tenere conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita, comprese le SGAV, e di un profitto congruo. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, i profitti riferiti dell'importatore indipendente erano pari al 6,89 %, come indicato al considerando 308.

3.4.3. *Confronto*

3.4.3.1. Adeguamenti apportati al valore normale

(330) Il valore normale è stato stabilito allo stadio commerciale franco fabbrica utilizzando i costi di produzione e gli importi per le SGAV e i profitti che sono stati considerati congrui per tale stadio commerciale. Non sono stati necessari adeguamenti per riportare il valore normale al livello franco fabbrica.

3.4.3.2. Adeguamenti apportati al prezzo all'esportazione

(331) Per riportare il prezzo all'esportazione allo stadio commerciale franco fabbrica, sono stati applicati adeguamenti in relazione alle spese di nolo, assicurazione, movimentazione e carico e delle spese accessorie.

(332) Sono stati poi applicati adeguamenti per il costo del credito e le commissioni che influenzavano i prezzi e la loro comparabilità.

3.4.4. *Margini di dumping*

3.4.4.1. Per il produttore esportatore che ha collaborato

(333) Per il produttore esportatore che ha collaborato, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all'esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, in conformità dell'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

3.4.4.2. Per tutte le altre esportazioni

(334) Per tutte le altre esportazioni la Commissione ha fissato il margine di dumping in base ai dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori.

(335) Poiché le esportazioni del produttore esportatore che ha collaborato costituivano la totalità delle importazioni dal Sud Africa durante il PI, la Commissione ha deciso di stabilire il margine di dumping per tutte le altre importazioni al livello della società che ha collaborato.

(336) Di conseguenza, i margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Paese	Società	Margine di dumping provvisorio
Sud Africa	Sasol South Africa Ltd	83,1 %
	Tutte le altre importazioni originarie del Sud Africa	83,1 %

3.5. **Margini di dumping provvisori**

(337) I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Paese	Società	Margine di dumping provvisorio (in %)
Cina	Shanghai Huayi New Material Co., Ltd.	29,0
	Pinghu Petro Chemical Co., Ltd.	22,3
	Altre società cinesi che hanno collaborato di cui all'allegato	23,9
	Tutte le altre importazioni originarie della Cina	29,0
Arabia Saudita	Tutte le altre importazioni originarie dell'Arabia Saudita	40,3
Sud Africa	Sasol South Africa Ltd	83,1
	Tutte le altre importazioni originarie del Sud Africa	83,1
Stati Uniti d'America	Dow Chemical Company	61,9
	Tutte le altre importazioni originarie degli USA	61,9

4. **PREGIUDIZIO**

4.1. **Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione**

(338) Durante il periodo dell'inchiesta il prodotto simile era fabbricato da quattro produttori dell'Unione. Essi costituiscono l'«industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(339) La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta ammontava a circa 490 000 tonnellate. La Commissione ha stabilito questo dato basandosi sulle risposte verificate al questionario fornite dai produttori inseriti nel campione e sulla risposta al questionario presentata da Dow Europe GmbH («Dow Europe» o «Dow»). I produttori dell'Unione inseriti nel campione e Dow Europe rappresentavano la totalità della produzione dell'Unione del prodotto simile.

4.2. **Determinazione del mercato pertinente dell'Unione**

(340) Al fine di stabilire se l'industria dell'Unione abbia subito un pregiudizio e di determinare il consumo e i vari indicatori economici relativi alla situazione dell'industria dell'Unione, la Commissione ha esaminato se e in quale misura l'utilizzo successivo della produzione dell'industria dell'Unione del prodotto simile dovesse essere preso in considerazione nell'analisi.

(341) La Commissione ha constatato che una parte sostanziale della produzione di esteri acrilici dei produttori dell'Unione inseriti nel campione era destinata a un uso vincolato (circa il 55 % nel periodo in esame) da parte dei produttori dell'Unione o delle loro società collegate per la produzione a valle di dispersioni acriliche o di additivi. Spesso il prodotto era semplicemente trasferito (senza fattura) e/o consegnato a prezzi di trasferimento, nell'ambito dello stesso gruppo di società (che non avevano la libertà di scegliere il fornitore) per essere ulteriormente trasformato a valle.

(342) La distinzione tra mercato vincolato e libero mercato è pertinente per l'analisi del pregiudizio, perché i prodotti destinati all'uso vincolato non sono esposti alla concorrenza diretta delle importazioni. Al contrario, la produzione destinata alla vendita sul libero mercato è in concorrenza diretta con le importazioni del prodotto in esame.

(343) Per fornire un quadro quanto più completo possibile dell'industria dell'Unione, la Commissione ha raccolto dati sull'intera attività legata al prodotto e ha verificato se la produzione fosse destinata a un uso vincolato o al libero mercato.

(344) La Commissione ha esaminato determinati indicatori economici relativi all'industria dell'Unione sulla base di dati relativi al libero mercato. Tali indicatori sono: volume delle vendite e prezzi di vendita sul mercato dell'Unione, quota di mercato, crescita, volume e prezzi delle esportazioni, redditività, utile sul capitale investito e flusso di cassa. Ove giustificato, le risultanze dell'esame sono state poste a confronto con i dati relativi al mercato vincolato per ottenere un quadro più completo della situazione dell'industria dell'Unione.

(345) Per quanto concerne altri indicatori economici, è stato possibile esaminarli in modo adeguato solo in riferimento all'attività complessiva, compreso l'uso vincolato dell'industria dell'Unione. Questi sono: produzione; capacità e utilizzo degli impianti; investimenti; scorte; occupazione; produttività; salari; e capacità di ottenere capitale. Essi dipendono dall'intera attività, a prescindere dal fatto che la produzione sia vincolata o venduta sul libero mercato.

(346) Dato che il consumo vincolato ha registrato un calo inferiore rispetto al consumo sul libero mercato e ha seguito lo stesso andamento del consumo sul libero mercato nella maggior parte del periodo in esame (la quota del consumo vincolato ha rappresentato il 38 %-41 % del consumo totale dell'Unione nell'intero periodo in esame), l'analisi del mercato vincolato è stata limitata e l'attenzione si è concentrata principalmente sulla situazione del libero mercato nell'Unione.

4.3. **Consumo dell'Unione**

(347) La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sulla base delle risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione, dell'esportatore USA («Dow US») e dell'esportatore sudafricano («Sasol»), nonché della risposta al questionario sui macroindicatori presentata da Dow Europe e di Eurostat.

(348) Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Consumo dell'Unione (in tonnellate)

	2022	2023	2024	Periodo dell'inchiesta
Consumo totale dell'Unione	622 883	538 948	595 340	562 010
Indice	*100*	*87*	*96*	*90*
Libero mercato	[340 056 – 415 623]	[299 113 –365 582]	[331 484 – 405 146]	[299 316 – 365 831]
Indice	*100*	*88*	*97*	*88*
Mercato vincolato	[220 538 – 269 547]	[185 940 – 227 260]	[204 322 – 249 727]	[206 492 – 252 379]
Indice	*100*	*84*	*93*	*94*

Fonte: produttori dell'Unione inseriti nel campione, risposte di Dow Europe al questionario sugli indicatori macroeconomici, Eurostat, questionario di Sasol e Dow US.

(349) Il consumo dell'Unione (tanto sul libero mercato quanto in termini di consumo totale) ha raggiunto il livello più elevato all'inizio del periodo in esame. La domanda elevata nel 2022 e la notevole ricostituzione delle scorte di materiale sono state innescate dalla precedente crisi della COVID-19, che aveva perturbato in modo significativo la catena di approvvigionamento e ristretto l'offerta di esteri acrilici. Nel 2023 la domanda è diminuita drasticamente a causa dell'inflazione elevata e della riduzione dell'attività economica, che hanno colpito in particolare i principali settori a valle per i produttori di esteri acrilici, quali l'edilizia, gli adesivi, i rivestimenti e l'industria automobilistica. Nel 2024 le condizioni macroeconomiche si sono stabilizzate con l'allentamento dell'inflazione e il miglioramento del clima di fiducia della domanda, circostanze queste che hanno determinato una temporanea ripresa della domanda. Tuttavia la domanda nel PI è diminuita nuovamente rispetto al 2024, con un nuovo e moderato ridimensionamento delle scorte da parte degli utilizzatori nel corso dell'anno.

4.4. **Importazioni dai paesi interessati**

4.4.1. *Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dai paesi interessati*

(350) La Commissione ha effettuato un'analisi volta a stabilire se le importazioni di esteri acrilici originari dei paesi interessati dovessero essere valutate cumulativamente, conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base.

(351) Il margine di dumping determinato in relazione alle importazioni da tutti i paesi interessati era superiore alla soglia minima di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base. Il volume delle importazioni da ciascun paese interessato non era trascurabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base. Le quote di mercato nel periodo dell'inchiesta erano pari a [11-13] % per gli USA, [8-10] % per la Cina, [4-6] % per il Sud Africa e [4-6] % per l'Arabia Saudita.

(352) Le condizioni di concorrenza tra le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati e tra le importazioni oggetto di dumping originarie dei paesi interessati e il prodotto simile erano analoghe. Più specificamente, gli esteri acrilici importati erano in concorrenza tra loro e con quelli prodotti nell'Unione, dato che in ultima analisi erano venduti a utilizzatori industriali. Inoltre le importazioni dai paesi interessati erano tutte in concorrenza tra loro e con la produzione dell'Unione, dato che i loro prezzi si basavano sugli indici ICIS ([159]). Tutte le importazioni hanno riguardato esteri acrilici aventi le stesse caratteristiche di base, il che significa che erano pienamente intercambiabili. Gli esteri acrilici sono considerati prodotti di base comparabili indipendentemente dalla loro origine. Inoltre le importazioni da tutti i paesi interessati hanno seguito andamenti dei prezzi ampiamente simili per tutto il periodo in esame.

(353) Pertanto tutti i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base risultavano soddisfatti e le importazioni da tutti i paesi interessati sono state esaminate cumulativamente ai fini della determinazione del pregiudizio.

(354) Dow ha sostenuto che la Commissione non dovrebbe cumulare le importazioni dagli USA con quelle dagli altri paesi interessati, in particolare con quelle provenienti dalla Cina. Dow ha sostenuto che le importazioni dagli USA erano costantemente presenti nell'Unione anche prima del periodo in esame (a differenza, ad esempio, delle importazioni cinesi), erano diminuite nel periodo in esame e rappresentavano una quota esigua del consumo dell'Unione. Dow ha inoltre asserito che le importazioni dagli USA non erano soggette a condizioni di concorrenza analoghe a quelle delle importazioni dalla Cina, dato che i prezzi sul mercato dell'UE erano determinati dai prezzi eccezionalmente bassi delle importazioni cinesi di esteri acrilici.

(355) Dow ha sostenuto altresì che soltanto un volume limitato di importazioni di esteri acrilici dagli USA è venduto sul libero mercato dell'Unione e che la maggior parte delle sue importazioni è destinata a un uso vincolato, mentre tali volumi vincolati non sono in concorrenza con le vendite sul libero mercato e non esercitano una pressione sui prezzi sul mercato dell'UE.

(356) Come indicato ai considerando 351 e 352, le importazioni dagli USA hanno soddisfatto le condizioni per la valutazione cumulativa e pertanto tali importazioni sono state valutate insieme alle importazioni dagli altri paesi interessati e non sono state oggetto di una valutazione individuale nel caso di specie. Né la presenza costante sul mercato dell'Unione prima del periodo in esame, né la presunta evoluzione dei volumi o dei prezzi delle importazioni (che in ogni caso hanno seguito lo stesso andamento dei prezzi delle importazioni da altri paesi interessati) nel periodo in esame hanno potuto invalidare tale determinazione alla luce delle risultanze relative alla somiglianza delle condizioni di concorrenza.

([159]) L'ICIS (Independent Commodity Intelligence Services) fornisce informazioni specialistiche per i mercati delle sostanze chimiche, dell'energia, del gas, del carbonio e del carbone.

(357) Per quanto riguarda la natura delle importazioni statunitensi che entrano nell'Unione, ai fini del presente caso e per la valutazione dei macroindicatori, tutte le importazioni statunitensi sono state trattate come importazioni che sono vendute o possono essere vendute sul libero mercato. A tale riguardo la Commissione ha rilevato che le importazioni, vincolate o meno, sono in concorrenza diretta con le vendite libere dell'industria dell'Unione e possono arrecare loro un pregiudizio, dato che ciascuna importazione rappresenta una vendita potenzialmente persa. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto da Dow US, tale società ha esportato in quantitativi significativi ([15-25] 000 t) sul libero mercato dell'Unione. Alla luce di queste considerazioni, l'argomentazione è stata respinta.

(358) Gantrade Europe BV («Gantrade»), un importatore indipendente che ha collaborato, ha sostenuto che le condizioni per la valutazione cumulativa delle importazioni dai paesi interessati non erano soddisfatte nel caso di specie. Secondo Gantrade, date le differenze nell'uso vincolato (gran parte delle esportazioni statunitensi è destinata all'uso vincolato), nel trattamento tariffario (il Sud Africa beneficia di un dazio doganale pari allo 0 %, a differenza delle importazioni dall'Arabia Saudita, dagli Stati Uniti e dalla Cina), nell'andamento delle importazioni e nei metodi di produzione (il produttore sudafricano utilizza la chimica del carbone per la produzione di esteri acrilici), le condizioni di concorrenza non erano comparabili tra i paesi interessati.

(359) Inoltre Sasol ha sostenuto che le importazioni dal Sud Africa non dovrebbero essere cumulate con quelle dagli altri paesi interessati in considerazione delle diverse condizioni di concorrenza. Più specificamente, Sasol ha sostenuto che le importazioni dal Sud Africa non sono in concorrenza con quelle dalla Cina e dagli Stati Uniti né con l'industria dell'Unione nell'intera gamma dei tipi di prodotto oggetto dell'inchiesta, dato che il Sud Africa ha esportato nell'Unione soltanto un tipo di prodotto degli esteri acrilici (BA), che inoltre non presenta caratteristiche fisiche simili, né è intercambiabile con l'altro tipo di esteri acrilici (2EHA). Inoltre Sasol ha rilevato altresì che i volumi delle importazioni sudafricane erano notevolmente inferiori rispetto ad altri paesi interessati e che i prezzi sudafricani seguivano le condizioni di mercato prevalenti piuttosto che fissare i prezzi.

(360) Infine, secondo Dow le importazioni dagli USA non erano soggette a condizioni di concorrenza analoghe, dato che i prezzi all'importazione dagli USA seguivano, anziché fissare, i prezzi di mercato.

(361) Per quanto concerne le argomentazioni di Gantrade, è stato stabilito che le importazioni, vincolate o meno, sono in concorrenza diretta con le vendite libere dell'industria dell'Unione e possono arrecare loro un pregiudizio, dato che ciascuna importazione rappresenta una vendita potenzialmente persa. Inoltre le differenze nei metodi di produzione o nel trattamento tariffario di talune importazioni non sono fattori che incidono in modo sostanziale sulla determinazione del rispetto delle condizioni per la valutazione cumulativa ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera b). L'attenzione si concentra invece sulle condizioni generali della concorrenza in termini di pratica tariffaria, canali di vendita, acquirenti e intercambiabilità dei prodotti importati e venduti dai produttori dell'Unione e dai produttori esportatori negli altri paesi esportatori.

(362) Per quanto riguarda l'argomentazione di Sasol, il fatto che anche il Sud Africa abbia esportato nell'Unione un solo tipo di prodotto degli esteri acrilici non ha inficiato le conclusioni tratte dalla Commissione. Il tipo di prodotto importato dal Sud Africa (BA) era lo stesso di quello prodotto e venduto sul mercato dell'Unione da altri paesi interessati e dall'industria dell'Unione. Le importazioni dal Sud Africa erano pertanto in concorrenza con altre importazioni e con l'industria dell'Unione. Il fatto che gli esportatori cinesi e statunitensi e i produttori dell'Unione abbiano venduto un ulteriore tipo di prodotto degli esteri acrilici non pregiudica la risultanza della Commissione in merito al cumulo delle importazioni dal Sud Africa con altre importazioni. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(363) Inoltre, e indipendentemente dall'evoluzione dei volumi delle importazioni dei singoli paesi interessati, l'andamento dei prezzi seguito da tutti i paesi interessati è stato il medesimo. Più specificamente, il prezzo ha seguito una tendenza al ribasso avente la stessa dinamica dei prezzi che si è manifestata nel periodo in esame (i prezzi hanno raggiunto un picco nel 2022 per poi diminuire drasticamente nel 2023 e rimanere a livelli bassi fino al PI per tutti i paesi interessati). È risultato altrettanto irrilevante il fatto che il paese interessato fosse considerato un soggetto che determinava i prezzi in essere sul mercato o si adeguava agli stessi; ciò che conta è che le importazioni da tutti i paesi interessati operavano nello stesso mercato, si trovavano ad affrontare le stesse condizioni e, in ultima analisi, erano in concorrenza tra loro per gli stessi clienti.

4.4.2. *Volume e quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati*

(364) Nel caso di specie, il Sud Africa e gli Stati Uniti hanno ciascuno un solo produttore esportatore noto (rispettivamente Sasol e Dow US). Gli esportatori di entrambi i paesi hanno collaborato all'inchiesta. Di conseguenza, al fine di garantire il massimo livello possibile di accuratezza dei dati sulle importazioni utilizzati, la Commissione ha utilizzato come base per i volumi delle importazioni del Sud Africa e degli USA i dati sulle vendite all'esportazione per il periodo in esame, forniti da entrambi i produttori esportatori.

(365) Per quanto riguarda la Cina, in assenza di statistiche più dettagliate, la Commissione ha utilizzato i dati Eurostat per il codice NC 2916 12 00 (codice doganale con il quale è classificato il prodotto in esame, che può tuttavia comprendere anche tipi di esteri dell'acido acrilico diversi dal prodotto in esame) ai fini della stima del volume delle importazioni. A tale proposito, le statistiche di Eurostat sulle importazioni utilizzate per la Cina durante il PI erano coerenti anche con le risposte al questionario per il campionamento presentate dagli esportatori cinesi di esteri acrilici che hanno collaborato, il che ha confermato ulteriormente l'adeguatezza del metodo utilizzato dalla Commissione.

(366) Per quanto riguarda l'Arabia Saudita, sono stati utilizzati parimenti i dati di Eurostat per il codice NC 2916 12 00, considerando l'omessa collaborazione da parte del produttore esportatore saudita e in assenza di statistiche più dettagliate. Ciò è risultato essere in linea con la risposta al questionario per il campionamento presentata dal produttore esportatore saudita.

(367) Le importazioni nell'Unione dai paesi interessati hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Quantitativo di importazioni e quota di mercato sul libero mercato

	2022	2023	2024	Periodo dell'inchiesta
Stati Uniti	[40 543 – 49 552]	[50 935-62 254]	[44 328 – 54 179]	[35 141 – 42 950]
Indice (2022=100 %)	*100*	*126*	*109*	*87*
Cina	51 994	33 298	45 483	29 772
Indice (2022=100 %)	*100*	*64*	*87*	*57*
Sud Africa	[6 939 – 8 572]	[12 898 – 15 933]	[13 043 – 16 113]	[13 600 – 16 800]
Indice (2022=100 %)	*100*	*186*	*188*	*196*
Arabia Saudita	6 638	11 995	17 327	15 089
Indice (2022=100 %)	*100*	*181*	*261*	*227*
Importazioni totali dai paesi interessati	[106 252 – 128 620]	[111 209 – 134 621]	[121 040 – 146 521]	[94 912 – 114 893]
Indice (2022=100 %)	*100*	*105*	*114*	*89*
Quota di mercato (in %)	30 %	35 %	35 %	30 %
Indice	*100*	*119*	*117*	*101*

Fonte: Eurostat, Sasol e questionario di Dow US.

(368) In termini assoluti, le importazioni dai paesi interessati, diminuite durante il periodo in esame, sono state ritenute inferiori a 12 000 tonnellate. Tale calo delle importazioni ha tuttavia coinciso con una riduzione quasi quattro volte superiore della domanda dell'Unione (oltre 45 000 tonnellate). La quota di mercato totale delle importazioni dai paesi interessati ha raggiunto livelli elevati già nel 2022 in un contesto di intensa attività di costituzione di scorte, aumentando gradualmente dal 30 % nel 2022 fino a raggiungere una quota di mercato del 35 % nel periodo 2023-2024. Sebbene sia diminuita nel periodo dell'inchiesta, la quota di mercato delle importazioni è rimasta costantemente elevata (30 %) e si è attestata ai livelli rilevati all'inizio del periodo in esame.

(369) Gantrade ha asserito che un'analisi obiettiva richiederebbe un esame dell'andamento delle importazioni prima del 2022 al fine di contestualizzare accuratamente i dati sulle importazioni durante il periodo in esame. Secondo Gantrade, le importazioni dai paesi interessati erano già presenti nell'Unione prima del periodo in esame e hanno raggiunto il picco nel 2021, quando hanno colmato il divario di approvvigionamento creato dalla diminuzione delle importazioni da Taiwan e dalla Corea del Sud. Secondo Gantrade, dopo il 2022 le importazioni hanno in genere seguito una tendenza al ribasso in linea con la contrazione della domanda, mentre anche i prezzi all'importazione hanno iniziato a diminuire naturalmente.

(370) Come osservazione preliminare, il periodo in esame dovrebbe essere sufficientemente lungo da consentire alla Commissione di valutare debitamente tutti i fattori e gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione. Nel caso di specie, la Commissione, conformemente alla sua prassi abituale, ha selezionato un periodo di tre anni interi nonché il periodo dell'inchiesta per l'esame delle tendenze e degli indicatori macroeconomici e microeconomici. Si è inoltre osservato che la valutazione del pregiudizio da parte della Commissione comporta una valutazione dinamica dei fattori economici nel periodo in esame e non soltanto delle condizioni all'inizio e alla fine del periodo in esame. In ogni caso, anche se il 2021 dovesse essere preso in considerazione ai fini dell'analisi del pregiudizio, l'importanza relativa delle importazioni è rimasta elevata nel periodo dal 2022 al PI e la quota delle importazioni dai paesi interessati è rimasta al 30 % nel PI. Inoltre, e soprattutto, le importazioni oggetto di dumping a prezzi costantemente bassi hanno generato una grave depressione dei prezzi nel mercato dell'Unione, con un aumento del divario tra il costo dei produttori dell'Unione e le loro entrate tra il 2023 e il PI. Di conseguenza, una proroga del periodo in esame non inficerebbe né modificherebbe in altro modo le risultanze relative al pregiudizio di cui al presente regolamento. L'argomentazione di Gantrade è stata pertanto respinta.

4.5. Prezzi delle importazioni dai paesi interessati, undercutting dei prezzi e contrazione / depressione dei prezzi

(371) La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni sulla stessa base dei volumi delle importazioni.

(372) L'undercutting dei prezzi delle importazioni è stato stabilito sulla base delle risposte verificate al questionario dei produttori esportatori (inseriti nel campione) per le importazioni dalla Cina, dagli USA e dal Sud Africa e sulla base dei prezzi Eurostat per l'Arabia Saudita.

(373) La media ponderata dei prezzi delle importazioni nell'Unione dai paesi interessati ha registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Prezzi all'importazione (in EUR/tonnellata)

	2022	2023	2024	Periodo dell'inchiesta
Stati Uniti	[1 982 – 2 423]	[1 250 – 1 527]	[1 230 – 1 504]	[1 192 – 1 457]
Indice (2022=100 %)	*100*	*63*	*62*	*60*
Cina	2 649	1 603	1 613	1 549
Indice (2022=100 %)	*100*	*61*	*61*	*58*
Sud Africa	[1 686 – 2 820]	[1 152 – 1 423]	[1 039 – 1 283]	[927 – 1 145]
Indice (2022=100 %)	*100*	*68*	*62*	*55*

	2022	2023	2024	Periodo dell'inchiesta
Arabia Saudita	2 089	1 243	1 326	1 147
Indice (2022=100 %)	*100*	*60*	*63*	*55*
Prezzi all'importazione: Totale dei paesi interessati	[2 077 –2 554]	[1 244-1 530]	[1 245-1 532]	[1 154-1 420]
Indice (2022=100 %)	*100*	*60*	*60*	*56*

Fonte: Eurostat e questionari di Sasol e Dow US.

(374) Durante il periodo in esame il prezzo medio unitario delle importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati è diminuito del 44 %, mostrando un'evidente tendenza al ribasso nel 2023 e mantenendosi a un livello basso per il resto del periodo in esame.

(375) La Commissione ha determinato l'undercutting dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta per Cina, USA e Sud Africa confrontando:

a) la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto praticati dai produttori dell'Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguati al livello franco fabbrica; e e

b) la media ponderata dei prezzi corrispondenti, per tipo di prodotto, delle importazioni dei produttori di [nome del paese] che hanno collaborato inseriti nel campione, praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (CIF), con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all'importazione.

(376) L'undercutting dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta per l'Arabia Saudita è stato determinato sulla base:

a) della media ponderata dei prezzi di vendita degli esteri acrilici praticati dai produttori dell'Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguati al livello franco fabbrica; e

b) del prezzo CIF stabilito in base a Eurostat, con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all'importazione.

(377) Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per operazioni allo stesso stadio commerciale, con i dovuti adeguamenti del caso e dopo aver detratto riduzioni e sconti. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato teorico dei produttori dell'Unione inseriti nel campione durante il periodo dell'inchiesta.

(378) Tale risultato indicava un margine di undercutting medio ponderato del 14,5 % imputabile ai paesi interessati sul mercato dell'Unione. L'undercutting è stato riscontrato anche per ciascun singolo paese interessato; segnatamente è stato rilevato che i prezzi cinesi erano inferiori a quelli dell'industria dell'Unione del [10-15] %, quelli degli USA del [20-25] %, quelli del Sud Africa dell'[11-16] % e quelli dell'Arabia Saudita del [7-10] % ([160]). In ogni caso, indipendentemente dalle risultanze concernenti l'undercutting, la Commissione ha rilevato che le importazioni oggetto di dumping hanno determinato una depressione significativa dei prezzi (come dimostrano i margini di underselling) durante il periodo dell'inchiesta, quando l'industria dell'Unione ha venduto esteri acrilici a un prezzo inferiore al loro costo di produzione.

(379) La Commissione ha inoltre analizzato i prezzi di vendita e i costi dell'industria dell'Unione (come indicato nella tabella 8), unitamente alla redditività di quest'ultima (tabella 11), ai prezzi all'importazione e ai quantitativi delle importazioni cumulate (tabelle 3 e 4). Da tale analisi è risultato evidente che nel periodo dal 2023 al periodo dell'inchiesta si è verificata una grave depressione dei prezzi sul mercato dell'Unione. Nel 2022 i costi elevati dell'industria dell'Unione sono stati trasferiti agli acquirenti, ma nel periodo dal 2023 al PI non è stato più possibile recuperare i costi a causa della pressione sui prezzi esercitata dai volumi elevati di importazioni oggetto di dumping a prezzi bassi e in calo.

([160]) Si osserva che per l'Arabia Saudita è stato applicato l'articolo 18 del regolamento di base e che pertanto le statistiche Eurostat sulle importazioni sono utilizzate come base per il calcolo dell'undercutting per quanto riguarda l'Arabia Saudita.

4.6. **Situazione economica dell'industria dell'Unione**

4.6.1. *Osservazioni generali*

(380) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.

(381) Come indicato al considerando 27, per determinare l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione si è fatto ricorso al campionamento.

(382) Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici in base ai dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione e alla risposta al questionario sui macroindicatori presentata da Dow Europe. I dati riguardavano tutti i produttori dell'Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione. I dati riguardavano i produttori dell'Unione inseriti nel campione. Entrambe le serie di dati sono risultate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.

(383) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

(384) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

4.6.2. *Indicatori macroeconomici*

4.6.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(385) Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva totale e l'utilizzo totale degli impianti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

	2022	2023	2024	Periodo dell'inchiesta
Produzione (in tonnellate)	511 411	433 211	510 182	492 951
Indice	*100*	*85*	*100*	*96*
Capacità produttiva (in tonnellate)	723 781	723 781	723 781	723 781
Indice	*100*	*100*	*100*	*100*
Utilizzo degli impianti	71 %	60 %	70 %	68 %
Indice	*100*	*85*	*100*	*96*

Fonte: risposta al questionario sui macroindicatori di Dow Europe, produttori dell'Unione inseriti nel campione.

(386) La produzione del prodotto simile nell'Unione ha evidenziato un quadro eterogeneo. Sebbene nel 2023 sia stato registrato un calo significativo, nel 2024 la produzione è tornata ai livelli del 2022 per poi diminuire del 4 % nel periodo dell'inchiesta. L'anno 2023 è stato caratterizzato da un rallentamento dei mercati a valle rispetto alla ricostituzione delle scorte del 2022, determinando una domanda modesta di monomeri acrilici. Nel 2024 è stata registrata una stabilizzazione temporanea del mercato, seguita tuttavia da una mancanza di domanda strutturale e da un nuovo ridimensionamento delle scorte da parte degli utilizzatori nel 2025.

(387) La capacità produttiva è rimasta stabile durante il periodo in esame attestandosi a circa 724 000 tonnellate.

(388) L'utilizzo degli impianti ha pertanto seguito tendenze molto simili a quelle del volume di produzione, scendendo dapprima al 60 % nel 2023 per poi aumentare nuovamente quasi ai livelli del 2022 nel periodo dal 2024 al PI. Pertanto, durante tutto il periodo in esame, l'utilizzo degli impianti è rimasto relativamente stabile, diminuendo di 3 punti percentuali, ossia passando dal 71 % nel 2022 al 68 % nel PI.

(389) Nel complesso, come indicato ai considerando 390 e 414, i produttori dell'Unione hanno privilegiato volumi delle vendite più elevati rispetto ai margini al fine di aumentare l'utilizzo degli impianti, il che ha contribuito direttamente a livelli di produzione e tassi di utilizzo degli impianti più elevati nel periodo dal 2024 al PI rispetto al 2023.

4.6.2.2. Quantitativi di vendita e quota di mercato

(390) Nel periodo in esame il quantitativo delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Volume delle vendite e quota di mercato sul libero mercato

	2022	2023	2024	Periodo dell'inchiesta
Vendite totali sul libero mercato nell'Unione (in tonnellate)	[167 446 – 204 657]	[148 835 – 181 909]	[189 465 – 231 568]	[184 871 – 225 954]
Indice	*100*	*89*	*113*	*110*
Uso vincolato da parte dei produttori dell'Unione	[220 538 – 269 547]	[185 940 – 227 260]	[204 322 – 249 727]	[206 492 – 252 379]
Indice	*100*	*84*	*93*	*94*
Vendite totali sul libero mercato nell'Unione + uso vincolato da parte dei produttori dell'Unione	[387 985 – 474 204]	[334 775 – 409 169]	[393 787 – 481 295]	[391 364 – 478 334]
Indice	*100*	*86*	*101*	*101*
Quota di mercato dell'industria dell'Unione sul libero mercato	49 %	50 %	57 %	62 %

Fonte: risposta al questionario sui macroindicatori di Dow Europe, produttori dell'Unione inseriti nel campione.

(391) Il volume delle vendite dei produttori dell'Unione sul libero mercato ha registrato variazioni significative nel periodo in esame. Sebbene il volume delle vendite sia diminuito nel 2023 a causa di un grave rallentamento registrato in tutti i principali mercati finali (rivestimenti, adesivi, edilizia, trattamento delle acque), associato al ridimensionamento delle scorte lungo l'intera catena del valore, tale diminuzione è stata seguita da un aumento temporaneo dei volumi delle vendite nel 2024, che hanno tuttavia subito un rallentamento nel 2025 a seguito di un'ulteriore contrazione della domanda. In termini di quota di mercato delle vendite sul libero mercato da parte dei produttori dell'Unione, si rileva un graduale aumento, dal 49 % al 62 %, della quota di mercato.

(392) Tale comportamento di mercato dei produttori dell'Unione costituisce una manifestazione della strategia di difesa dei volumi, in base alla quale l'industria dell'Unione ha cercato di mantenere volumi importanti di vendita sul mercato, anche a costo di una redditività negativa.

(393) Nel periodo in esame, per l'uso vincolato si possono osservare tendenze analoghe a quelle della situazione del libero mercato. Pur essendo diminuito drasticamente nel 2023, l'uso vincolato è aumentato ed è rimasto stabile tra il 2024 e il periodo dell'inchiesta (anche se a livelli inferiori rispetto al 2022). Le vendite sul libero mercato dell'industria dell'Unione rappresentavano circa il 43 % del totale combinato delle vendite/dell'uso dell'Unione nel 2022 e tale percentuale è salita al 47 % circa nel PI.

4.6.2.3. Crescita

(394) Tanto il consumo del libero mercato nell'Unione quanto il consumo totale dell'Unione (compreso l'uso vincolato nell'Unione) sono diminuiti rispettivamente del 12 % e del 10 % durante il periodo in esame, mentre il volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul libero mercato dell'Unione è aumentato del 10 % nello stesso periodo.

(395) Il consumo dell'Unione (tanto sul libero mercato quanto in termini di consumo totale) ha raggiunto il livello più elevato all'inizio del periodo in esame: tale circostanza è stata determinata dalle conseguenze della COVID-19 e dalla ricostituzione delle scorte del materiale.

(396) La domanda ha successivamente registrato una contrazione nel 2023 e, pur mostrando segni di ripresa nel 2024, il consumo è nuovamente diminuito nel periodo dell'inchiesta. Anche le vendite dei produttori dell'Unione sono diminuite, sebbene di misura inferiore (11 %), nel 2023 rispetto all'inizio del periodo in esame, per poi salire al di sopra dei livelli del 2022 nel periodo dal 2024 al PI nel perseguire una strategia finalizzata ai volumi, che mirava a mantenere una presenza rilevante sul mercato dell'Unione e a far fronte alla pressione concorrenziale esercitata dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati, che hanno continuato ad affluire nell'Unione in quantitativi considerevoli e a prezzi bassi.

(397) Di conseguenza, sebbene l'industria dell'Unione abbia aumentato la propria quota di mercato in un mercato in contrazione, tale approccio ha rispecchiato una deliberata strategia di difesa dei volumi, attuata in risposta a una pressione sui prezzi e sui volumi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping.

4.6.2.4. Occupazione e produttività

(398) Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Occupazione e produttività

	2022	2023	2024	Periodo dell'inchiesta
Numero di dipendenti	324	332	347	346
Indice	*100*	*102*	*107*	*107*
Produttività (in unità/dipendente)	1 576	1 306	1 468	1 424
Indice	*100*	*83*	*93*	*90*

Fonte: risposta al questionario sui macroindicatori di Dow Europe, produttori dell'Unione inseriti nel campione.

(399) Il numero di dipendenti ha registrato un lieve aumento del 7 % durante il periodo in esame. Tale aumento degli effettivi è attribuibile principalmente all'aumento dei livelli di produzione del 15 % nel 2024 rispetto al 2023 e al mantenimento del personale nel PI nonostante il calo della produzione nel PI.

(400) La produttività per dipendente ha subito un'inversione negativa nel 2023. La situazione è quindi migliorata nel 2024, per poi diminuire leggermente durante il periodo dell'inchiesta. La minore produttività registrata tra il 2023 e il periodo dell'inchiesta è stata il risultato della combinazione tra l'aumento moderato del numero di effettivi e la fluttuazione dei livelli di produzione nello stesso periodo. Complessivamente, la produttività in tonnellate per dipendente è diminuita del 10 % nel periodo in esame.

4.6.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(401) Tutti i margini di dumping erano notevolmente superiori al livello minimo. L'entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo consistente sull'industria dell'Unione, dati il volume e i prezzi delle importazioni dal paese interessato.

(402) Questa è la prima inchiesta antidumping riguardante il prodotto in esame. Non erano pertanto disponibili dati per valutare gli effetti di eventuali precedenti pratiche di dumping.

4.6.2.6. Osservazioni presentate dalle parti

(403) Diverse parti, in particolare Pinghu Petro, Sasol, Gantrade e Organik, hanno sostenuto che l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, dato che numerosi indicatori economici chiave (quali vendite, quota di mercato, produzione) per l'industria dell'Unione hanno registrato andamenti positivi durante il periodo in esame. Pinghu Petro ha rilevato altresì in tale contesto che, nella sua prassi precedente, la Commissione ha constatato l'assenza di pregiudizio laddove la maggior parte degli indicatori aveva registrato andamenti positivi verso la fine del periodo in esame.

(404) Innanzitutto, la Commissione ha osservato che la valutazione in ciascuna inchiesta si basa sui fatti e sulle circostanze di tale inchiesta. Inoltre la legittimità dei regolamenti che istituiscono misure antidumping deve essere valutata alla luce delle norme giuridiche e non sulla base delle asserite decisioni anteriori della Commissione.

(405) In secondo luogo, in linea con l'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la valutazione del pregiudizio richiede un esame completo di tutti i fattori e di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria. La valutazione comporta un esame olistico tanto dei fattori macroeconomici quanto di quelli microeconomici, mentre uno o più di tali fattori, considerati isolatamente, non forniscono necessariamente un orientamento decisivo per quanto riguarda l'esito della valutazione. In tale contesto, una risultanza che constata l'esistenza di un pregiudizio notevole non richiede che tutti gli indicatori economici pertinenti mostrino una tendenza negativa, come avviene nel caso di specie, secondo quanto illustrato al considerando 428. Le argomentazioni sollevate dalle parti hanno pertanto dovuto essere respinte.

4.6.3. *Indicatori microeconomici*

4.6.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(406) Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell'Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti nell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Prezzi di vendita e costo di produzione nell'Unione

	2022	2023	2024	Periodo dell'inchiesta
Prezzo medio unitario di vendita ad acquirenti indipendenti nell'Unione (in EUR/tonnellata)	2 184	1 502	1 378	1 226
Indice	*100*	*69*	*63*	*56*
Costo di produzione unitario (in EUR/tonnellata)	1 923	1 597	1 423	1 419
Indice	*100*	*83*	*74*	*74*

Fonte: produttori dell'Unione inseriti nel campione.

(407) Il prezzo medio unitario di vendita nell'Unione è diminuito costantemente durante il periodo in esame e il calo più marcato è stato rilevato tra il 2022 e il 2023. L'aumento della domanda nel 2022 all'indomani della crisi della COVID-19 ha determinato prezzi superiori ai costi di produzione. Tuttavia tale tendenza non è proseguita e la situazione si è deteriorata nel periodo dal 2023 al PI.

(408) Il costo di produzione ha subito una correzione dopo il 2022, quando la crisi energetica si è attenuata e il prezzo della materia prima principale, ossia il propilene, è diminuito, ma il prezzo di vendita è calato ancora più bruscamente, come illustrato nella tabella 8. Nel complesso, durante il periodo in esame, il costo di produzione è diminuito del 26 %, mentre il prezzo medio di vendita è calato in misura decisamente maggiore, ossia del 44 %. Di conseguenza, i produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno operato con perdite significative durante il periodo dell'inchiesta.

(409) Questa notevole disparità tra il costo di produzione e i prezzi di vendita dei produttori dell'Unione è indicativa della depressione dei prezzi a un livello prossimo a quello dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping subita dai produttori dell'Unione.

4.6.3.2. Costo del lavoro

(410) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR)

	2022	2023	2024	Periodo dell'inchiesta
Costo medio del lavoro per dipendente	73 714	72 499	72 619	79 024
Indice	*100*	*98*	*99*	*107*

Fonte: produttori dell'Unione inseriti nel campione.

(411) Il costo medio del lavoro per dipendente è aumentato del 7 % nel periodo in esame rispetto all'inizio del periodo in esame. La Commissione non ha ritenuto che l'evoluzione del costo medio del lavoro incidesse in alcun modo sulla valutazione del pregiudizio nel caso di specie.

4.6.3.3. Scorte

(412) Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Scorte

	2022	2023	2024	Periodo dell'inchiesta
Scorte finali (in tonnellate)	16 414	10 976	21 691	11 695
Indice	*100*	*67*	*132*	*71*
Scorte finali in percentuale della produzione	4 %	3 %	5 %	3 %
Indice	*100*	*79*	*130*	*74*

Fonte: produttori dell'Unione inseriti nel campione.

(413) Le scorte finali di fine anno in percentuale della produzione oscillavano tra il 3 % e il 5 % nel periodo in esame. Data questa percentuale limitata delle scorte finali rispetto alla produzione totale, la Commissione non ritiene che l'evoluzione delle scorte finali possa incidere in alcun modo sulla valutazione del pregiudizio nel caso di specie.

4.6.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(414) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

	2022	2023	2024	Periodo dell'inchiesta
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)	12 %	- 6 %	- 0,3 %	- 13 %
Indice	*100*	*- 48*	*- 2*	*- 109*
Flusso di cassa (in EUR)	71 703 238	- 2 035 479	- 9 671 512	- 25 433 931
Indice	*100*	*- 3*	*- 13*	*- 35*
Investimenti (in EUR)	9 362 829	13 834 857	23 949 636	30 189 019
Indice	*100*	*148*	*256*	*322*
Utile sul capitale investito	76 %	- 29 %	- 5 %	- 67 %
Indice	*100*	*- 38*	*- 6*	*- 88*

Fonte: fonti di informazione.

(415) La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione inseriti nel campione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione in percentuale del fatturato di tali vendite.

(416) La redditività ha raggiunto livelli eccezionali nel 2022 nonostante la crisi energetica emergente, dato che le conseguenze della COVID-19 hanno determinato un aumento della domanda di prodotti contenenti esteri acrilici e alla ricostituzione delle scorte del materiale. Tuttavia, a partire dal 2023 e in particolare nel periodo dell'inchiesta, la situazione è diventata insostenibile per i produttori dell'Unione, che hanno dovuto ridurre i prezzi di vendita nel perseguire la loro strategia difensiva in termini di volume in un mercato in contrazione al fine di far fronte a importazioni costantemente ingenti, oggetto di dumping, provenienti dai paesi interessati.

(417) Ciò ha determinato una situazione di perdita a partire dal 2023, culminata in una perdita elevata pari al - 13 % nel periodo dell'inchiesta.

(418) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. L'analisi del flusso di cassa netto mostra una tendenza al ribasso a partire dal 2022, con un crollo significativo nel 2023, quando il flusso di cassa è stato negativo per la prima volta durante il periodo in esame.

(419) Gli investimenti sono aumentati gradualmente nel periodo in esame fino a superare i 30 milioni di EUR nel PI. Tra gli investimenti effettuati sono figurati investimenti ricorrenti per la manutenzione (quali la sostituzione di catalizzatori di reazione o lavori di manutenzione annuali degli impianti per il rispetto delle normative in materia di sicurezza e ambiente) oppure investimenti volti a migliorare l'efficienza energetica e decarbonizzare l'industria dei monomeri acrilici ([161]). Quest'ultima categoria di investimenti mirava in particolare a migliorare la competitività dei produttori dell'Unione e ha dimostrato il loro impegno a preservare l'industria degli esteri acrilici nell'Unione.

(420) L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Alla luce degli sviluppi descritti sopra, questo indicatore è diventato negativo a partire dal 2023 e per il resto del periodo in esame, scendendo da un solido +76 % nel 2022 a -67 % nel periodo dell'inchiesta.

(421) La capacità dei produttori dell'Unione inseriti nel campione di ottenere capitale sarà gravemente compromessa qualora si perpetuasse il deterioramento dei loro risultati economici.

(422) Secondo Sasol, la redditività dell'industria chimica può essere valutata in modo significativo soltanto: i) attraverso catene del valore integrate che coinvolgono più prodotti, anziché singoli prodotti separatamente; e ii) su un intero ciclo di investimenti di circa 5-10 anni, piuttosto che sulla base di fluttuazioni a breve termine.

(423) Innanzitutto, le tendenze economiche, compresa la redditività, sono state valutate su un periodo in esame sufficientemente lungo e quadriennale, fornendo una panoramica completa della situazione dell'industria dell'Unione in tale periodo prolungato. In ogni caso, estendere il periodo in esame oltre i quattro anni non invaliderebbe le conclusioni tratte nel caso di specie (cfr. anche il considerando 370). In secondo luogo, è importante sottolineare che la presente inchiesta riguarda soltanto gli esteri acrilici e non si estende oltre la definizione del prodotto stabilita nell'avviso di apertura per coprire un gruppo più ampio di prodotti. Sebbene da un punto di vista commerciale e strategico le considerazioni di Sasol possano essere pertinenti, i limiti della presente inchiesta sono stabiliti dal regolamento di base e dall'avviso di apertura e non possono essere superati arbitrariamente. La valutazione della redditività per un gruppo più ampio di prodotti potrebbe incidere sostanzialmente sull'analisi e condurre a conclusioni distorte per quanto riguarda il prodotto oggetto dell'inchiesta. L'argomentazione di Sasol è stata pertanto respinta.

4.7. **Conclusioni sul pregiudizio**

(424) Sebbene il quantitativo assoluto delle importazioni provenienti dai paesi interessati sia diminuito di meno di 12 000 t nel periodo in esame, la domanda dell'Unione ha subito una contrazione persino più marcata (- 45 000 t), motivo per cui l'importanza relativa delle importazioni è rimasta elevata e la quota delle importazioni dai paesi interessati è rimasta al 30 % nel PI (agli stessi livelli dell'inizio del periodo in esame). Inoltre, e soprattutto, le importazioni oggetto di dumping a prezzi costantemente bassi hanno generato una grave depressione dei prezzi nel mercato dell'Unione, con un aumento del divario tra il costo dei produttori dell'Unione e le loro entrate tra il 2023 e il PI. Tale pressione sui prezzi, aggravata dai volumi costantemente elevati di esteri acrilici importati in un mercato in contrazione, ha reso l'industria dell'Unione in perdita a partire dal 2023.

(425) Il mercato degli esteri acrilici opera con costi fissi elevati e richiede un elevato tasso di utilizzo degli impianti per conseguire la redditività. In particolare, data la tendenza al ribasso dei prezzi dell'energia a partire dal 2023, l'industria dell'Unione avrebbe dovuto mantenere stabili i propri livelli di produzione e di vendita nonostante una leggera contrazione del mercato, consentendo in tal modo la distribuzione dei costi fissi su una maggiore quantità prodotta e mantenendo la redditività. Tuttavia i prezzi delle importazioni oggetto di dumping hanno iniziato a crollare dopo il 2022, costringendo l'industria dell'Unione ad abbassare i prezzi, cercando nel contempo di mantenere un utilizzo ragionevole degli impianti e il controllo dei costi fissi. Sebbene tale approccio abbia consentito all'industria dell'Unione di guadagnare quote di mercato (principalmente a scapito delle importazioni da altri paesi terzi che non sono risultate oggetto di dumping), ne ha completamente eroso la redditività.

(426) Nel periodo in esame indicatori macroeconomici, quali la produzione dell'Unione, la capacità produttiva e l'utilizzo degli impianti, sono rimasti sostanzialmente stabili e l'occupazione è aumentata in misura modesta (aumento del 7 % degli effettivi), mentre i produttori dell'Unione sono riusciti ad aumentare i loro volumi delle vendite sul mercato dell'Unione e la loro quota di mercato. Inoltre la spesa per investimenti ha continuato ad aumentare. Queste tendenze positive illustrano gli sforzi compiuti dall'industria dell'Unione degli esteri acrilici per attenuare gli effetti negativi del dumping pregiudizievole.

([161]) Cfr.: https://www.arkema.com/global/en/media/newslist/news/global/innovation/2025/20250318-carat-project-on-carling-site/ (ultima consultazione: 25 agosto 2026). https://www.arkema.com/global/en/media/newslist/news/global/investorrelations/2023/20230927-arkema-will-decarbonize-acrylics-carling/ (ultima consultazione: 25 agosto 2026).

(427) Tali sviluppi non si sono tuttavia tradotti in un miglioramento della redditività, dato che l'industria dell'Unione è stata costretta ad abbassare il suo prezzo di vendita ben al di sotto dei costi per mantenere una presenza rilevante sul mercato dell'Unione a fronte di ingenti importazioni oggetto di dumping. Dopo una redditività positiva, un forte flusso di cassa e un robusto utile sul capitale investito nel 2022, a partire dal 2023 i risultati finanziari del settore hanno subito un netto deterioramento. I prezzi di vendita sono diminuiti del 44 % nel periodo in esame, mentre i costi di produzione unitari sono diminuiti molto meno (-26 %). Tanto il flusso di cassa quanto l'utile sul capitale investito sono diventati negativi e la redditività netta delle vendite ad acquirenti indipendenti è crollata, passando da +12 % nel 2022 a -13 % nel PI.

(428) Nel complesso, la quota costantemente elevata delle importazioni provenienti dai paesi interessati, unita a una forte pressione sui prezzi amplificata dalla contrazione del mercato, ha creato un contesto di depressione dei prezzi che ha costretto i produttori dell'Unione a vendere a prezzi inferiori ai costi, generando perdite. Sebbene indicatori quali la produzione, l'utilizzo degli impianti, i volumi delle vendite, la quota di mercato e gli investimenti abbiano registrato variazioni positive limitate, tali indicatori sono stati controbilanciati dalla grave erosione dei prezzi e della redditività causata dalle importazioni oggetto di dumping. L'effetto combinato del calo della redditività, del flusso di cassa negativo, del deterioramento dell'utile sul capitale investito e della riduzione della produttività limiterà gravemente (qualora dovesse proseguire) la capacità dell'industria dell'Unione di reperire capitali e di finanziare ulteriori investimenti, impedendo qualsiasi prospettiva di ripresa o di crescita.

(429) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

5. **NESSO DI CAUSALITÀ**

(430) A norma dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base la Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti abbiano contemporaneamente potuto causare pregiudizio all'industria dell'Unione. La Commissione si è accertata che non fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping un eventuale pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati. Si tratta dei seguenti elementi: importazioni da altri paesi terzi, andamento delle esportazioni dei produttori dell'Unione, effetti dei prezzi delle materie prime e dell'aumento del costo di produzione, calo del consumo dell'Unione, presunta sovraccapacità strutturale e aumento degli investimenti.

5.1. **Effetti delle importazioni oggetto di dumping**

(431) I quantitativi importati dai paesi interessati sono diminuiti di 11 900 t durante il periodo in esame. Tale calo delle importazioni ha tuttavia coinciso con un calo della domanda dell'Unione quasi quattro volte superiore. Inoltre la quota di mercato totale delle importazioni dai paesi interessati è rimasta costantemente elevata e pari o superiore al 30 % durante l'intero periodo in esame.

(432) In termini di effetti sui prezzi dell'industria dell'Unione, le conseguenze della pandemia di COVID-19 associate a un'impennata straordinaria della domanda di prodotti contenenti esteri acrilici hanno aiutato i produttori dell'Unione a contrastare gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping nel 2022 (inizio del periodo in esame). Tuttavia gli effetti sui prezzi delle importazioni oggetto di dumping sono diventati più pronunciati a partire dal 2023, quando le importazioni hanno esercitato una pressione sui prezzi dell'industria dell'Unione in un mercato in contrazione. Mentre nel 2022 i produttori dell'Unione hanno conseguito utili, nel periodo successivo la pressione esercitata dai volumi costantemente elevati delle importazioni a prezzi di dumping è diventata insostenibile per l'industria dell'Unione. A partire dal 2023 l'industria dell'Unione è diventata incapace di mantenere i suoi prezzi di vendita in linea con il costo di produzione, sebbene quest'ultimo fosse diminuito, per trasferire agli acquirenti il costo delle materie prime.

(433) I prezzi delle importazioni oggetto di dumping hanno agito di fatto come valore di riferimento del mercato, contribuendo direttamente a perdite persistenti nonostante la costante capacità produttiva e la presenza dei produttori dell'Unione sul mercato dell'Unione. In effetti, dopo essere stata redditizia nel 2022, l'industria dell'Unione ha iniziato a registrare perdite per il resto del periodo in esame e la situazione è stata drammatica, in particolare nel periodo dell'inchiesta (perdita del -13 %).

(434) Le importazioni a basso prezzo dai paesi interessati hanno pertanto causato una significativa contrazione dei prezzi dell'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base.

(435) Alla luce di tali considerazioni, la Commissione ha stabilito in via provvisoria che le importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati hanno causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base. Il livello costantemente elevato delle importazioni dai paesi interessati durante tutto il periodo in esame è stato sufficientemente significativo da causare un pregiudizio notevole a causa dei prezzi bassi, che hanno determinato l'undercutting e la depressione dei prezzi dell'industria dell'Unione.

(436) Pinghu Petro ha sostenuto che non è stato stabilito un nesso di causalità specifico per la Cina tra le importazioni e il presunto pregiudizio, come richiesto dall'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base. Pinghu Petro ha inoltre asserito che vi era uno sfasamento temporale tra l'evoluzione dei volumi e dei prezzi delle importazioni, da un lato, e la situazione dell'industria dell'Unione, dall'altro. La GAFT ha sostenuto altresì che è improbabile che i volumi delle importazioni dai paesi interessati abbiano inciso negativamente sull'industria dell'Unione.

(437) È stato rilevato che le condizioni per la valutazione cumulativa sono soddisfatte per le importazioni cinesi (cfr. i considerando 351 e 352) e pertanto le importazioni cinesi sono state valutate unitamente alle importazioni provenienti dagli altri paesi interessati e non sono state oggetto di una valutazione individuale nel caso di specie, anche per quanto riguarda il nesso di causalità. In ogni caso, dalle statistiche sulle importazioni dalla Cina sono emerse una presenza costantemente elevata sul mercato dell'Unione nel periodo in esame e una tendenza dei prezzi analoga a quella osservata per gli altri paesi interessati (prezzi elevati nel 2022, seguiti da un brusco calo nel 2023, che si è protratto fino alla fine del periodo in esame).

(438) Per quanto riguarda la presunta mancanza di coincidenza temporale tra le importazioni e il deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione, è stato osservato quanto illustrato in appresso. L'esistenza di un nesso di causalità a norma dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base non richiede una piena coincidenza temporale tra l'evoluzione dei prezzi/volumi delle importazioni e il deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione. L'elemento decisivo è stabilire se i volumi e i prezzi delle importazioni e la loro evoluzione siano responsabili di un impatto negativo e rilevante sull'industria dell'Unione.

(439) Nel caso di specie è emerso che le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati, presenti sul mercato dell'Unione in volumi costantemente elevati e a prezzi bassi, hanno impedito all'industria dell'Unione di raggiungere livelli di profitto ragionevoli durante l'intero periodo in esame, in particolare a partire dal 2023, e hanno pertanto causato un pregiudizio all'industria dell'Unione. Le argomentazioni di Pinghu Petro e della GAFT sono state pertanto respinte.

5.2. **Effetti di altri fattori**

5.3. **Importazioni da paesi terzi**

(440) Nel periodo in esame il quantitativo delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento, seguendo lo stesso metodo utilizzato per la Cina e l'Arabia Saudita, come spiegato ai considerando 365 e 366:

Tabella 12

Importazioni da paesi terzi

Paese		2022	2023	2024	Periodo dell'inchiesta
Corea del Sud	Quantitativo (in tonnellate)	17 637	19 811	12 192	12 048
	Quota di mercato (in %)	[4-6]	[5-7]	[2-4]	[3-5]
	Prezzo medio (in EUR)	3 970	2 406	2 987	3 073

Paese		2022	2023	2024	Periodo dell'inchiesta
Taiwan	Quantitativo (in tonnellate)	23 488	16 736	6 977	5 051
	Quota di mercato (in %)	[5-7]	[4-6]	[1-3]	[1-3]
	Prezzo medio (in EUR)	3 130	2 178	1 730	3 377
Giappone	Quantitativo (in tonnellate)	7 731	4 322	4 599	4 584
	Quota di mercato (in %)	[1-3]	[0-2]	[0-2]	[0-2]
	Prezzo medio (in EUR)	3 946	3 791	3 390	3 496
Altri paesi terzi	Quantitativo (in tonnellate)	31 087	9 044	6 620	5 571
	Quota di mercato (in %)	[7-9]	[2-4]	[1-3]	[1-3]
	Prezzo medio (in EUR)	2 155	1 960	2 162	1 902
Totale di tutti i paesi terzi esclusi i paesi interessati	Quantitativo (in tonnellate)	79 944	49 913	30 388	27 254
	Quota di mercato (in %)	[19-23]	[13-17]	[6-10]	[6-10]
	Prezzo medio (in EUR)	3 015	2 369	2 580	2 961

Fonte: Eurostat.

(441) Durante il periodo in esame, gli esteri acrilici sono stati importati nell'Unione in quantitativi significativi dal punto di vista commerciale, principalmente dalla Corea del Sud, da Taiwan e dal Giappone.

(442) Nel complesso, le importazioni da paesi terzi diversi dai paesi interessati sono diminuite costantemente nel periodo in esame: la loro quota di mercato nell'Unione è scesa dal [19-23] % nel 2022 (quando l'industria dell'Unione generava ancora profitti elevati) al [6-10] % nel PI e i volumi sono diminuiti da quasi 80 000 t nel 2022 a 27 200 t nel PI, quando gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping sono stati avvertiti maggiormente. Le tendenze a livello di singolo paese hanno seguito, in linea generale, il medesimo andamento.

(443) Per quanto riguarda i prezzi delle importazioni da altri paesi terzi, i prezzi medi tanto a livello aggregato quanto a livello di paese sono stati costantemente superiori ai prezzi di vendita dell'Unione e al prezzo medio all'importazione dei paesi interessati nel periodo dal 2023 al PI, quando gli effetti pregiudizievoli delle importazioni dai paesi interessati sono stati avvertiti maggiormente dai produttori dell'Unione.

(444) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso in via provvisoria che le importazioni da altri paesi terzi non hanno contribuito al pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.

(445) Gantrade ha sostenuto che, nel considerare gli andamenti delle importazioni a partire dal 2022, le importazioni dai paesi interessati hanno sostituito soltanto le importazioni da altri paesi senza incidere sulle vendite dei produttori dell'Unione. Pinghu Petro ha asserito altresì che il presunto pregiudizio subito dall'industria dell'Unione non è stato causato dalle importazioni dai paesi interessati e che di fatto si è verificato un cambiamento nei modelli di approvvigionamento nell'ambito del quale gli acquirenti dell'Unione hanno riassegnato i volumi precedentemente importati da altri paesi terzi tra i fornitori disponibili dei paesi interessati. Organik ha sostenuto inoltre che il limitato aumento delle importazioni dai paesi interessati si spiega con una riassegnazione all'interno della restante struttura di approvvigionamento delle importazioni, piuttosto che con un aumento della pressione delle importazioni sul mercato dell'Unione.

(446) È stato rilevato che il calo delle importazioni da paesi diversi dai paesi interessati ha coinciso in larga misura con la contrazione del mercato dell'Unione nel periodo in esame, il che rende la teoria della riassegnazione o della sostituzione, addotta dalle parti, altamente speculativa e infondata. Indipendentemente da quanto precede, come indicato ai considerando da 424 a 428, a causare un pregiudizio notevole sono stati principalmente gli effetti sui prezzi che i volumi costantemente elevati di esteri acrilici importati hanno avuto in un mercato in contrazione, piuttosto che gli effetti basati sul volume delle importazioni oggetto di dumping. Le argomentazioni di Gantrade, Organik e Pinghu Petro sono state pertanto respinte.

5.4. **Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione**

(447) Nel periodo in esame il quantitativo delle esportazioni dei produttori dell'Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 13

Andamento delle esportazioni dei produttori dell'Unione

	2022	2023	2024	Periodo dell'inchiesta
Quantitativo delle esportazioni (in tonnellate)	34 993	28 734	31 493	28 513
Indice	*100*	*82*	*90*	*81*
Prezzo medio all'esportazione dei produttori dell'Unione inseriti nel campione (in EUR/tonnellata)	2 214	1 491	1 392	1 290
Indice	*100*	*67*	*63*	*58*

Fonte: produttori dell'Unione inseriti nel campione, risposta di Dow Europe al questionario sugli indicatori macroeconomici.

(448) I volumi delle esportazioni dell'industria dell'Unione sono diminuiti nel periodo in esame e principalmente nel 2023 e nel periodo dell'inchiesta, il che è coerente con la strategia di difesa dei produttori dell'Unione, che ha dato la priorità alla loro presenza sul mercato dell'Unione e di conseguenza alle loro vendite sul mercato interno. Nel periodo in esame i prezzi all'esportazione hanno inoltre seguito il medesimo andamento dei prezzi sul mercato dell'Unione, il che è attribuibile alla presenza e a una pratica tariffaria analoga dei paesi interessati anche nei mercati di esportazione dei produttori dell'Unione, ad esempio la Turchia.

(449) La Commissione ha concluso in via provvisoria che, sebbene abbia contribuito al pregiudizio notevole, l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione non ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati e il pregiudizio riscontrato.

(450) Diverse parti (Sasol, la GAFT e Pinghu Petro) hanno asserito che il calo dell'andamento delle esportazioni, caratterizzato da una netta riduzione dei volumi delle esportazioni e da un'erosione costante dei prezzi in tutti i mercati di esportazione, ha contribuito al presunto pregiudizio subito dall'industria dell'Unione oppure può spiegarlo.

(451) Come indicato al considerando 435, sebbene i volumi delle esportazioni dei produttori dell'Unione siano diminuiti nel periodo in esame e anche i prezzi siano calati, ciò è dovuto alla presenza di importazioni dai paesi interessati, con una pratica tariffaria simile a quella osservata nell'Unione anche in tali mercati di esportazione.

(452) In ogni caso, è stato ricordato che le importazioni dai paesi interessati non devono necessariamente essere l'unica causa di tale pregiudizio e che l'esistenza di altri fattori che vi contribuiscono (quali l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione) non annulla il nesso di causalità, a condizione che gli effetti delle importazioni rimangano distinguibili e significativi (come nel caso di specie).

5.5. **Calo del consumo dell'Unione**

(453) Secondo Gantrade, il calo dei prezzi e della redditività dopo il 2022 ha rispecchiato una naturale correzione del mercato e non costituiva il risultato di prezzi pregiudizievoli delle importazioni. Organik ha sostenuto inoltre che, nonostante la contrazione della domanda, i produttori dell'Unione sono riusciti ad aumentare i loro volumi di produzione, i loro volumi delle vendite e la loro quota di mercato durante il periodo in esame, il che era difficile da conciliare con un'asserzione secondo cui le importazioni hanno causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. Sasol ha asserito altresì che il deterioramento dei prezzi di vendita dell'Unione, che a sua volta ha inciso negativamente sulla redditività dei produttori dell'Unione, non era dovuto tanto alle importazioni dai paesi interessati, quanto in gran parte alla strategia dei produttori dell'Unione di espandere la quota di mercato in un contesto di contrazione della domanda. Analogamente, Pinghu Petro ha sostenuto che il pregiudizio derivante da decisioni strategiche in materia di fissazione dei prezzi in un contesto di deterioramento della domanda non possa essere attribuito alle importazioni. Inoltre, secondo Pinghu Petro, la contrazione della domanda può deprimere meccanicamente i prezzi indipendentemente dalle importazioni e amplificare il comportamento concorrenziale tra i fornitori che cercano di difendere i volumi.

(454) Come indicato ai considerando 348 e 349, in effetti il consumo dell'Unione sul libero mercato ha registrato un calo nel periodo in esame. Tuttavia, in condizioni di concorrenza normali, una contrazione della domanda non costringerebbe gli operatori economici aventi una quota di mercato superiore al 50 % a vendere i loro prodotti a prezzi inferiori ai costi, con conseguenti perdite (come nel caso dei produttori dell'Unione), certamente non per un periodo prolungato che si estende su tre anni civili. Inoltre nel 2024, quando il consumo dell'Unione è pressoché tornato ai livelli del 2022 (anno in cui i produttori dell'Unione hanno beneficiato di profitti elevati), i livelli di profitto dei produttori dell'Unione sono rimasti negativi.

(455) In ogni caso e contrariamente a quanto sostenuto dalle parti, il comportamento difensivo dell'industria dell'Unione, che in ultima analisi ha portato a un aumento dei volumi delle vendite e della quota di mercato e a livelli di produzione stabili, non era indicativo di una sana concorrenza. Era piuttosto indicativo di una situazione in cui le imprese erano costrette a privilegiare il volume rispetto alla redditività al fine di rimanere presenti sul mercato e di far fronte alle importazioni oggetto di dumping.

(456) In conclusione, la contrazione economica ha contribuito al pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione, ma non in misura tale da attenuare il nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione e le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati.

5.6. **Domanda vincolata dell'industria dell'Unione**

(457) Gantrade ha sostenuto che una contrazione della domanda, anche quella proveniente dalle stesse attività a valle dell'industria dell'Unione, era una causa di pregiudizio notevole non collegata alle importazioni asseritamente oggetto di dumping.

(458) Il consumo vincolato ha seguito un andamento simile a quello del consumo sul libero mercato. Di fatto, come indicato al considerando 348, il grado di contrazione della domanda vincolata è stato inferiore del 50 % rispetto al tasso di diminuzione del consumo del libero mercato nel periodo in esame. Inoltre il consumo vincolato è persino aumentato nel PI (quando il pregiudizio notevole è stato più rilevante) rispetto al 2024, il che non si è verificato per il consumo sul libero mercato. Di conseguenza, l'evoluzione della domanda interna dell'industria dell'Unione ha avuto soltanto un impatto limitato sulla situazione dell'industria dell'Unione e ha contribuito al massimo al pregiudizio notevole, senza interrompere il nesso di causalità tra il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione e le importazioni oggetto di dumping.

5.7. **Costo delle materie prime, dell'energia e del lavoro**

(459) Gantrade ha sostenuto che le sfide affrontate dall'industria dell'Unione erano attribuibili a costi per le materie prime (in questo caso il propilene) e per l'energia strutturalmente più elevati per l'industria dell'Unione, che hanno inciso intrinsecamente sulla sua competitività. Pinghu Petro ha affermato inoltre che l'industria dell'Unione è stata esposta a uno shock eccezionale dei costi dell'energia nel periodo 2022-2023, che ha determinato un marcato aumento dei costi di produzione. Infine, secondo Sasol, gli elementi di prova hanno dimostrato che il netto aumento dell'inflazione e l'impennata dei costi dell'energia nel periodo 2022-2023, accompagnati dall'aumento del costo del lavoro durante tutto il periodo in esame, hanno portato a una riduzione dei margini e a un calo della redditività per i produttori dell'Unione.

(460) I prezzi del propilene sono effettivamente risultati elevati nel 2022, mentre si sono stabilizzati a livelli inferiori per il resto del periodo in esame. Inoltre è pacifico che le pressioni inflazionistiche e la crisi energetica del 2022-2023 hanno inciso sul costo di produzione dei produttori dell'Unione. Tuttavia il costo dell'energia ha iniziato a diminuire e l'inflazione è rallentata e si è stabilizzata su livelli inferiori a partire dal 2023. Inoltre, sebbene il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione sia leggermente aumentato nel periodo in esame (+7 %), nello stesso periodo il costo di produzione complessivo è diminuito del 26 %. In tale contesto, nel 2022, nonostante gli elevati prezzi delle materie prime e dell'energia e le pressioni inflazionistiche generali, i produttori dell'Unione sono stati in grado di aumentare i loro prezzi di vendita per assorbire gli elevati costi di produzione e generare profitti. Di contro, dopo il 2023 e fino al periodo dell'inchiesta, quando la tendenza al rialzo dei prezzi dell'energia ha registrato un'inversione, i prezzi del propilene si sono stabilizzati e l'inflazione è diminuita, l'andamento della redditività dei produttori dell'Unione è diventato negativo fino a raggiungere livelli negativi allarmanti nel periodo dell'inchiesta. I produttori dell'Unione sono quindi riusciti a trasferire il costo delle materie prime e i prezzi dell'energia nel 2022, ma non vi sono riusciti nel periodo successivo, anche se il costo di produzione è diminuito notevolmente per i produttori dell'Unione. In condizioni di concorrenza leale, i produttori dell'Unione sarebbero stati in grado di trasferire i loro costi sui clienti attraverso prezzi di vendita più elevati. Tale capacità è stata tuttavia ostacolata dalla presenza di importazioni oggetto di dumping, in particolare a partire dal 2023.

(461) In considerazione di ciò, gli aumenti temporanei del costo delle materie prime e dell'energia non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping originarie dei paesi interessati e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

5.8. **Sovracapacità strutturale**

(462) Sasol ha sostenuto che, qualora fosse accertato, il pregiudizio notevole sarebbe imputabile in gran parte alle notevoli sovraccapacità e alle inefficienze intrinseche all'interno dell'infrastruttura di produzione locale dei produttori dell'Unione.

(463) Come indicato al considerando 385 e contrariamente a quanto sostenuto da Sasol, nel periodo in esame i tassi di utilizzo degli impianti dei produttori dell'Unione sono stati piuttosto elevati. Inoltre, mentre nel 2022 (quando l'industria dell'Unione generava ancora profitti elevati) l'industria dell'Unione operava al 71 % della capacità, nel periodo dell'inchiesta l'utilizzo degli impianti si è attestato a un livello comparabile del 68 %, sebbene la redditività dell'industria dell'Unione fosse allora fortemente negativa. La presunta sovraccapacità non avrebbe pertanto potuto contribuire al pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.

5.9. **Fissazione dei prezzi e decisioni di investimento**

(464) Pinghu Petro e Sasol hanno sostenuto che la decisione dei produttori dell'Unione di investire massicciamente ha comportato necessariamente una pressione al ribasso sulla redditività indipendentemente dalle importazioni. Sasol ha sostenuto altresì che un aumento sostenuto e significativo degli investimenti era incompatibile con una situazione di pregiudizio notevole e dimostra piuttosto che la situazione economica dell'industria dell'Unione rimane finanziariamente solida.

(465) Come illustrato da un importante progetto di investimento a favore della decarbonizzazione intrapreso dall'industria dell'Unione, questo tipo di investimenti è il risultato di decisioni strategiche adottate nell'ambito di un quadro pluriennale e richiede anni di preparazione. Inoltre tali decisioni di investimento sono adottate a livello di

impresa (piuttosto che a livello di comparto di prodotti) e fanno parte di iniziative aziendali più ampie e globali ([162]). Di conseguenza, e come sottolineato giustamente anche da Sasol nelle sue osservazioni, tali investimenti rispecchiano obiettivi strategici a lungo termine. Non si verificano in risposta alle fluttuazioni del mercato a breve termine, sono orientati al futuro, non necessariamente specifici per prodotto e non possono pertanto spiegare un deterioramento improvviso della redditività e il conseguente pregiudizio nel caso di specie e specificamente per gli esteri acrilici. Analogamente, il fatto che un produttore effettui investimenti significativi che probabilmente avranno un effetto positivo a medio e lungo termine non impedisce di constatare l'esistenza di un pregiudizio notevole causato da importazioni oggetto di dumping.

(466) Pinghu Petro ha inoltre sostenuto che la gestione di impianti di produzione obsoleti nell'Unione comporta in genere costi notevolmente più elevati e minori efficienze di produzione e può costituire una fonte autonoma di pregiudizio.

(467) L'argomentazione di Pinghu Petro è stata considerata speculativa e priva di fondamento. Come indicato al considerando 419 e contrariamente a quanto asserito, l'industria dell'Unione ha effettuato continui investimenti a favore dei propri impianti di produzione, che sono andati oltre la manutenzione e il rispetto delle normative. Tali investimenti migliorano l'efficienza energetica degli impianti e, nel contempo, garantiscono che i produttori dell'Unione mantengano una presenza rilevante sul mercato dell'Unione. L'argomentazione di Pinghu Petro è stata pertanto respinta.

5.10. **Conclusioni sul nesso di causalità**

(468) È stato stabilito un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati, da un lato, e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, dall'altro. In particolare dopo il 2022 le importazioni oggetto di dumping sono rimaste elevate (rappresentando circa il 30 %-35 % del consumo totale libero dell'Unione) e i loro prezzi sono diminuiti notevolmente. In un mercato relativamente debole, caratterizzato da una contrazione della domanda, importazioni oggetto di dumping a prezzi sempre più bassi e in volumi considerevoli hanno eroso i margini dell'industria dell'Unione e la sua capacità di fissare prezzi tali da assorbire gli elevati costi di produzione, il che indica chiaramente l'esistenza di una depressione dei prezzi. Tale situazione ha determinato una situazione di perdita per i produttori dell'Unione nel periodo dal 2023 al PI.

(469) La Commissione ha esaminato altri possibili fattori che possono avere inciso sulla situazione dell'industria dell'Unione. Gli effetti di tali fattori sulla situazione dell'industria dell'Unione sono stati distinti e separati dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping.

(470) Per quanto concerne gli effetti delle importazioni da altri paesi terzi, la Commissione ha concluso che tali importazioni sono diminuite tanto in termini di volume quanto di quota di mercato (passando dal [19-23] % al [6-10] %) e che i loro prezzi medi sono rimasti al di sopra tanto dei prezzi di vendita dell'Unione quanto dei prezzi all'importazione dai paesi interessati, di conseguenza non hanno contribuito al pregiudizio notevole subito dai produttori dell'Unione.

(471) L'andamento dei prezzi all'esportazione dell'industria dell'Unione è stato influenzato da una dinamica analoga a quella osservata per le vendite dell'Unione nel periodo in esame, mentre i quantitativi esportati sono diminuiti del 19 %, contrariamente alle vendite sul mercato interno, che sono aumentate nel perseguimento della strategia di difesa dei volumi. Sebbene abbia contribuito alla situazione sfavorevole in cui si sono trovati i produttori dell'Unione, l'effetto dell'andamento delle esportazioni di detti produttori non ha annullato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(472) Per quanto concerne il consumo dell'Unione (tanto sul libero mercato quanto in termini di consumo vincolato), la contrazione del consumo ha amplificato la pressione sui prezzi e ha contribuito al pregiudizio notevole; non è stata tuttavia tale da annullare il nesso di causalità stabilito tra il pregiudizio notevole subito e le importazioni oggetto di dumping. Inoltre, sebbene siano aumentati nel 2022, i costi delle materie prime e dell'energia sono successivamente diminuiti, ma l'industria dell'Unione è diventata non redditizia a partire dal 2023, il che indica che l'evoluzione dei costi non può spiegare il pregiudizio. Infine, il pregiudizio notevole non può essere spiegato da presunte sovraccapacità (che peraltro non sono state accertate), né da investimenti a lungo termine effettuati a livello di impresa nel contesto di una mossa strategica volta a rafforzare la competitività dell'industria dell'Unione nel settore chimico.

([162]) Cfr.: https://www.arkema.com/global/en/media/newslist/news/global/innovation/2025/20250318-carat-project-on-carling-site/ (ultima consultazione: 25 agosto 2026). https://www.arkema.com/global/en/media/newslist/news/global/investorrelations/2023/20230927-arkema-will-decarbonize-acrylics-carling/ (ultima consultazione: 25 agosto 2026).

(473) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati hanno causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione (in particolare nel 2023-PI) e che gli altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole. Il pregiudizio consiste principalmente in una grave depressione dei prezzi, in una perdita di redditività, in un flusso di cassa negativo e in un utile sul capitale investito negativo.

(474) Pinghu Petro ha sostenuto che i potenziali fattori di causalità (diversi dalle importazioni oggetto di dumping) devono essere valutati cumulativamente nel caso di specie, dato che sorgono contemporaneamente e interagiscono in modo sinergico amplificando l'impatto combinato. Sasol ha presentato un'argomentazione analoga, sostenendo che una combinazione di altri fattori interrompe il nesso di causalità.

(475) Contrariamente a quanto sostenuto dalle parti, sebbene fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping abbiano aggravato individualmente o collettivamente la situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione, esisteva un nesso di causalità evidente e individuabile tra il pregiudizio notevole subito e le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati, che non è attenuato da nessuno di tali altri fattori. Le argomentazioni sollevate dalle parti devono pertanto essere respinte.

6. **LIVELLO DELLE MISURE**

(476) I denuncianti hanno asserito l'esistenza di distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 *bis,* del regolamento di base.

(477) Al fine di valutare il livello appropriato di misure, la Commissione ha quindi stabilito innanzitutto l'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione in assenza di distorsioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2 *bis,* del regolamento di base.

(478) Ha poi esaminato se il margine di dumping dei produttori esportatori inseriti nel campione fosse superiore al loro margine di pregiudizio.

6.1. **Margine di pregiudizio**

(479) Il pregiudizio sarebbe eliminato se l'industria dell'Unione fosse in grado di ottenere un profitto di riferimento vendendo a un prezzo indicativo ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 quater e 2 quinquies, del regolamento di base.

(480) Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, per stabilire il profitto di riferimento la Commissione ha tenuto conto dei seguenti fattori: il livello di redditività precedente all'aumento delle importazioni dai paesi interessati, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo (R&S) e l'innovazione e il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Tale margine di profitto non dovrebbe essere inferiore al 6 %.

(481) Nel periodo in esame i profitti dei produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno subito notevoli fluttuazioni. I profitti eccezionalmente elevati nell'anno 2022 sono stati conseguiti in un periodo straordinario di domanda alimentato dall'economia della COVID-19 e dalle restrizioni alle catene di approvvigionamento, come anche riconosciuto dal denunciante. Non sarebbe pertanto opportuno utilizzare i dati relativi ai profitti del 2022 come profitti di base a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base. Inoltre, per quanto riguarda gli anni precedenti il periodo in esame, i produttori dell'Unione non sono riusciti a individuare in modo affidabile livelli precisi di redditività La Commissione ha pertanto stabilito il profitto di riferimento per determinare il prezzo non pregiudizievole al 6 %, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base.

(482) Nessuno dei produttori dell'Unione inseriti nel campione ha presentato richieste motivate per la perdita di investimenti o costi di R&S e innovazione. Alla luce di tali fatti, per stabilire il prezzo non pregiudizievole la Commissione ha fatto ricorso al profitto di riferimento minimo del 6 %, che è stato sommato al costo di produzione effettivo dell'industria dell'Unione.

(483) In assenza di argomentazioni motivate a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 quinquies, in merito ai costi attuali o futuri derivanti da accordi e protocolli ambientali multilaterali o dalle convenzioni dell'ILO elencate, non sono stati aggiunti ulteriori costi al prezzo non pregiudizievole così stabilito.

(484) La Commissione ha quindi stabilito il livello del margine di pregiudizio confrontando la media ponderata dei prezzi all'importazione dei produttori esportatori dei paesi interessati che hanno collaborato inseriti nel campione, determinata per calcolare l'undercutting dei prezzi, con la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto sul mercato dell'Unione dai produttori dell'Unione inseriti nel campione durante il periodo dell'inchiesta. L'eventuale differenza risultante da tale confronto è stata espressa in percentuale della media ponderata del valore CIF all'importazione.

(485) A causa dell'omessa collaborazione da parte dell'unico produttore esportatore saudita, il margine di pregiudizio per l'Arabia Saudita è stato determinato sulla base dei dati disponibili. Il prezzo all'esportazione saudita è stato confrontato con il prezzo indicativo individuale più elevato del prodotto simile fabbricato dai produttori dell'Unione inseriti nel campione.

(486) Il livello di eliminazione del pregiudizio per le «altre società che hanno collaborato» e per «tutte le altre importazioni» originarie dei rispettivi paesi interessati è stato definito allo stesso modo del margine di dumping per tali società e importazioni.

6.2. **Esame del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione**

(487) Come spiegato nell'avviso di apertura, il denunciante ha fornito alla Commissione elementi di prova sufficienti dell'esistenza di distorsioni relative alle materie prime in Cina in relazione al prodotto oggetto dell'inchiesta. In conformità dell'articolo 7, paragrafo 2 *bis*, del regolamento di base, nell'inchiesta sono state pertanto esaminate le asserite distorsioni per valutare, ove opportuno, se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio.

(488) Tuttavia, dato che i margini sufficienti per eliminare il pregiudizio sono superiori ai margini di dumping per quanto riguarda i produttori esportatori cinesi, la Commissione ha ritenuto che in questa fase non fosse necessario affrontare tale aspetto.

6.3. **Conclusioni sul livello delle misure**

(489) In base alla valutazione di cui sopra, i dazi antidumping provvisori dovrebbero essere fissati come segue, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base:

Paese	Società	Margine di dumping provvisorio (in %)	Margine di pregiudizio provvisorio (in %)	Dazio antidumping provvisorio (in %)
Cina	Shanghai Huayi New Material Co., Ltd.	29,0	37,4	29,0
	Pinghu Petro Chemical Co., Ltd.	22,3	41,4	22,3
	Altre società cinesi che hanno collaborato	23,9	40,5	23,9
	Tutte le altre importazioni originarie della Cina	29,0	41,4	29,0
Arabia Saudita	Tutte le altre importazioni originarie dell'Arabia Saudita	40,3	40,8	40,3
Sud Africa	Sasol South Africa Ltd	83,1	32,4	32,4
	Tutte le altre importazioni originarie del Sud Africa	83,1	32,4	32,4
Stati Uniti d'America	Dow Chemical Company	61,9	39,0	39,0
	Tutte le altre importazioni originarie degli USA	61,9	39,0	39,0

7. **INTERESSE DELL'UNIONE**

(490) Avendo deciso di applicare l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se fosse possibile concludere con chiarezza che non era nell'interesse dell'Unione adottare misure nel presente caso, nonostante l'accertamento di pratiche di dumping pregiudizievole, in conformità dell'articolo 21 del regolamento di base.

(491) La determinazione dell'interesse dell'Unione è stata basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

7.1. **Interesse dell'industria dell'Unione**

(492) L'industria dell'Unione degli esteri acrilici è costituita da quattro produttori che hanno fabbricato il prodotto durante il periodo dell'inchiesta. Tale industria costituisce una parte importante della base industriale dell'UE, dato che i monomeri di acrilato sono utilizzati in un'ampia gamma di prodotti a valle, tra cui rivestimenti, adesivi, sigillanti, carta, additivi polimerici, prodotti tessili e inchiostri.

(493) L'istituzione di misure antidumping aiuterebbe probabilmente i produttori dell'Unione a ripristinare la redditività e a stabilizzare il flusso di cassa. Migliorando la redditività, i produttori dell'Unione si troverebbero in una posizione migliore per continuare a rispettare le norme ambientali, investire nella ricerca, nello sviluppo, nella produzione a basse emissioni di carbonio e nell'efficienza operativa. L'istituzione di misure consentirebbe inoltre all'industria dell'Unione di preservare l'occupazione e la sicurezza dell'approvvigionamento all'interno dell'Unione. Il mantenimento della produzione dell'Unione a livelli sostenibili agevolerebbe altresì le industrie petrolchimiche a monte, in particolare attraverso una domanda più elevata e più stabile di propilene e delle relative materie prime.

(494) Di contro, in assenza di misure correttive, l'industria dell'Unione subirebbe un'ulteriore pressione a causa delle importazioni a prezzi ingiustamente bassi, con conseguenti perdite più gravi e una minaccia per la redditività a lungo termine della produzione dell'Unione. Una continua depressione dei prezzi renderebbe difficile mantenere in essere le attività e preservare i posti di lavoro. In una tale situazione, ulteriori investimenti sarebbero probabilmente limitati, mentre i piani per la competitività a lungo termine potrebbero essere ritardati o abbandonati del tutto.

(495) Il continuo deterioramento dell'attività relativa agli esteri acrilici inciderebbe inoltre sulle attività a valle dei produttori dell'Unione, che sono collegate dal punto di vista operativo o economico alla produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta. Il ridimensionamento o la perdita della produzione di esteri acrilici a monte nell'Unione avrebbe pertanto implicazioni più ampie per la sostenibilità delle attività delle relative catene del valore all'interno dell'Unione.

(496) La Commissione ha concluso pertanto che l'istituzione di dazi antidumping sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione.

7.2. **Interesse degli importatori indipendenti**

(497) Per quanto concerne gli importatori indipendenti, due società, ossia Opes International Limited («Opes») e Gantrade, hanno collaborato alla presente inchiesta, anche rispondendo al questionario della Commissione. Gantrade si è opposta all'istituzione delle misure nel caso di specie, mentre Opes non ha espresso pubblicamente la propria posizione in merito alle misure.

(498) Si ritiene in via provvisoria che le misure avranno probabilmente un impatto irrilevante (se non nullo) sugli importatori, dato che questi ultimi possono continuare a importare esteri acrilici a prezzi equi dai paesi interessati o da altri paesi terzi, creando una concorrenza sana per gli esteri acrilici prodotti nell'Unione. Inoltre gli elementi di prova forniti dagli importatori indipendenti che hanno collaborato consentono di dimostrare che oltre la metà del valore delle loro importazioni riguarda prodotti diversi dagli esteri acrilici, il che diluisce ulteriormente l'effetto delle misure su tali importatori e dimostra che questi ultimi possono diversificare le loro attività commerciali verso altri prodotti.

7.3. **Interesse degli utilizzatori**

(499) Nel caso di specie, gli utilizzatori che rappresentano prevalentemente il segmento delle resine acriliche si sono manifestati opponendosi alle misure. Le resine sono un prodotto intermedio utilizzato per le principali applicazioni d'uso del prodotto in esame, ossia rivestimenti, adesivi e additivi. Diversi utilizzatori (Allnex Belgium SA/NV («Allnex»), Covestro AG, Organik, EPS B.V., ICAP-SIRA Chemicals and Polymers S.p.A., Trinseo PLC e Dow ([163])) hanno risposto al questionario per gli utilizzatori messo a disposizione all'inizio dell'inchiesta, mentre altri utilizzatori (Bear Quimica, s.a. («Bear»), Alberdingk Boley GmbH («Alberdingk») e Follmann Chemie GmbH («Follmann»)) hanno presentato unicamente la loro posizione scritta sull'inchiesta.

(500) Per quanto riguarda gli utilizzatori che hanno compilato il questionario specifico, dai loro risultati finanziari si evince che tutti (a eccezione di un utilizzatore) hanno beneficiato di buoni margini di profitto, compresi tra il 3 % e il 36 % nel periodo dell'inchiesta, e che un utilizzatore era in perdita, prossimo al pareggio; tuttavia la percentuale del fatturato generato sul prodotto AE nel suo insieme per l'utilizzatore in esame rappresentava meno del 10 % del fatturato totale della società.

(501) Inoltre dalle osservazioni presentate dalla maggior parte degli utilizzatori è emerso che la percentuale del costo degli esteri acrilici rispetto al loro costo di produzione era limitata e rappresentava (per cinque utilizzatori su sette) non più del 3 %-15 % del costo di produzione. I due utilizzatori maggiormente interessati, che presentano la quota più elevata del costo del prodotto oggetto dell'inchiesta rispetto al loro costo di produzione totale (20 %-30 %) hanno comunque conseguito utili (con profitti rispettivamente pari a circa il 3 %-5 % e il 16 %-20 %). Inoltre entrambe le società hanno acquistato la grande maggioranza di esteri acrilici (60 %-85 %) dall'Unione e pertanto i dazi proposti avrebbero un effetto limitato sulla loro redditività. Alla luce di quanto precede, è probabile che le misure abbiano un effetto limitato e gestibile sugli utilizzatori.

(502) Non si prevede inoltre che le misure causino carenze per gli utilizzatori. Nonostante l'istituzione di misure, gli utilizzatori sarebbero comunque in grado di importare dai paesi interessati, dato che i dazi antidumping sono intesi a correggere prezzi ingiustamente bassi e non a bloccare del tutto le importazioni. Durante il periodo in esame sono stati inoltre importati nell'Unione quantitativi commercialmente rilevanti da paesi terzi non soggetti a misure (quali Corea del Sud, Giappone e Taiwan). Le importazioni da tali paesi possono quindi fornire agli utilizzatori fonti alternative di esteri acrilici. I produttori dell'Unione dispongono inoltre di capacità inutilizzata e potrebbero aumentare la produzione senza bisogno di nuovi investimenti nell'ampliamento della capacità.

7.4. **Osservazioni delle parti interessate**

(503) Il produttore esportatore cinese Pinghu Petro ha sostenuto che l'istituzione di dazi antidumping nei confronti delle importazioni di esteri acrilici dalla Cina farebbe lievitare i costi per gli utilizzatori a valle dell'Unione in un'ampia gamma di settori. Sasol ha presentato un'argomentazione analoga, aggiungendo che costi di produzione più elevati lungo l'intera catena del valore a valle sarebbero in ultima analisi sostenuti dai consumatori dell'Unione. Organik, Allnex, Gantrade, Bear, Alberdingk e Follmann hanno sostenuto inoltre che l'istituzione di dazi comporterebbe aumenti dei costi per gli operatori a valle dell'Unione (che avrebbero una capacità limitata di assorbire tali aumenti o di trasferirli) e una compressione dei loro margini, il che potrebbe comportare una riduzione della loro competitività e un aumento delle importazioni di prodotti a valle (dato che le misure non si applicherebbero ai prodotti a valle). Secondo le parti, tale situazione potrebbe in ultima analisi portare alla delocalizzazione delle industrie a valle al di fuori dell'Unione.

(504) Sebbene le misure antidumping possano comportare un certo aumento dei prezzi dei fattori produttivi per gli utilizzatori, secondo le previsioni, tale aumento dovrebbe essere limitato e gestibile. Tenuto conto della redditività attualmente registrata degli utilizzatori rispetto alla redditività (o piuttosto alla mancanza di redditività) dei produttori dell'Unione, si può prevedere che gli utilizzatori a valle trasferiscano eventuali aumenti dei costi lungo la catena del valore. Inoltre gli effetti delle misure sui prezzi possono essere attenuati da accordi contrattuali in materia di fissazione dei prezzi e da pratiche di approvvigionamento diversificate, che sono già attuate dagli utilizzatori. La presenza costante di importazioni dai paesi interessati (anche in considerazione del livello dei dazi istituiti) e da altri paesi terzi sul mercato dell'Unione, oltre ai quattro produttori dell'Unione, garantirà inoltre la pressione

([163]) Tuttavia i dati relativi a Dow non hanno potuto essere utilizzati in modo significativo nell'analisi dell'interesse degli utilizzatori, dato che la grande maggioranza (oltre il 90 %) degli esteri acrilici utilizzati da Dow è stata trasferita all'interno del gruppo Dow.

concorrenziale che probabilmente attenuerà eventuali aumenti dei costi che potrebbero derivare dall'istituzione dei dazi in questione. In ogni caso, si rileva che le misure correggeranno principalmente i prezzi all'importazione artificiosamente bassi (ai quali gli utilizzatori hanno acquistato il materiale per un periodo prolungato), attualmente inferiori a quelli dei produttori dell'Unione. Alla luce di quanto precede, l'istituzione di misure non dovrebbe avere un effetto proibitivo sugli utilizzatori e sulla loro competitività, né tanto meno costringerli a trasferirsi al di fuori dell'Unione. Le argomentazioni delle parti sono state pertanto respinte.

(505) È inoltre ragionevole ritenere che l'impatto sui consumatori dell'Unione sarà irrilevante, data la struttura complessiva dei costi dei prodotti di consumo finali in questo segmento (quali le vernici acriliche acquistate presso un negozio per il «fai da te») e il fatto che tali prodotti finali sono più resilienti alle fluttuazioni dei prezzi delle sostanze intermedie che entrano nella catena del valore molto più a monte.

(506) In conclusione, gli ipotetici effetti negativi sulle industrie utilizzatrici e sui consumatori finali non possono prevalere sulla necessità evidente di ripristinare condizioni di parità sul mercato dell'Unione degli esteri acrilici, in particolare quando sono in gioco la redditività a lungo termine dell'industria dell'Unione e la sostenibilità delle attività delle relative catene del valore all'interno dell'Unione. Lo scenario alternativo in assenza di dazi e con la scomparsa dell'industria dell'Unione sarebbe più dannoso per gli utilizzatori rispetto a un aumento dei prezzi che l'istituzione di dazi potrebbe comportare.

(507) Organik ha sostenuto che le misure antidumping limiterebbero le importazioni dai paesi interessati, il che aggraverebbe di conseguenza ulteriormente i vincoli di approvvigionamento degli esteri acrilici per gli utilizzatori indipendenti a valle, dato che il mercato dell'Unione degli esteri acrilici è altamente concentrato e una quota sostanziale degli esteri acrilici è destinata a un uso vincolato. Gantrade ha asserito altresì che l'istituzione di dazi ridurrebbe in modo significativo la disponibilità di esteri acrilici sul mercato dell'Unione. Inoltre, secondo Pinghu Petro, la probabile conseguenza dei dazi antidumping sarebbe quella di precludere di fatto completamente il mercato dell'Unione alle importazioni cinesi. Anche secondo il produttore esportatore sudafricano Sasol, la competitività dei produttori a valle dell'Unione sarebbe compromessa da una potenziale limitazione dell'accesso agli esteri acrilici qualora i dazi riducessero in modo significativo i volumi delle importazioni. Bear, Alberdingk e Follmann hanno sostenuto inoltre che i produttori dell'Unione integrati verticalmente potrebbero dare priorità alle forniture soggette a uso vincolato rispetto alle vendite sul libero mercato dopo l'istituzione delle misure.

(508) Innanzitutto, la Commissione ha ricordato che il mercato degli esteri acrilici dell'Unione è competitivo e comprende quattro produttori dell'Unione e altri paesi esportatori quali la Corea o Taiwan oltre ai paesi interessati (compresa la Cina), ai quali non sarà impedito di entrare nell'Unione a prezzi equi e non pregiudizievoli. L'istituzione di dazi antidumping non è pertanto suscettibile di determinare una maggiore concentrazione dei produttori dell'Unione nel mercato degli esteri acrilici. Di contro, e contrariamente a quanto sostenuto dalle parti, l'istituzione di misure garantirà la presenza continua di fornitori aventi sede nell'Unione e quindi una base di approvvigionamento affidabile per gli utilizzatori dell'Unione, in particolare nell'attuale contesto geopolitico, in cui alcuni eventi (quali la chiusura dei principali punti di accesso per il trasporto marittimo) possono comportare l'indisponibilità delle importazioni. Inoltre le parti non hanno fornito alcun elemento di prova comprovato del fatto che i produttori dell'Unione e altre fonti di approvvigionamento esistenti non sarebbero in grado di soddisfare la domanda sul mercato dell'Unione.

(509) In secondo luogo, il livello del consumo vincolato è rimasto stabile nel periodo in esame e qualsiasi argomentazione secondo cui tale tendenza è destinata a cambiare e i vincoli di approvvigionamento aumenterebbero per gli utilizzatori indipendenti è speculativa e infondata. Come indicato al considerando 393, le vendite sul libero mercato dell'industria dell'Unione rappresentavano circa il 45 % delle sue vendite e del suo utilizzo totali combinati nell'Unione e tale percentuale è persino aumentata al 47 %-48 % nel periodo dal 2024 al PI. Inoltre l'industria dell'Unione ha operato a circa il 70 % della capacità installata durante il periodo in esame e pertanto nell'Unione esiste una capacità inutilizzata per soddisfare qualsiasi potenziale aumento della domanda da parte di utilizzatori indipendenti a valle.

(510) Organik e Gantrade hanno affermato inoltre che i fornitori situati in mercati terzi alternativi quali la Corea, il Giappone o Taiwan non possono offrire volumi sufficienti e scalabili in grado di sostituire le importazioni in questione su base continuativa. Contrariamente a quanto sostenuto dalle parti e come risulta dai considerando da 440 a 441, esteri acrilici sono stati importati nell'Unione in quantitativi significativi dal punto di vista commerciale dalla Corea del Sud, da Taiwan e dal Giappone, e la quota di mercato combinata di tali paesi pari al 6,5 % durante il PI ha dimostrato una presenza rilevante e non trascurabile sul mercato dell'Unione. All'inizio del periodo in esame i volumi delle vendite da tali paesi erano persino più elevati. Inoltre utilizzatori quali Organik non hanno bisogno di affidarsi esclusivamente a fonti di approvvigionamento alternative, in particolare in considerazione del fatto che tradizionalmente tali soggetti cercavano di procurarsi la maggior parte dei loro prodotti dai produttori dell'Unione. Inoltre le parti possono ovviamente continuare a importare il materiale dai paesi interessati a prezzi ragionevoli e non pregiudizievoli. Le argomentazioni di Organik e Gantrade sono state pertanto respinte in quanto infondate.

(511) Organik ha inoltre asserito che per la società il tipo di prodotto BA costituisce un fattore produttivo fondamentale che rappresenta una componente significativa della propria struttura dei costi.

(512) Sebbene Organik possa essere più esposta a un aumento del costo degli esteri acrilici rispetto ad altri utilizzatori a valle, l'impatto su tale utilizzatore non può superare l'interesse per il ripristino del commercio equo e la necessità di prevenire un ulteriore deterioramento dell'industria dell'Unione per numerosi motivi. Innanzitutto, Organik applica già una strategia di approvvigionamento diversificata, acquistando il materiale da una combinazione di fornitori e in particolare il 50 %-70 % da produttori dell'Unione. Come indicato da Organik nelle proprie osservazioni, qualora gli utilizzatori a valle si riforniscano di fattori produttivi provenienti da una combinazione di forniture interne e importate e non dipendano fortemente dalle importazioni dai paesi interessati (come nel caso di specie), l'impatto dei dazi sui costi può essere attenuato. In secondo luogo, contrariamente a quanto asserito da Organik, come indicato al considerando 407, il prezzo di vendita nell'Unione è diminuito costantemente durante il periodo in esame e, per un periodo prolungato, gli utilizzatori (compresa Organik) hanno in effetti beneficiato di prezzi artificiosamente bassi. Pertanto qualsiasi correzione dei prezzi sarebbe semplicemente una manifestazione del ripristino di scambi equi in una situazione in cui i prezzi dell'industria dell'Unione erano contratti in ragione di una pressione al ribasso derivante dalle importazioni oggetto di dumping. In ogni caso, l'istituzione di dazi e l'eventuale conseguente aumento dei prezzi degli esteri acrilici non dovrebbero impedire agli utilizzatori a valle di aumentare i prezzi per trasferire un tale aumento dei costi. Organik non ha fornito alcun elemento di prova del contrario.

(513) Organik ha inoltre espresso preoccupazione per il fatto che le asimmetrie strutturali esistenti tra i produttori dell'Unione verticalmente integrati e le loro operazioni a valle, da un lato, e gli operatori a valle non integrati (senza accesso vincolato agli esteri acrilici), dall'altro, sarebbero ulteriormente aggravate dall'istituzione di dazi. Gantrade ha affermato altresì che diversi produttori dell'Unione sono integrati verticalmente, svolgono le proprie attività a valle e sono in grado di rifornirsi internamente di materie prime chiave. Secondo Gantrade, tali soggetti proteggerebbero in modo efficace le loro attività a valle dal pieno impatto degli aumenti di prezzo causati dai dazi proposti. Il produttore esportatore Sasol e gli altri utilizzatori Bear, Alberdingk e Follmann hanno presentato un'argomentazione analoga, sostenendo che i costi delle materie prime aumenterebbero per gli utilizzatori a valle non integrati rispetto ai produttori di monomeri acrilici integrati verticalmente.

(514) È pacifico che esiste un'asimmetria tra gli operatori verticalmente integrati e quelli non integrati. Tuttavia i dazi antidumping perseguono un evidente obiettivo normativo di ripristino di un commercio equo, qualora sia stabilito un interesse legittimo dell'industria dell'Unione e siano soddisfatte le condizioni per l'istituzione di misure (come nel caso di specie). Le misure di difesa commerciale operano in modo autonomo e a prescindere dalle strutture di mercato esistenti e non hanno l'obiettivo di porre rimedio a eventuali imperfezioni del mercato esistenti o potenziali. Inoltre le parti sembrano ignorare nelle loro argomentazioni il fatto che, a differenza degli utilizzatori a valle indipendenti, i produttori dell'Unione integrati verticalmente devono far fronte a notevoli spese in conto capitale e sostengono notevoli rischi commerciali associati alla produzione del materiale a monte (in questo caso gli esteri acrilici) utilizzato successivamente nelle loro operazioni a valle, comprese le fluttuazioni dei costi delle materie prime e dell'energia, indipendentemente dall'eventuale impatto dei dazi. Le argomentazioni delle parti sono state pertanto respinte.

(515) Il produttore esportatore Dow ha affermato che le importazioni di EA dalla Cina effettuate mediante pratiche commerciali sleali incidono già negativamente sulle attività a valle di Dow nell'Unione e che l'istituzione di dazi sulle importazioni dagli Stati Uniti comprometterebbe ulteriormente la capacità di Dow di competere nei mercati a valle dell'Unione e nei mercati di esportazione.

(516) Innanzitutto, le misure introdotte sulle importazioni cinesi di esteri acrilici al fine di ripristinare un commercio equo nell'Unione stanno rispondendo alle preoccupazioni di Dow sulle importazioni originarie della Cina. In secondo luogo, per quanto concerne i dazi istituiti sulle importazioni statunitensi, Dow può rifornirsi (almeno per il BA) anche internamente dalle attività di Dow nell'Unione, indipendentemente dalle importazioni di Dow US. Dow sarà inoltre comunque in grado di rifornirsi di esteri acrilici dagli Stati Uniti a prezzi ragionevoli e non pregiudizievoli.

(517) Secondo Pinghu Petro, l'istituzione di dazi antidumping non sarebbe nell'interesse dell'Unione, dato che l'industria dell'Unione in generale si trova ad affrontare uno shock energetico causato dalla crisi in Medio Oriente, shock che dovrebbe essere affrontato mediante una misura di politica industriale a livello di Unione, piuttosto che mediante misure antidumping. Pinghu Petro non ha dimostrato il nesso tra il fattore asserito e l'analisi dell'interesse dell'Unione nel caso di specie e la sua argomentazione è stata pertanto respinta.

(518) Infine l'associazione ellenica delle industrie chimiche («associazione ellenica»), che agisce per conto di utilizzatori a valle greci, si è opposta alle misure nel caso di specie. È stato osservato che l'associazione ellenica si è manifestata con le proprie osservazioni in una fase avanzata della procedura, quasi sei mesi dopo l'apertura dell'inchiesta. Per ragioni di completezza, tale associazione ha sollevato argomentazioni avanzate anche da altre parti interessate, quali la pressione sui costi per le industrie a valle e per i consumatori finali a seguito delle misure, le preoccupazioni in materia di sicurezza dell'approvvigionamento, il possibile arbitraggio sulle merci a valle importate che incorporano esteri acrilici non gravate dai dazi sugli esteri acrilici, la perdita di competitività (delle esportazioni) degli utilizzatori a valle, l'asimmetria strutturale tra gli utilizzatori a valle indipendenti e non integrati e i produttori integrati verticalmente. Le conclusioni di cui ai considerando da 504 a 514 si applicano di conseguenza per rispondere a tali argomentazioni sollevate dall'associazione ellenica.

(519) L'associazione ellenica ha inoltre affermato che una parte dell'industria a valle (resine a base acquosa) sarà soggetta all'onere cumulativo dei dazi sugli esteri acrilici, unitamente ai dazi istituiti sulle importazioni di biossido di titanio cinese (utilizzato anch'esso dai produttori di resine) nel gennaio 2025 ([164]). Contrariamente a quanto sostenuto da tale associazione e come risulta dalle comunicazioni degli utilizzatori e dai loro risultati in termini di redditività nel 2025, i rispettivi risultati economici non sembrano essere stati influenzati negativamente dalle misure sul biossido di titanio. La stessa conclusione preliminare può essere tratta anche per quanto riguarda le misure introdotte per gli esteri acrilici, per i motivi di cui al considerando 500.

(520) L'associazione ellenica ha inoltre chiesto: i) un'esenzione a motivo della destinazione particolare sotto forma di esenzione nel quadro del regime di uso finale, un contingente tariffario esente da dazi o una sospensione dei dazi, facendo riferimento alla precedente prassi della Commissione; oppure ii) un'esenzione nel quadro del regime di perfezionamento attivo. Innanzitutto, il riferimento ai precedenti nella prassi della Commissione è inefficace, dato che la legittimità dei regolamenti antidumping deve essere valutata alla luce del regolamento di base e non sulla base di decisioni precedenti della Commissione. In secondo luogo, nel caso di specie, l'inchiesta riguarda prodotti altamente standardizzati (il BA e il 2EHA) piuttosto che prodotti speciali per i quali si potrebbe eventualmente prendere in considerazione un'esenzione nel quadro del regime di uso finale. Inoltre non sono state individuate circostanze eccezionali o vincoli di approvvigionamento tali da giustificare un contingente tariffario esente da dazi o una sospensione dei dazi. Per quanto concerne il perfezionamento attivo, i dazi antidumping sono istituiti soltanto sui prodotti oggetto di dumping immessi in libera pratica nell'Unione. Di conseguenza, i dazi antidumping non si applicano ai prodotti introdotti nel territorio doganale dell'Unione nell'ambito di regimi doganali speciali che non comportano l'immissione in libera pratica, quali il perfezionamento attivo.

7.5. **Conclusioni sull'interesse dell'Unione**

(521) Nel ponderare gli effetti, le conseguenze positive dell'istituzione di misure per l'industria dell'Unione, ossia il ripristino di una concorrenza leale, la salvaguardia della produzione e dell'occupazione e il rafforzamento della sicurezza dell'approvvigionamento, prevalgono sulle limitate conseguenze negative per gli utilizzatori e gli importatori. Data la natura ampiamente standardizzata del prodotto e l'ampia gamma di fonti di approvvigionamento alternative, nonché dati i risultati economici complessivamente positivi degli utilizzatori, non si prevede che le misure determineranno aumenti dei costi sproporzionati o carenze. Inoltre l'impatto sugli utilizzatori sarà probabilmente a breve termine, a differenza dell'effetto potenzialmente irreversibile e a lungo termine che l'assenza di misure avrebbe sulle attività dei produttori dell'Unione.

(522) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che non vi sono fondati motivi di ritenere contraria all'interesse dell'Unione, in questa fase dell'inchiesta, l'istituzione di misure sulle importazioni di esteri acrilici originari dei paesi interessati.

8. **MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE**

(523) Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per evitare che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.

([164]) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/4 della Commissione, del 17 dicembre 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di diossido di titanio originario della Repubblica popolare cinese (GU L, 2025/4, 9.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/4/oj).

(524) È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di determinati esteri acrilici originari dei paesi interessati, conformemente alla regola del dazio inferiore di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha confrontato i margini di pregiudizio e i margini di dumping al considerando 489. L'importo dei dazi è stato stabilito al livello corrispondente al valore più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio.

(525) Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping provvisorio, espresse sul prezzo CIF franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

Paese	Società	Dazio antidumping provvisorio (in %)
Cina	Shanghai Huayi New Material Co., Ltd.	29,0
	Pinghu Petro Chemical Co., Ltd.	22,3
	Altre società cinesi che hanno collaborato	23,9
	Tutte le altre importazioni originarie della Cina	29,0
Arabia Saudita	Tutte le altre importazioni originarie dell'Arabia Saudita	40,3
Sud Africa	Sasol South Africa Ltd	32,4
	Tutte le altre importazioni originarie del Sud Africa	32,4
USA	Dow Chemical Company	39,0
	Tutte le altre importazioni originarie degli USA	39,0

(526) Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata nel corso dell'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario dei paesi interessati e fabbricato dalle persone giuridiche indicate.

(527) Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni originarie del paese interessato». Esse non dovrebbero essere assoggettate a nessuna delle aliquote del dazio antidumping individuali.

(528) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio riguardanti i produttori esportatori della Cina sono necessarie misure speciali per garantire l'applicazione dei dazi antidumping individuali. L'applicazione di dazi antidumping individuali è possibile solo su presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese».

(529) Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni originarie della Cina le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l'unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione.

(530) Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l'esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell'aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.

(531) Nel caso di un aumento significativo del quantitativo delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori dopo l'istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all'istituzione di misure ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base.

(532) In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un'inchiesta antielusione. Tale inchiesta può, tra l'altro, esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.

9. **REGISTRAZIONE**

(533) Come indicato al considerando 4, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto in esame. La registrazione è avvenuta ai fini di un'eventuale riscossione di dazi a titolo retroattivo a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base.

(534) Alla luce delle risultanze della fase provvisoria, la registrazione delle importazioni dovrebbe cessare.

(535) In questa fase del procedimento non è stata presa alcuna decisione in merito a una possibile applicazione retroattiva delle misure antidumping.

10. **INFORMAZIONI NELLA FASE PROVVISORIA**

(536) Conformemente all'articolo 19 *bis* del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate della prevista istituzione di dazi provvisori. Tale informazione è stata inoltre resa nota al pubblico tramite il sito web della DG Commercio. Alle parti interessate è stato accordato un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni sull'esattezza dei calcoli loro specificamente comunicati.

(537) Il denunciante ha presentato osservazioni in merito ai valori di riferimento per la costruzione del valore normale in Cina, in particolare il metodo per il calcolo del margine di profitto utilizzato per la costruzione del valore normale. Poiché non riguardavano l'esattezza dei calcoli, le osservazioni saranno esaminate, se del caso, nella fase definitiva dell'inchiesta.

11. **DISPOSIZIONI FINALI**

(538) Nell'interesse di una buona amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere un'audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine stabilito.

(539) Le risultanze relative all'istituzione di dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell'inchiesta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati esteri acrilici, ossia acrilato di butile, attualmente classificato con il numero CAS 141-32-2 e con il codice CUS 0012413-0, e acrilato di 2-etilesile, attualmente classificato con il numero CAS 103-11-7 e con il codice CUS 0017228-1, attualmente classificati con il codice NC 2916 12 00 (codice TARIC 2916 12 00 15) e originari della Repubblica popolare cinese, del Regno dell'Arabia Saudita, della Repubblica del Sud Africa e degli Stati Uniti d'America.

2. La definizione del prodotto esclude altri acrilati essenziali come l'acrilato di etile o l'acrilato di metile e gli acrilati speciali quali gli acrilati di alchile, gli acrilati di idrossialchile o i dialchilamminoetilacrilati.

3. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:

Paese	Società	Dazio antidumping provvisorio (in %)	Codice addizionale TARIC
Repubblica popolare cinese	Shanghai Huayi New Material Co., Ltd.	29,0	88GR
	Pinghu Petro Chemical Co., Ltd.	22,3	88GS
	Altre società cinesi che hanno collaborato di cui all'allegato	23,9	Cfr. l'allegato
	Tutte le altre importazioni originarie della Cina	29,0	8999
Regno dell'Arabia Saudita	Tutte le altre importazioni originarie dell'Arabia Saudita	40,3	8999
Repubblica del Sud Africa	Sasol South Africa Ltd	32,4	88GV
	Tutte le altre importazioni originarie del Sud Africa	32,4	8999
Stati Uniti d'America	Dow Chemical Company	39,0	88GW
	Tutte le altre importazioni originarie degli USA	39,0	8999

4. L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 3 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «*Il sottoscritto certifica che le tonnellate di esteri acrilici venduti per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura sono state fabbricate da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte*». Fino alla presentazione di tale fattura, congiuntamente a detta dichiarazione, si applica il dazio previsto per tutte le altre importazioni originarie del paese interessato.

5. L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

6. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1. Le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le parti interessate che intendono chiedere un'audizione con la Commissione devono farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Le parti interessate che intendono chiedere un'audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale sono invitate a farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere-auditore può esaminare le domande presentate oltre tale termine e può decidere se sia opportuno accoglierle.

Articolo 3

1. Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni istituita a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2026/1085 della Commissione.

2. I dati raccolti riguardo ai prodotti immessi in consumo nell'UE non oltre 90 giorni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conservati fino all'entrata in vigore di eventuali misure definitive o fino alla chiusura del presente procedimento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inseriti nel campione

Nome della società	Codice addizionale TARIC
Wanhua-PIC Petrochemicals Co., Ltd.	88GT
Jiangsu Sandie Chemical CO., Ltd.	88GU